

UNIV. OF
TORONTO
LIBRARY



VITA E OPERE GIURIDICHE

DI

CON MOLTI DOCUMENTI INEDITI

— — — — —
RICERCHE

DELLE

— — — — —

Edizione di 310 esemplari
— — — — —


PISTOIA

TIP. CINO DEI FRATELLI BRACALI

—
1881

12
12-19
C-264

Proprietà letteraria

12259
14/1/91

AL MIO AMATO MAESTRO

PROF. FILIPPO SERAFINI

IN SEGNO DI PROFONDO AFFETTO.

PREFAZIONE.



La figura di Cino da Pistoia presenta molti elementi d'osservazione, ed ha stretti rapporti colla storia generale dell'Italia nel secolo XIV. Non ostante questa sua importanza, 'è strano che non sia stato compiuto ancora un serio lavoro critico sulle sue rime, e sulle sue opere giuridiche, mentre ogni giorno in Italia e in Germania appariscono sempre nuove pubblicazioni sopra gli uomini più illustri del secolo XIV e del Risorgimento Italiano. L'opera del Ciampi sopra Cino, per quanto erudita, mi sembrò mancare di alcune parti essenziali, e di senso storico, e però mi parve questo un soggetto degno di nuova illustrazione. Ho fatto a questo scopo ricerche in vari Archivi, tanto Pistoiesi che di altri Comuni, e sono riuscito a trovare qualche documento inedito ignorato dagli altri biografi del Sinibuldi. E qui sento il dovere di ringraziare anche pubblicamente quelle persone che hanno maggiormente contribuito ad estendere le mie ricerche, fra le quali i Signori Prof. Saverio Scolari, Luciano Banchi.

il Prof. Emidio Martini, il Prof. Giosuè Carducci, H. de Mianville e Filippo Rossi-Cassigoli, e più specialmente l'illustre Prof. Filippo Serafini che primo mi spinse alle indagini storiche sul diritto. Questo mio studio, salvo pochissime modificazioni aggiuntevi posteriormente, fu da me presentato nel Luglio del 1877 come tesi di laurea avanti alla facoltà giuridica di Pisa. Consigliato da alcuni professori della Università Pisana a farne una pubblicazione, mi sono deciso a stamparlo, conservando peraltro a questa monografia il carattere di tesi.

Per la natura dei miei studi ho dovuto rinunciare ad esaminare l'importanza delle rime di Cino nella lirica del secolo XIV, ma spero che altri vorrà presto studiare questo argomento, e pubblicare uno studio sopra Cino poeta.

PISA. 12 Giugno 1880.

INTRODUZIONE.

Il risorgimento del diritto Romano
nel periodo dei Comuni.



Gli studii storici moderni hanno mostrato come in mezzo agl' infiniti e intrecciati avvenimenti dell' età medioevale, si manifesta sempre un principio organico e generale, da cui tutti quei fatti hanno origine: ed è divenuta cosa ormai certa che in questo periodo storico si rivela sempre una lotta incessante di nazionalità. E benchè non conosciamo ancora profondamente tutte le sue manifestazioni, e le sue vicende, è ormai certo che dopo una lunga lotta il popolo Germanico si sovrappose al Latino, che la materia si sovrappose allo spirito; che le razze Nordiche eressero le loro rocche nelle deserte campagne; che i vinti Latini rimasero chiusi nelle tristi città, e che il loro ravvicinamento suonò vittoria per i Romani, quando sul finire del Medio Evo furono costretti i feudatari vinti,

come gli antichi Sabini ed Etruschi ad abitare entro le mura delle città. Il Romano aveva lasciato che il feudatario gli rapisse le terre, ma nel risorgimento dei Comuni crea la nuova proprietà mobiliare col proprio lavoro; schiavo aveva lasciate le antiche armi alla nobiltà Germanica, ed ora il libero artigiano all'ombra dei gonfaloni difende il carroccio; aveva lasciato penetrare l'individualismo nel diritto, ed ora coltiva l'antico diritto universale Romano, sente sorgere una nuova vita, fuggire le vecchie servitù, svanire i terrori e la mestizia medioevale, intuona i primi canti d'amore, preludio di una immensa letteratura nazionale, e nella quiete di un più calmo vivere comincia a sentire più da vicino la natura e a riprodurla coll'arte. Il senso artistico trova la via di manifestarsi anche in mezzo alle guerre, e le lotte civili; si cominciano a disseppellire i codici vetusti, e si diffonde quella cultura che nel secolo seguente trasformerà le abitudini della società Italiana. Esistono ancora le corporazioni, ma nel secolo XIII sviluppato il Comune, comincia a svilupparsi l'individuo, e in mezzo alla società sconvolta appaiono delle imponenti figure come l'Alighieri, Cino, il Petrarca, e il Boccaccio che ne rendono più drammatico l'aspetto.

Ma la vita Italiana del periodo Comunale non si sviluppò in un solo centro; tre città Milano, Bologna, e Firenze rappresentarono principalmente le varie manifestazioni del sentimento nazionale Latino. Milano attrasse tutta l'attenzione nella prima fase di tale epoca, Firenze nella seconda, e Bologna durante tutta l'evoluzione storica del Comune, rappresentando

Milano il valore Italico, e l'elemento militare, Bologna l'elemento giuridico, e Firenze l'elemento letterario, e politico. In quella stessa Lombardia ove si era giurato il patto di Pontida, e dove le aquile dell'impero erano state abbattute, in un secondo periodo della vita Comunale troviamo il covo dei Ghibellini, incoronarsi Arrigo di Lussemburgo, e più presto spuntare la tirannide. Mentre Firenze fonda la lega Toscana del 1197 *contra imperatores et quoscunque alios principes*,¹ applica il governo popolare, regge quasi sola all'urto del Ghibellinismo, chiude le sue porte in faccia agli imperatori, e altro non brama che di esser chiamata legittima erede, e figlia di Roma. Era un gran ricordo del passato, e un desiderio di uno splendido avvenire quello che aveva riscosso il buon seme Latino; vi era concordia nello svolgere i germi dell'antica cultura, e nel dare un nuovo indirizzo allo spirito popolare, ma non si ottenne una potente unità politica che improntasse più chiaramente nel popolo il sentimento nazionale.

Ma anche senza osservare minutamente i fatti storici, nel campo della cultura intellettuale troviamo sul finire del Medio Evo tre elementi che ci rivelano di per se soli il progresso dell'elemento nazionale Latino. Fino dal secolo XIII comincia a sorgere la nuova lingua, perchè è un nuovo periodo storico quello in cui entra il popolo, e cominciano a sorgere i primi monumenti della letteratura italiana; muta sostanzialmente il concetto dello stato, e infine comincia a prendere

¹ Tabarrini. Saggi di critica storica p. 100.

campo in modo incredibile il diritto Giustiniano. Per questi tre elementi lottano il popolo, e i più vigorosi intelletti di quella età, e noi troveremo che in questi tre campi distinti portò il contributo non piccolo dell'opera propria anche Cino da Pistoia.

Non vogliamo esaminare neppure sommariamente quale fu il significato, e quali furono le prime fasi del sorgere della nuova letteratura, perchè non è questo il nostro scopo, ma soltanto in breve accenneremo quali furono i nuovi concetti dello stato e più particolarmente del diritto, e quale fu il loro storico significato.

L'idea giuridica e l'idea politica, questi due concetti che Roma aveva così largamente perfezionati, e che aveva stretti di legami profondi, risorsero contemporanei, e inseparabili anche nel movimento Latino dei nostri Comuni. L'ideale politico del più remoto Medio Evo era stata la concordia perpetua fra l'Impero e il Papato, fra queste due autorità Divine e irresponsabili di fronte alla società. Ma in progresso di tempo fra loro sorse una acerba contesa, e negli ultimi secoli del Medio Evo si cominciò ad allontanare il concetto del soprannaturale, e a portare nella politica l'influenza popolare come elemento sostanziale, ricomparso col risorgimento delle tradizioni romane. L'Impero dei secoli XIII e XIV ebbe per fondamento la tradizione latina della ingerenza popolare nella elezione, e il Comune, nuova forma politica che riuscì a demolire l'Impero e il Papato, si fondò principalmente sulla democrazia. Però il sentimento nazionale si manifestava anche nel concetto politico: l'Impero quale era concepito sul cadere del

Medio Evo doveva aver sede in Roma e governare il mondo, e il Comune Italiano doveva costituirsi ed atteggiarsi interamente secondo le forme latine.

Ma nel campo dello stato e del diritto pubblico alla attuazione dell' antico concetto vi furono più ostacoli, e più oppositori che nel campo del diritto privato. Questo tramandato da Roma, oppresso ma non soffocato aveva vissuto durante tutto il Medio Evo accanto al diritto personale Germanico, contrastando passo a passo il terreno, e andò acquistando sempre più pratica efficacia. Nel nuovo movimento che si diffuse nella società medioevale degli ultimi secoli, esso si svolse, si perfezionò, e distrusse quasi tutto l' elemento giuridico Germanico. Il nuovo studio sulle fonti del diritto Romano fu una delle più vitali manifestazioni del nuovo sentimento nazionale della Romanità; per esso si ricercarono antichi manoscritti, e si cangiò l' aspetto giuridico dei rapporti sociali. Questo avviamento al diritto privato Romano fu irresistibile, e si manifestò principalmente in due modi, nella formazione della nuova legislazione statutaria, e nell' apparire delle numerose scuole di diritto.

Ma tutto ciò sorse nel Comune dopo che ebbe una larga preparazione in un mutamento del sentimento giuridico del popolo; e il diritto si svolse dopo che il popolo cominciò a intravedere come unica base del vivere sociale l' eguaglianza del diritto, l' abolizione dei privilegi, e una libertà maggiore di fronte alla attività propria. Fu soltanto col sorgere dei Comuni che l' autorità pubblica si cominciò a occupare della liberazione degli schiavi, e mentre in Francia ciò

veniva sancito colle Ordinanze di Luigi X e di Filippo suo fratello del 1315 e del 1318, in Italia invece era stato operato nel 1243 da Vercelli, nel 1266 da Perugia, nel 1289 da Firenze e poi nel 1297, ¹ e nel 1283 dopo un primo tentativo (1256) da Bologna. E qui non manco di ricordare come anche avanti tutti questi Comuni, Pistoia precludendo a una opera così gloriosa rese liberi gli schiavi nel 1205. ² Sarà stata una liberazione incompleta, avrà giovato solamente alla schiavitù rustica e non alla domestica, come di fatto apparisce, sarà stata dettata più che da una profonda conoscenza dei diritti dell'uomo, da considerazioni economiche, e politiche, in quanto serviva a rendere più libero il lavoro, e in quanto importava ai Comuni amicarsi le plebi per la gran lotta contro la feudualità, ³ ma era una via che conduceva al principio della eguaglianza. — Alcune professioni acquistarono la potenza di accostare al nobile il plebeo; potè il legista pervenire alle pubbliche cariche, e colla influenza del proprio ingegno opporsi alla prepotenza aristocratica. Le cittadinanze furono divise in cor-

¹ Zamboni. — Gli Ezzelini e Dante, e la schiavitù personale 214.

² Scolari. — Scienza politica 526. — Archivio storico italiano 1862. 2. 144.

Pertile. — Storia del diritto Italiano, vol. 3, § 92, p. 77. La liberazione degli schiavi fatta a Venezia nel 879, e nel 950 fu incompletissima, e da riferirsi solamente a prevalenze religiose.

³ Schupfer. — La società Milanese all'epoca del risorgimento del Comune c. 1. p. 4, 11 e 53.

porazioni, e anche i nobili furono costretti a iscriversi.

Questo sentimento d'una maggiore eguaglianza fu una condizione opportuna allo svolgimento del diritto, e poichè era l'elemento Latino delle città che lo produceva, ricorse a quel diritto trasmessogli per antica tradizione, e che rispondeva alla sua natura. Fu allora che in mezzo al generale movimento giuridico sorsero gli Statuti, raccolte delle antiche leggi sparse, e delle consuetudini che il popolo voleva conoscere come norma fissa: essi conservarono però traccia anche del diritto Germanico, ma segnarono un progresso verso l'eguaglianza nel diritto, e l'applicazione del giure Romano. Quasi contemporaneamente erano cominciati i pazienti lavori esegetici sopra le leggi Romane, ed erano sorti gli studi e le università di diritto; ma cosa notevole, mentre nell'alta Italia, questo lavoro d'interpettazione si andava svolgendo di preferenza, nell'Italia media, e specialmente in Toscana prima che altrove, pare che fossero compilate le leggi Comunali;¹ ma vi sorsero più tardi le scuole del diritto, e in minor numero i famosi legisti. La compilazione degli Statuti dei Comuni rappresentò una

¹ Uno dei più antichi Statuti secondo il Muratori (Diss. 50, t. IV, p. 519 e 522), e il Forti (Istituz. civili vol. I, p. 299), è quello di Pistoia che rimonta al 1107 o al 1117: lo Statuto Pisano è del 1163. (Bonaini. — Gli Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo vol. I, 3): appartengono invece al XIII secolo gli Statuti di Milano (1216), di Bologna (1245), di Padova (1259), di Ferrara (1208), di Verona (1228), e di Venezia (1252).

vittoria della democrazia, e fu causa per cui anche i feudatari poco appresso furono costretti a scrivere le leggi, e a compilare una legislazione statutaria feudale.

Ma più importante della formazione degli Statuti era il movimento giuridico delle scuole,¹ ove si cercava di ricostruire tutto l'edifizio giuridico dell'antica Roma: la mente medioevale si trovò di fronte a una opera immensa, ad un'analisi accurata di fenomeni giuridici, e si ritemperò a nuovo vigore. Mentre le origini dello studio Bolognese erano state umili, pure in breve tempo sorsero grandi maestri, accorsero in folla gli studiosi Italiani e stranieri, si fondarono nuove università, e poco dopo gli allievi dei dottori Bolognesi andavano già a iniziare le nuove ricerche in Francia, in Germania, e in Inghilterra, e a gettarvi i germi delle scuole future. Tutta questa attività fu un prodotto popolare che corrispondeva alle nuove tendenze, alle nuove aspirazioni per tutto ciò che sapeva di Romano, e non fu promossa da Papi nè da Imperatori. Questo movimento rappresentava una evoluzione del senti-

¹ L'importanza che ha avuto storicamente nella cultura italiana dell'epoca dei Comuni e del rinascimento il risorgere del diritto Romano ci sembra che non sia stata ancora profondamente apprezzata. I Romanisti medioevali hanno una grande importanza politica perchè rinnovarono il concetto dello stato, giuridica perchè abbattono il diritto Germanico. Contribuirono al risorgimento delle tradizioni latine, per essi una nuova classe di dotti si aggiunse alle poche esistenti, e servirono a facilitare nella società la conoscenza e la diffusione della lingua latina, che doveva divenire universale quanto il Romano Impero a cui aspiravano.

mento nazionale del popolo nostro; si riunivano in Bologna da ogni parte g'Italiani commossi dalle antiche tradizioni Romane, e i nuovi legisti come gli antichi giureconsulti venivano interpellati dalle città libere e dall' Impero anche nelle più alte questioni di stato. Questi legisti discordi in apparenza, seguaci alcuni dei liberi Comuni, fautori altri di un Impero universale, salvo poche eccezioni, si riunivano in uno scopo comune, e nazionale, nel volere Roma regina et caput mundi, centro di ogni potere, e lottavano contro i Canonisti per abbattere la Teocrazia. E noi vedremo come tutti questi concetti, come l'affetto immenso alla romanità, il nuovo concetto dello stato, e la lotta contro la Teocrazia, erano le supreme aspirazioni anche del nostro Cino dei Sinibuldi.

In tutto questo movimento giuridico Italiano, in tutta questa evoluzione, benchè in piccole proporzioni, prese parte anche il Comune di Pistoia. Nell' anno 1107 compilò i suoi primi Statuti ¹ che si ricordano fra i più antichi d'Italia, e che quantunque contengano specialmente disposizioni di diritto pubblico, di diritto penale, e di polizia, e poche relative al diritto pri-

¹ Finora si è ignorato chi prendesse parte nella compilazione di queste vecchie leggi, ma probabilmente debbono riferirsi a un Sigibuldo. E difatti troviamo scritto in alcuni capitoli aggiunti nell'anno 1182 allo Statuto (Vedi capo 176), che il Potestà promette di osservare — *omnia praedicta, et quae continentur in brevi vel constituto* (parole equivalenti a *Statuto*. Bonaini. Op. cit. vol. I. Proemio) *facto a Sigiboldo et eius sociis*.

vato. ¹ pure hanno una speciale importanza per lo spirito democratico che vi domina. ² Aboliscono alcuni privilegi relativi al pagamento delle tasse (c. 163), proibiscono ai nobili di erigere altissime torri, sottopongono al Potestà e ai Consoli la disponibilità degli immobili appartenenti al Vescovo e al Capitolo (c. 17, 20, 87), e ammettono che possano essere loro sottratti i feudi concessi (c. 23), cominciando quell'indirizzo combattuto poi dal Concilio Lateranense terzo (1179) per cui gli Statuti cercarono di sottomettere gli Ecclesiastici al Potestà. ³ In queste leggi Pistoiesi accanto a qualche istituzione Germanica come i castaldi, la meta, il morgengab, e la tutela del mundualdo, troviamo delle istituzioni veramente Romane quali i Consules, i Boni Viri, e i comizi popolari. Conforme

¹ Le poche disposizioni relative al diritto privato si riferiscono alla materia degli affitti, della prescrizione e della tutela (c. 74, 176 dell'edizione fatta dal Prof. Berlan): cosicchè è supponibile che queste leggi lasciassero per il rimanente in vigore il diritto personale. Ed è notevole in questo proposito come in una carta Pistoiese del 13 Agosto del 1313 riferita già dal Tabarrini (Saggi di critica storica pag. 65 nota), un tale Puccio del fu Mese di Ventura di Pistoia dichiara di voler — vivere secondo la legge Longobarda.

² È dubbio se per i cap. 38 e 58 di questo Statuto ricchi o poveri sieno pareggiati o no nel pagamento della tassa del focatico: il Berlan ritiene l'affermativa, ma appoggiati ad una interpretazione diversa, lo Zaccaria, e l'Emiliani-Giudici ritengono che a questi ultimi venga invece concessa l'esenzione dalla tassa ricordata.

³ Forti. Istituz. civili, vol. 1. p. 318.

alle leggi imperiali (Const. 1, Cod. 1, 49) impongono il sindacato contro i pubblici ufficiali decaduti dall'impiego, e assegnano il termine di cinquanta giorni a tale scopo. ¹ Insomma tutto dimostra che in questa epoca anche la nostra città entra in un nuovo periodo di progresso, e prende parte nel generale spirito di riforma delle istituzioni giuridiche.

Dopo poco tempo troviamo istituito in essa uno studio in cui oltre la grammatica, si spiegavano le leggi Romane, e dove professò per la prima volta nel 1279 Dino dei Rossoni di Mugello il maestro del Sini-buldi: questa istituzione sappiamo che esisteva ancora nel secolo XV, ² ma non dovette prosperare molto perchè sorgeva in una epoca infausta che produsse lotte terribili, e ire feroci nel seno della fiera città.

Pistoia prendeva parte nelle riforme civili, aboliva come abbiain visto nel 1205 la schiavitù, e distruggeva a poco per volta l'orgoglio signorile, abbattendone i vecchi privilegi. « C'est Pistoie, dice il Perrens, ³ qui avait imaginé la première, en 1286, de soumettre les nobles à un régime particulier, d'inscrire au registre infamant des magnats toute famille qui violerait l'ordre public. »

Ci sono stati pur conservati i nomi di alcuni dei più celebri legisti anteriori e contemporanei a Cino:

¹ Sclopis. Storia della legislaz. Ital. trad. francese vol. 1, pag. 141.

² S. Ciampi. Memorie di Scip. Carteromaco p. 58.

³ Perrens. Histoire de Florence vol. 3, 4, 7. — Tommeo da Lucca. Storie anno 1286. R. I. S. t. XI, 1296.

il Diplovalazio afferma di aver veduto ricordato in un manoscritto delle opere di Cino, che forse non possediamo più, un Bergolino legista Pistoiese che aveva cognizione anche della lingua Greca. ¹ Si ricordano inoltre i legisti Giovanni Bonaccorsi, Dino Torsiglieri, il Berguglieri (1297), e poco dopo Cino sorgevano il poeta e legista Buonaccorso da Montemagno, e il Canonista Filippo dei Lazzari autore di una glossa inedita alle Decretali.

Queste scarsissime notizie che ho potuto raccogliere sul movimento giuridico che col primo alito della libertà comunale si era ridestato nella nostra città, ci danno già una idea dell' assai avanzata cultura della medesima. Ma anche prescindendo da ciò, essa aveva per molti altri rispetti una non indifferente importanza, che le proveniva anche dal trovarsi in continui rapporti colla vicina Firenze, più spesso sua feroce nemica, che fida alleata.

Pistoia, questa piccola ma forte città, irta di altissime torri, cinta da saldissime mura, posta sugli ultimi sproni della montagna, accoglieva nel suo seno i profughi Ghibellini, aiutava il partito Bianco dei Cerchi, e sempre in attitudine minacciosa sfidava le ire della vicina Firenze, e le contrastava il trionfo dei vessilli Guelfi e del Papato. Carlo di Valois non ardiva di entrarvi, e soltanto la prepon-

¹ Cino attribuiva a Bergolino la traduzione dei passi Greci contenuti nelle Pandette, tradotti veramente da Burgundio Pisano. (Odofredo. Dig. vet. leg. 2 de legibus o leg. 29. — leg. 60. 4 mandati).

deranza dei Fiorentini e dei Lucchesi poteva per breve tempo domarla. Anche essa aveva preso parte nella troppo poco nota lega Toscana del 1197; ogni dì più sviluppavano i suoi commerci, arricchivano le sue famiglie, e aumentavano le sue relazioni mercantili colla terra di Francia. Prendeva parte nel 1278 coi mercanti di Roma, di Genova, Venezia, Piacenza, Lucca, Bologna, Asti, Alba, Firenze, Siena e Milano a un trattato di commercio col re di Francia riguardo ai privilegi dei negozianti Italiani in Provenza.¹ E poco dopo coi mercanti di Milano, Firenze, Roma, Lucca, Siena, Bologna, Orvieto, Venezia, Genova, Alba, Asti, e della Provenza, anche Pistoia per mezzo di Ruggiero di Casace Milanese chiedeva ragione al Conte Amedeo V di Savoia delle ingiurie sofferte dai due ambasciatori delle compagnie dei mercanti.² Cresceva l'importanza politica del nostro Comune, ma popolato da uomini fieri e risoluti come il terribile Vanni Fucci de' Lazzari, era pieno di odii, e di vendette, di cui l'anonimo storico Pistoiese fa un tremendo quadro. Vedeva crescere nel suo seno la divisione dei Bianchi e dei Neri, ma anche in mezzo alle rapine e alle stragi, fatto sorprendente, lo spirito del popolo sapeva commuoversi alle manifestazioni dell'arte. Dietro la scorta dei tre Pisani eresse notevoli monumenti, fregiò di pitture le pareti delle sue chiese, vi sorsero i pittori Antonio Vite, Giovanni Cristiani, David Pistoiese, Vincino e Manfredino d'Alberto, il niellatore

¹ Schupfer. Op. cit. p. 171.

² Schupfer. Op. cit. p. 172.

Ognabene, e vi spuntò una fiorente letteratura. In mezzo alle feste popolari, quando le armi eran deposte, scendevano

. fra le case merlate
E sulle piazze liete di candidi
Marmi, di fiori, e di sol

i trovatori a rallegrare le brigate. Scrivevano poesie il fiero Vanni Fucci, Meo Abbracciavacca amico di Fra Guittone, e il gentile Lemmo amico di Cino, e forse al suono del liuto il famoso Casella ¹ andava ripetendo con soavissimo canto la canzone Dantesca — Amor che nella mente mi ragiona. — Fiorivano pure in Pistoia Soffredi del Grazia volgarizzatore dei trattati di Albertano da Brescia, l'anonimo storico Pistoiese, fra Leonardo matematico e astronomo, Messer Braccino di Ser Orkundo medico, e Mazzeo Bellebuoni volgarizzatore dell' importante libro di Guido dalle Colonne sulla guerra di Troia. ² Ma al di sopra di tutti richiama la nostra attenzione l' amico dell' Alighieri, il poeta cantato dal Petrarca, il legista venerato dal Bartolo, Cino dei Sinibuldi. Nei nostri studi sopra questa grande figura abbiamo cercato di ritrarre come

¹ Anonimo Fiorentino. Commento alla Divina Commedia pubblicato dal Fanfani in Bologna tip. Romagnoli 1866-69.

² Bartoli. I precursori del Rinascimento. — Capponi. Bibliografia Pistoiese p. 40. Si ricordano ancora fra i rimatori Pistoiesi di questa epoca, Paolo Lanfranchi, Meo di Bugno, Mulo dei Muli, Dino dei Torsiglieri legista, e il ricordato Buonaccorso da Montemagno.

punto supremo ciò che vi è di più vitale nell' uomo, la tempra del suo carattere, e a questo scopo abbiamo creduto necessario di premettere all' esame critico delle sue opere giuridiche, un breve cenno sulla vita del legista Pistoiese.

PARTE PRIMA.

Vita di Cino da Pistoia.

Nello scrivere la vita di Cino dei Sinibuldi non intendiamo di diffonderci a parlare ampiamente sopra i fatti che furono illustrati con sufficiente chiarezza dagli storici, ma soltanto di dilucidare alcuni punti che sono rimasti incerti ed oscuri. Portare peraltro delle novità in tale argomento è difficile, perchè poche fonti ci possono servire in queste ricerche, e, cosa sorprendente, gli storici antichi, ¹ fra i quali l'Ano-

¹ Giannozzo Manetti (*Chronicon Pistoriense* — Muratori. *Rev. ital. script.* v. 19, lib. 2) appena ricorda Cino col titolo di generosissimo; i due storici Pistoiesi, il Salvi ed il Fioravanti, danno delle notizie a cui per le loro grossolane inesattezze è da prestare poca fede. Nelle *Storie di Pistoia* del Tedici, inedite (Biblioteca Forteguerriana di Pistoia B. 131), che per lo stato deplorabile in cui sono, fra poco si dovranno lamentare come perdute, si conserva sopra Cino soltanto il seguente ricordo (Vedi fol. I retro) — Cino de sighbuldi di Pistoia essendosi partito di essa l'anno 1303 da inimicitia e partialità di quella andò ... a Parigi in Francia dove ... studio ... grandissimo scrittore in molte iscientie de le quali scrisse molti libri e quali mai non sono venuti in luce che e si dice che Bartolo essendo suo discepolo glie li furasse e a se proprio li appropriasse morse il Cino l'anno 1336. —

l'Anonimo Pistoiese, mentre si occupavano dei fatti più minuti che avvenivano nelle nostre città, poco si curarono di parlare di quelli uomini, che rappresentarono veramente la cultura nazionale. L'anonimo storico Pistoiese contemporaneo di Cino, certamente favorevole allo stesso partito del Sinibuldi, lo nomina appena incidentalmente, ¹ e si ferma invece a parlare lungamente del Focaccia dei Cancellieri, di Vanni Fucci dei Lazzari, e dei più feroci capi di parte. Gli uomini di quel tempo erano più profondamente colpiti dalle commozioni popolari, dalle ire feroci, e dalle lotte civili, che dallo svolgersi della crescente cultura. Le uniche fonti però per le nostre ricerche sono le rime e le opere giuridiche, ove Cino non mancò di ricordare i fatti principali della sua vita, e pochi documenti che ci rimangono, appartenenti tutti al secolo XIV, dacchè i più antichi saranno andati distrutti coll'incendio del pubblico archivio Pistoiese del 1298. Il primo che tentò di scrivere una biografia di Cino fu Francesco Merlini, ² il suo esempio fu seguito dall'Arfaruoli, ³ dal Rosati, ⁴ e ai primi del secolo

¹ Anonimo. *Storie Pistoiesi* v. 2. p. 166. (Ediz. di Prato).

² Vedi una lettera di Bernardino Vitoni al Cav. Francesco Tolomei del 1791 (Bibl. Forteguerriana Pistoia. M. S. B. 148).

³ Arfaruoli. *Vita di M. Cino* (Vedi il documento di n° 9 in appendice). — Arfaruoli. (*Memorie e crediti di M. Cino tolte da un libretto del 1337*). M. S. miscellaneo che si conserva nella raccolta Pistoiese dell' egregio Sig. Filippo Rossi-Cassigoli di Pistoia. — Arfaruoli. (*Storia di Pistoia M. S. inedito*. Biblioteca capitolare del Duomo di Pistoia vol. 1).

⁴ Rosati. *Vita di Cino* (negli *Elogi di illustri Toscani* v. 2°).

da Sebastiano Ciampi, ¹ il quale dopo lunghe ricerche fatte negli archivi di vari comuni, stampò una assai diligente vita di Cino da Pistoia premessa alla edizione delle sue rime.

Per la mancanza di cronache contemporanee e di documenti, la storia Pistoiese del secolo XIII è poco nota, e però non ci possiamo fermare a parlare della società in cui Cino visse la prima giovinezza. General-

¹ Nello stesso tempo che il Ciampi pubblicava la Vita e le Rime di Cino, Luigi M. Rezzi in Roma preparava la Vita del Sinibuldi con altri nuovi documenti, e una nuova edizione delle Rime con molte poesie inedite. Ciò si ricava da quattro lettere che il Rezzi dirigeva all' Abate D. Pietro Dini di Pistoia in data del 14 Dicembre 1826, del 24 Febbraio 1827, del 10 Marzo 1827, e del 19 Ottobre 1827 che si conservano nella collezione del Sig. Rossi-Cassigoli. Il Rezzi scrive che voleva distribuire per materia le rime del Sinibuldi, e separarle da molte che non possono realmente attribuirglisi, ma l'opera non venne alla luce, e ignoro dove sieno andati a finire i suoi manoscritti certamente importanti.

La vita di Cino fu scritta compendiosamente, ma elegantemente dal Carducci; degli amori di Cino e Selvaggia dei Vergiolesi ne hanno trattato il Tigri in un romanzo intitolato — Selvaggia de' Vergiolesi. Leipzig. Brockhaus 1876, — e il Ghiron in uno scrittarello pubblicato in pochissimi esemplari in occasione delle nozze Lattes — Ghiron, intitolato — Gli amori di Cino e Selvaggia. Casale 1857. — Il Savigny scrisse una breve vita di Cino nella sua grandiosa storia del Diritto Romano nel Medio Evo. Guglielmo Krigar (nato a Berlino nel 1808) cominciò a fare degli studi sopra le rime di Cino, ed è morto il 10 Aprile di questo anno a Hirschberg (Slesia lasciando inedite le traduzioni delle rime di Cino, e del Tasso.

mente dagli storici è ritenuto che nascesse in Pistoia nell'anno 1270, ma sicure prove non ne abbiamo, ed anzi se dobbiamo ritenere per veri alcuni fatti a lui relativi, di cui parla in una delle sue ultime opere lo Scarabelli, ¹ e di cui più avanti parleremo, se dobbiamo seguire in proposito l'autorità dell'Arfaruoli, sarà da ritenersi piuttosto che il Sinibuldi nacque « verso » l'anno 1270. Ed è molto probabile questa nostra supposizione dal momento che egli nel 1283 rispose col Sonetto — Naturalmente chere ogni amadore — a un Sonetto che l'Alighieri indirizzò « a molti i quali erano famosi trovatori in quel tempo; » essendo cosa inverosimile che Cino all'età di soli tredici anni fosse già distinto poeta, e conosciuto dall'Alighieri. ²

¹ Scarabelli. Costumanze, riforme e statuti dell'antico studio Bolognese.

² Per diverse osservazioni crediamo che sia giustificabile la nostra ipotesi che Cino nacque non nel 1270 come afferma il Ciampi, ma avanti tale anno. L'Arfaruoli dice che il Sinibuldi nacque — verso l'anno 1270, — egli trasse le sue notizie da un libro di ricordi relativi a Mess. Cino del 1337, ed esso è per noi una fonte assai preziosa, considerata la sua esattezza come storico. Inoltre sembrano rafforzare questa ipotesi alcune induzioni, che peraltro sono fondate sul presupposto che la cronologia della Vita Nuova dell'Alighieri sia esatta. L'Alighieri scrive che a 18 anni ossia nell'anno 1283 si propose di far sentire a molti -- i quali erano famosi trovatori in quel tempo — il Sonetto « A ciascun' alma presa, e gentil core » perchè dessero un giudizio sulla visione della quale vi parlava. Oggi si conservano soltanto i Sonetti in risposta, del Cavalcanti, di Dante da Maiano, e di Cino (Sonetto 88). Ora se Dante mandò a Cino il proprio Sonetto, è ammissibile che nel

Suoi genitori furono Diamante di Bonaventura di Tonello singolar fisico, e Francesco di Guittone della famiglia Sinibuldi, una delle ventidue dichiarate magnate in Pistoia. ¹ Sembra che anche il padre di Cino

1283 questi avesse soli 13 anni, che fosse distinto trovatore, già rinomato in Firenze e conosciuto da Dante? E quando anche non fosse vero che Dante spedisse al Sinibuldi la propria poesia, è sempre inverosimile che questi di 13 anni scrivesse il Sonetto — Naturalmente chere ogni amadore — che certo non è fra i peggiori del poeta Pistoiese, e che in sì piccola età fosse entrato nel circolo trovatorico, e nel ciclo della poesia amorosa. E non è neppure supponibile che più tardi si inducesse a rispondere all'Alighieri, perchè Cino nel suo Sonetto allude ad una attualità di tempo in cui Dante gli aveva parlato della sua visione, scrivendo — E questo, per la vision *presente*. — Intese di mostrare a te amore. —

¹ Il Ciampi e il Carducci notando come Cino si dice *posterus forte Sigisbuldi viri consularis*, hanno creduto che alludesse a un Sigisbuldo console di Pistoia nel secolo XII, senza osservare che Cino si dice *posterus forte illius Sigisbuldi consularis viri, de quo habetur mentio infra, ut nemo ad suum pa. legge un. Cod. lib. 2. (Cino. Com. in Cod. in fine)*, senza osservare che Cino faceva richiamo alla costituzione I, Cod. 2, 53, in cui son nominati un Sigisbuldo e un Ezio consoli dell'Impero Romano nella Tracia. Cino seguiva qui il costume generale in quel tempo, in cui tornava a risorgere il senso dell'antichità, di far derivare da stipte Romano la propria famiglia. Anche l'Alighieri aveva la medesima tendenza, e fra tanti altri esempi che si potrebbero riferire, basta ricordare che il legista Teodoro Plato giungeva perfino a credersi discendente di Platone. Se non vi fu in Pistoia un Sigisbuldo console vi fu un Sigisboldo che forse prese parte, come abbiamo

fosse un uomo intelligente; l'Arfaruoli dice che era un *valentuomo e notaio*, e da un contratto del 1270 apparisce che sostenne un pubblico ufficio e che fu *sindicus communis Pistoriensis*.¹ Pochissime notizie ci rimangono sopra la prima età di Cino: sappiamo che la sua istruzione fu affidata a Francesco da Colle grammatico, che sotto di lui si fece *ottimo umanista e perfetto oratore*, e possiamo supporre che la principale occupazione di quel tempo fu lo studio dei classici latini, dal vedere che se ne mostra buon conoscitore nella sua *Lectura in Codicem*. Scrisse poesie fino dalla sua giovinezza, ma, fosse desiderio di seguire la tradizione paterna, o perchè l'esercizio della giurisprudenza era una fra le poche professioni che potevano aprire largo campo di potere e di onori, anche Cino come molti altri poeti del suo secolo si dette agli studi del diritto. E forse intraprese tale via

già osservato anteriormente, alla compilazione dell'antico Statuto Pistoiese, ma chi ha la pratica delle carte dell'Archivio Comunale di Pistoia vedrà che questo era un nome assai usitato, e che non se ne può dedurre che appartenesse alla famiglia del nostro poeta giureconsulto.

¹ Archivio Comunale di Pistoia. Vol. di contratti dal 1287 al 1403 detto il Nicchio Rosso. Opera di S. Iacopo. Pare che la casa natale del Sinibuldi fosse posta nella parrocchia di S. Maria Cavaliera, e che poi fosse gettata a terra nell'anno 1527 per rifare il palazzo di piazza; ma secondo l'Arfaruoli in seguito di tempo dimorò nella parrocchia di S. Ilario in una casa che gli fu lasciata nel 1284 dal suo parente Giovanni d'Arrighetto, posta sulla Brana che allora scorreva nel lato orientale della città, e però venne soprannominato Cino dalla Brana.

dietro i consigli di Dino di Mugello, suo strettissimo amico, ¹ il quale frattanto era stato nel 1279 invitato dal Comune di Pistoia, a leggere per cinque anni diritto Romano nel pubblico studio che già nella città si era aperto. Non sappiamo con precisione in quale anno Cino cominciò gli studi universitari; ma certamente sul finire del secolo XIII. ² Frequentò lo studio Bolognese e fu scolare, siccome mostra nelle sue opere, ³ di Francesco d'Accorso, di Lambertino dei Ramponi, e di Dino. ⁴ Durante la lunga dimora che

¹ Cino. — Com. in Cod. non dubium. Cod. 1, 14. — cautio. Cod. 2, 13, n° 3. — in minorum. Cod. 2, 41, n° 9. — non est iuris. Cod. 2, 57. — dies festos. Cod. 3, 12. — si quis. Cod. 3, 32.

² Il Papadopoli (Storia della Università di Padova vol. 1, lib. 1, c. 1, n. VII), fondato sulla autorità di altri storici di poco conto (Pignorio — In Eclogis rerum Patavinarum), afferma che Cino avanti di frequentare lo studio Bolognese aveva studiato diritto nella scuola di Padova, e che vi fu rigettato nell'esame di laurea. Ma nessun documento dà base a tali affermazioni; apparisce dalle opere di Cino che compì il suo corso di studi nella Università Bolognese, ed è inverosimile che preferisse a questa Università ormai così celebre, che radunava i migliori insegnanti e che vi aveva chiamato allora lo stesso Dino, quella meno famosa, e più lontana di Padova. Peraltro non mette il conto di occuparci ulteriormente di questo argomento, avendone già parlato nello stesso senso il Ciampi.

³ Cino. — Com. in Cod. cunctos. Cod. 1, 1, n° 4. — ex libris Cod. 3, 33.

⁴ Forse Cino ascoltò in Bologna qualche lezione di diritto canonico da Giovanni d'Andrea suo amicissimo. (Cino — Com. in Cod. causa quae Cod. 1, 3. — si qui ex consensu. Cod. 1, 4. n° 11).

da scolare fece in Bologna, si andò maggiormente stringendo il legame di affetto che forse lo univa già a Dino, e che è una vera riprova della comunanza di vita, e della familiarità che esisteva fra il professore e lo scolare nelle nostre università medioevali.

Ebbe Cino per compagni di studio Giovanni Calderino Bolognese, Iacopo Butrigario, e Ranieri da Forlì; udì la famosa disputa che tenne Dino con Francesco d'Accorso *quae totum studium Bononiensem in iurgium movit*; ¹ e, o da scolare, o molto più probabilmente dopo che fu licenziato, udì nella stessa Università la lezione che nell'anno 1300 vi fece Pietro da Bellapertica, allorchè era di passaggio per andare a Roma al Giubileo, *quum dominus Bonifacius Papa octavus fecit totum orbem peregrinari Romam*. ² Dopo avere compiuto in otto o nove anni il corso reso obbligatorio per lo Statuto del 1252, sostenne in Bologna l'esame privato, la prima delle due prove che dovevano darsi per ottenere il grado di dottore. ³ Esso

¹ Cino — Com. in Cod. suspectos. Cod. 5. 43.

² Cino. — Com. in Cod. un. Cod. 7. 47.

³ Dopo avere ritenuto come cosa probabile che Cino compisse i suoi studi nella Università Bolognese negli ultimi anni del secolo XIII, è qui necessario esaminare alcuni fatti che vengono dallo Scarabelli (op. cit. p. 37) riferiti alla vita di Cino, e che abbatterebbero totalmente questa nostra asserzione. Lo Scarabelli infatti scrive che « nel 1289 gli scolari (in Bologna) proposero, e il Comune pagò lire cento a Cino da Pistoia per la lezione del civile, e centocinquanta all'Altigrado pel canonico; mirabile il Cino che lascia il doppio salario e la casa avuti in patria fino dal 1284, e si scusa di non accettare cento once d'oro

ci dà notizie assai abbondanti di questo esame; ¹ ci dice che vi assisterono Martino Sillimano, e Lambertino dei Ramponi, e che il primo di questi dottori mosse qualche seria obiezione alle sue risposte. Fosse per questo risultato o per le non indifferenti spese che erano necessarie a chi otteneva la laurea dottorale, troviamo che si accinse all' esame pubblico (conventus) soltanto nell' anno 1314, dopo avere già compiuta la sua *Lectura in Codicem*. ²

dal re di Napoli per stare in Bologna che gli rendeva accrescimento d'onore e di fama ma appena la metà di utile. » Di più a pag. 65 scrive « Cino insegnò dieci anni semplice licenziato, e mise così insieme i denari per la laurea. » Ma questi nuovi fatti non hanno, per quanto sappiamo, base documentale; niuno altro storico ne parla. e stanno in opposizione a dei fatti accertati, e sicuri. Essendo nato il Sinibuldi verso il 1270 come poteva nel 1284 leggere diritto nello studio Pistoiese, avere già compiuti i suoi studi, avere udite in Bologna le lezioni di Francesco d'Accorso che era allora in Francia, e di Dino Mugellano che ancora non aveva cominciato il suo insegnamento universitario? Trovo infine che questi fatti sono dal Sarti (*De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus*. P. 1. p. 233, 410, 411) e dal Savigny invece riferiti a Dino dei Rossoni col quale avrà forse lo Scarabelli confuso il nostro Cino.

¹ Cino. — Com. in Cod. ex libris Cod. 3. 33.

² Il Witte (Cino da Pistoia giurista. Monografia inserita nella edizione delle Rime di Cino curata dal Fanfani) se ne maraviglia e non ne sa trovare la ragione: ma intanto è certo che dietro quella prima prova Cino era già abilitato a insegnare, e soltanto gli era proibito di portare la veste talare — (Coppi. *Le Università Italiane nel Medio Evo*).

Così dall'anno 1300 giungiamo fino all'anno 1307 senza avere più notizia di Cino, il quale si era ritirato in Pistoia presso alla sua Selvaggia de' Vergiolesi, cercando di dimenticare col suo amore le terribili lotte municipali, e le stragi che turbavano questa fiera città. ¹ Sorgevano allora le tristi divisioni dei Bianchi

¹ Riguardo alla Selvaggia può sollevarsi la stessa questione discussa riguardo alla Beatrice Dantesca, se cioè sia realmente esistita, se sia o no una persona storica. La questione è fondamentale, e nello stato in cui si trovano gli studii della storia Pistoiese, e le rime di Cino è molto ardua a farsi; ma intanto anche all'infuori delle poesie del Sinibuldi fra gli scrittori contemporanei il Petrarca nomina la Vergiolesi nei versi (Trionfi d'Amore, cap. 4^o)

Ecco Dante, e Beatrice; ecco Selvaggia,
Ecco Cin da Pistoia, Guitton d'Arezzo.

Può forse dubitarsi se il nome di Selvaggia sia il vero, oppure sia creato dal poeta per indicare la natura austera e rigorosa di questa donna, che rendeva tristi e dolenti le rime del poeta Pistoiese. Ma non ostante che il medesimo dubbio sia già stato promosso anche di fronte al molto più comune nome di Beatrice, (Perez. — *La Beatrice svelata*. Palermo 1866, p. 81), pure riteniamo che il nome di Selvaggia non può essere una invenzione del poeta. Anzi tutto è noto come in antico i nomi si desumevano dalle cose naturali, da fatti, e qualità personali, e le perifrasi e spiegazioni del nome dell'amante usate dal poeta, come dice il D'Ancona (Edizione della Vita Nuova dell'Alighieri. Pisa p. 60), non sono che ingegnose speculazioni sulla virtù dei nomi e sul loro recondito significato, di che si hanno molti esempi. Il nome di una Selvaggia si trova ricordato in un catalogo della confraternita della Madonna delle Porrine di Pistoia dei primi anni del secolo XIV. (Ciampi — *Notizie inedite della sagrestia Pistoiese*

e dei Neri, ma esso non si trova mai ricordato tra quei feroci che fomentavano gli odii di parte, e invece raro esempio di moderazione, fatta parte per se stesso, attendeva a Selvaggia, e alla sua lirica amorosa. Fra tante scene di sangue la storia contemporanea del nostro Comune non registra che questa storia d'amore, ma d'un amore triste, e sventurato. Questo fatto ha una influenza grandissima sulla vita e sull'ingegno del Sinibuldi, e però sarebbe della massima importanza il conoscere con certezza la figura e l'immagine di questa donna che prende parte principale nella vita del nostro poeta, che ne risveglia i più alti sentimenti, che non è dimenticata neppure nel lungo esilio, e che rimane principale ricordo di una sospirata giovinezza al poeta stanco della vita e degli uomini. Cino non ne dà sufficiente notizia perchè, come egli scrive, non vuole che di lei parlino le anime volgari; manca il sussidio di ogni altro documento storico, e però quelle osservazioni che potrò raccogliere in proposito, saranno esposte come semplici congetture.

dei belli arredi p. 132), e lo stesso nome è ripetuto in un documento Pistoiese del 1357 (Archivio del Patrimonio Ecclesiastico di Pistoia. Libro di Entrata e Uscita dell'Opera di S. Giovanni dal 1353 al 1357 c. 411 retr). Infine è da notarsi come Cino fa presentire che quello sia il vero nome della sua amante nel verso (Sonetto 8^o)

Se 'l vostro cor del forte nome sente

e nella Canzone 21^a scrivendo

Selvaggio n'è 'l bel nome

Nè fuor di sua proprietà lo tiro,

S'ancor vo' dir selvaggia, cioè strana

D ogni pietà, di cui siete lontana.

Non sappiamo con precisione l'epoca nella quale cominciò a manifestarsi l'amore di Cino; se si manifestasse appunto nell'anno 1296 come afferma l'Arfaruoli, ¹ o in un altro anno poco importa a sapersi. In ogni modo pare quasi certo, come esso afferma, che cominciasse durante la vita universitaria di Cino. Benchè sarebbe più conveniente esaminare la natura del suo amore, dopo avere conosciuta a fondo la lirica amorosa di Cino, e trattando in un capitolo a parte delle sue rime, pure per bene intendere il carattere del Sinibuldi e illustrare più completamente la sua figura, sarà utile esporre qui alcune considerazioni che si riferiscono alla natura del suo amore.

Questo suo amore riproduceva aridamente, e senza ombra di una impronta individuale il senso cavalleresco di devozione alla donna, comune ai trovatori e ad alcuni dei suoi contemporanei? L'amore di Cino era un affetto calmo, ideale, e da filosofi come quello Dantesco? Era sensuale, classico, e pagano come quello del Boccaccio? O forse ondeggiante risentiva qualche cosa di entrambi come quello del Petrarca? È difficile rispondere completamente a queste domande, e la difficoltà nasce in gran parte dal fatto che non possediamo ancora una raccolta completa ² delle poesie di Cino, e nella quale queste

¹ Arfaruoli. — Estr. cit. Vedi il documento di n° 9.

² Abbiamo detto che non possediamo ancora una raccolta completa delle rime di Cino, e difatti mancano alla edizione del Fanfani fra le altre le seguenti poesie.

Due Sonetti pubblicati dal Witte nel vol. XLII degli

sieno separate da altre di contemporanei e anche di posteriori poeti che vi sono confuse. Per parlare dell'amore di Cino però deve aversi riguardo soltanto alle sue vere poesie, e tralasciarne tante altre piene di artificio, nelle quali si trova più un affetto finto che profondamente sentito. Inoltre devesi anche avere riguardo al rapporto in cui il poeta Pistoiese stava colle scuole liriche del suo tempo. Esso stava fra mezzo alla scuola Toscana dell' Alighieri, e la scuola Bolognese del Guinicelli, e dalla prima ritraeva l'esposizione vergine del sentimento che traboccava dall'anima, e però scriveva

Io dico che per grazia mi concede (Amore)
Ch'io tragga dal mio cor ciò ched'io canto: ¹

sapeva come l' Alighieri — a quel modo che detta

Annali di Vienna. Anzeige-Blatt fur Wissenschaft und die Kunst n. XLII, 1828.

Due Sonetti pubblicati per le nozze Tonti e Franchini. Pistoia 1829.

Una Canzone ricordata dal D'Ancona come cosa di Cino (Nuova Antologia. 1867 fasc. I. La politica nella poesia dei sec. XIII e XIV).

Una Ballata dallo stesso d'Ancona (Edizione della Vita Nuova fatta in Pisa p. 65) e dal Carducci attribuita a Cino.

Una Ballata pubblicata dal Trucchi (Poesie Italiane dei primi due secoli v. I, p. 287).

Invece nella edizione del Fanfani si trovano dati per inediti dei Sonetti, stampati poche pagine avanti alla Appendice delle rime inedite, come i Sonetti 101 e 12 della Appendice, i quali hanno soltanto poche varianti nella dizione.

¹ Cino. — Rime Son. 14.

dentro andar significando. — Dalla scuola Bolognese invece ritraeva la parte razionale, e riflessiva; però per parlare dell'amore di Cino devonsi separare questi due gruppi di poesie, e attenersi a quelle ove spicca il prodotto vergine dell'anima del poeta, ove si riscontrano dei tratti incisivi, di vero e forte sentimento, e tralasciare le altre ove è l'opera della riflessione, nelle quali Cino obbiettivando l'amor suo l'analizza finamente. Confondendo l'una coll'altra queste due specie di poesie, tutto torna all'oscuro, e riesce difficile definire se in questo amore si racchiase un vigoroso sentimento o una finzione poetica.

L'amore di Cino non spira quasi mai allegrezza e contento, e fa vibrare le più dolenti corde dell'animo: Selvaggia contro l'amante

. si volge di fiero talento
Fortemente sdegnata ed adirata, ¹

e il poeta con doloroso metro scrive

Oimè lasso! or sonvi tanto a noia
Che mi sdegnato sì come inimico,
Sol perch'io v'amo, et in ciò m'affatico
Nè posso disamar sì bella gioia? ²

Ma questo sdegno che il poeta chiama — bello, utile,
ed alto — gli

. crescea l'intenza
D'odiar lo vile, e d'amar l'alto stato. ³

¹ Cino. — Rime. Son. 35.

² Cino. — Rime Son. 25.

³ Cino. — Rime Canz. 14.

Mirare la sua donna è il suo conforto, e quando vede che

. sen vola 'l Sole

Et apparisce l'ombra,

Per cui non spera più la dolce vista ¹

cade sgomento invocando la morte. I suoi versi sono ispirati a malinconia, e però non vuole il poeta che vadano fra la gente « facendo altrui noia. ² » Egli dispera della sua vita, e dopo aver fortemente contrastato alla Morte in una bella e terribile canzone, ³ dice di sopportarla soltanto per la speranza che nel momento del morir suo Selvaggia forse lo piangerà. ⁴ Esso non vive una allegra giovinezza, ma « nel tempo rio dimora, tuttavia aspettando peggio ⁵ » e in un eccesso di dolore giunge perfino a scrivere

Ora sia maledetto

Lo giorno, l'anno, e 'l tempo ch'io nascei.

Ah! disdegnosa morte

Perchè non me ne porte

Da che portar finalmente men dei?

Ben vorrei che ulissi mia preghiera.

Morte, per Dio, m'ancidi. ⁶

Lontano dalla patria e dalla sua donna il suo pensiero

. Allor passa li monti, e ratto vola

Al loco ove ritrova il cor la mente, ⁷

e quando torna « il gioio tempo, e la fresca verzura

¹ Cino — Rime Canz. 4.

² Cino. — Rime Canz. 5 e 7.

³ Cino — Rime Canz. 39.

⁴ Cino. — Rime Canz. 5. Son. 53, 55, 62, 64. 138.

⁵ Cino. — Rime Son. 61. Canz. 5, 7.

⁶ Cino. — Rime Canz. 28.

⁷ Cino — Son. 34, 67.

n' invita a gioia, e bene, e ognuno va per mirare la donna che ana, » allora l'anima sua s' infiamma d'amore e di nuovo perde la pace. ¹ Sembra che il poeta raffiguri la sua donna ad un bel Cavaliere armato d'una tagliente spada d'amore, ² onde « tutti sono uccisi, o ne senton campar l'anima strinta. » L'amore di Cino è elevato; non chiede alla sua donna che di mirarla, e

. ponerle mente
Poi di ritrarne rime e dolci versi ³

È un amore profondamente sentito, e a coloro « che sono così *giudei* che non credono al suo dire senza

¹ Cino. — Rime Canz. 22.

² Cino. — Rime Son. 110. Il Ciampi e il Fanfani intendono che questo sonetto debba riferirsi a un Cavaliere rimasto vincitore in un torneo; ma non corrisponde a tale interpretazione la sostanza della poesia, e inclinerei a ritenere che nel bel Cavaliere si rappresenti Selvaggia, come così veniva rappresentata la Beatrice di Monferrato da Rambaldo de Vaquieras. Ciò è spiegato dall'attribuirsi al Cavaliere — la tagliente spada d'amore — e dall'ultima terzina. Forse così Cino voleva simboleggiare l'orgoglio, e la fierezza della Vergiolesi. Il Visconte de Batines invece vedendovi ricordata Pisa credè che il Sonetto si riferisse alla storia Pisana. (Archivio storico. Appendice num. 17 e 18 anno 1847 Dispensa XXIV). Peraltro per risolvere i dubbi sarebbe necessario esaminare il sonetto — Molto li tuoi pensier mi paion torti — scritto in risposta a Cino da M. Guelfo Taviani, e che è nella Casanatense di Roma in un manoscritto così segnato n° D. V. 5. fog. 94 e 95.

³ Cino. — Rime Son. 39.

prova, ¹ » il poeta chiede soltanto che guardino come i suoi occhi hanno perduto il loro valore. Nell'amore di Cino vi è un forte sentimento, e però nella sua poesia va a perdersi la veste convenzionale dei trovatori, e dei Siculi, il fraseggiare occitanico di Buonagiunta, ² e vi si deve ammirare soprattutto, la spontaneità e la semplicità della ispirazione. ³ Non scendiamo peraltro qui a esaminare le poesie di Cino nelle quali filosoficamente analizza le condizioni dell'amore, ⁴ e quelle, nelle quali fa una accurata analisi psicologica precludendo al Petrarca, perchè non possono servire di schiarimento alla sua vita.

Selvaggia ci si rivela come una austera figura di donna che incute timore all'amante. Nella vecchia Pistoia del secolo XIV piena di figure terribili, questa donna apparisce al di sopra di tutte, ma anche essa è sdegnosa, fiera del suo orgoglio, e non porge un profondo contrasto colla società del suo tempo. Essa ci si mostra assai diversa dalle amanti cantate dai poeti contemporanei al Sinibuldi. Poche donne del secolo XIV conosciamo veramente perchè l'importanza del sesso femminile cominciò coi primi aliti del Rinascimento italiano, ma insieme alla Beatrice, alla Laura, e alla Fiammetta ha una vera importanza anche la figura della Selvaggia.

¹ Cino. — Rime Son. 37.

² Isidoro del Lungo — Dino Compagni e la sua Cronica v. 1, p. 1. p. 468. — Bartoli. — I primi due secoli della letteratura Italiana p. 314.

³ Renier. — La Vita nuova e la Fiammetta p. 79.

⁴ Cino. — Rime Son. 150.

Dall'analisi già fatta risulta che l'amore di Cino non discendeva alla nuda realtà come quello del Boccaccio, non era l'amore dell'umanista, non era ancora l'amore dell'uomo del Rinascimento, e neppure un affetto finto come quello trovadorico, ¹ ma un amore ideale, pieno di rispetto per la donna, e che ci mostra l'elevatezza morale che essa aveva allora nella società. Il suo amore si distingue da quello dell'Alighieri e del Cavalcanti, perchè nel fondo vi è sempre qualche cosa di triste, e di serio, perchè la sua nota fondamentale è la malinconia. È molto difficile peraltro fare un vero e proprio esame dell'amore di Cino, perchè, mentre Dante ne lasciava la sua storia nella Vita Nuova, e il Petrarca ne descriveva i più minuti avvenimenti, ² Cino non fa una pittura di tutti gli incidenti del suo amore, colle circostanze di tempo e di luogo in cui avvennero. ³

¹ Cino, a ses sonnets dans le goût provençal sur la beauté et l'amour, ajoute *des poésies* plus émues sur les — douleurs de l'amour, — sur — l'exil, et les douleurs civiles — sur la mort de Selvaggia, sa maitresse. (Gebhart. — Les origines de la Renaissance en Italie. Paris 1879 p. 297).

² Mézières. — Pétrarque p. 112.

³ Questa difficoltà apparirà ancora maggiore quando si pensi che nella lirica di Cino bisogna sempre distinguere le poesie che si riferiscono all'amore con Selvaggia, da quelle che sono state scritte dal poeta in occasione di altri amori.

Debbo alla rara cortesia del Prof. Giosuè Carducci la notizia che nella Bibliothéque de Genève fra il 1818 e il 1820 vi è un articolo riguardante la lirica di Cino. ma per l'insufficienza delle nostre biblioteche non sono riuscito a poterlo consultare.

Regna ancora molta incertezza sull'epoca della morte di Selvaggia, ma l'opinione comune che morisse durante l'assedio della Sambuca sostenuto da Filippo Vergiolesi di lei padre contro i Neri di Pistoia, non ha molto fondamento. E difatti da varie poesie di Cino risulta che visse anche molto dopo l'assedio della patria, ¹ ed anzi che viveva ancora nel 1313 quando Uguccione della Faggiuola tentò di occupare Pistoia. ² Da queste poesie ricaviamo ancora che Selvaggia morì non già in Pistoia, donde era stata bandita insieme col padre, ma nella montagna Pistoiese, ³ e che durante l'esilio il poeta tornò a rivederla per l'ultima volta. ⁴ Onde è che il viaggio di Cino alla di lei tomba ⁵ dovette essere molto posteriore al tempo comunemente assegnato dagli storici; non può essere stato fatto mentre nel 1310 si avviava a Roma spedito da Arrigo di Lussemburgo, ma forse quando nel 1318 fu incaricato dal Comune di Pistoia di occupare alcuni castelli della montagna.

È qui peraltro assai importante esporre una congettura che ha qualche apparenza di verità, e che non crediamo fatta da altri. Abbiamo qualche motivo da poter supporre che Selvaggia fino dall'anno 1300 fosse già sposata ad un altro Pistoiese. Cino scrive alla sua

. fatta siete sposa
Il temporal v'invita oma' d'amore.

¹ Cino. — Rime. Son. 34. Canz. 8, 16, 21.

² Cino. — Rime. Canz. 21.

³ Cino. — Rime. Canz. 14.

⁴ Cino. — Rime. Son. 67.

⁵ Cino. — Rime. Son. 75, 79.

donna e lamenta di essere vissuto invano nella speranza di essere compensato del suo lungo affetto. ¹ E il nome del suo sposo probabilmente ci è conservato dall'anonimo scrittore delle Storie Pistoiesi, il quale, parlando di Focaccia dei Cancellieri Bianchi, scrive e 'l Focaccia avea per moglie la figliola di M. Lippo (Vergiolesi) . . . ² » Esso era quel Messer Fo-

¹ Cino. — Rime. Son. II dell' Appendice di rime inedite aggiunta dal Fanfani.

² Anonimo. — Storie Pistoiesi. v. I, p. 8. — Questa espressione è contenuta anche nei manoscritti Fiorentini di queste storie. Più chiaramente il Tedici (Storia di Pistoia. manoscritto della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia B. 131, fol. 4 retro) scrive « Et Focaccia ha per moglie la figliola di M. Filippo Vergiolesi. » L'Ammirato (Historia della famiglia Cancelliera di Pistoia. Firenze, Fortunati 1627 pag. 11) dice testualmente. « I Neri proposero di ucciderlo (il Focaccia): ma trovato in luogo di lui nella casa di Lippo Vergellesi suo suocero uno cavaliere di nome etc. » Il Franchi (Priorista Pistoiese manoscritto contenuto nell' Archivio Comunale di Pistoia al volume segnato V, Z. fol. 116) dice che M. Filippo Vergiolesi era suocero del Focaccia, e al volume segnato C alla famiglia Cancellieri fol. 59 retro, scrive « Vanni detto Focaccia di M. Bertacca di M. Rinieri Cancellieri Bianchi ebbe per moglie madonna . . . di M. Filippo di M. Soffredi Vergiolesi » Faccio osservare che i puntolini nel luogo del nome della Vergiolesi vi sono anche nel testo. Nelle storie Pistoiesi dell'Arfaruoli il Focaccia è ricordato come suocero di Filippo Vergiolesi (pag. 243, vol. I) e come cognato di Freduccio fratello di Selvaggia (pag. 244).

Un altro indizio che l'amante di Cino era sposa, si ricava dal fatto che, come il Petrarca (Mézières. Pétraïque pag. 42), designa sempre la sua Laura, la sposa del De-Sale

caccia di Bertacca dei Cancellieri Bianchi, ricordato

coi nomi di — Donna e Madonna — nel medesimo modo Cino chiama la sua Selvaggia. è solo in alcune poesie (Ballata 2, Sonetti 11, 15, 17) che probabilissimamente appartengono alla sua prima gioventù la designa come — Donzella o Giovine. — Per questo matrimonio di Selvaggia però forse il Sinibuldi addolorato scriveva (Sonetto 84)

E senza creder d'aver frutt' omai,
Sol di vedere il fior era 'l diletto
Nè ad altro, ch' a quel, già mi pensai.

Questa ipotesi, che non ci sembra così affatto priva di fondamento, spiegherebbe sufficientemente perchè le rime di Cino sieno quasi tutte meste e dolenti, e darebbe la ragione per cui la Vergiolesi non corrispondeva troppo all'amore del poeta Pistoiese. Selvaggia maritata si dovette chinare in un prudente e rigoroso riservo, come Laura di fronte al Petrarca (Mézières Pétrarque p. 110) (Petrarca. — De Contemptu mundi Dial. 3), ed evitare qualunque fatto che potesse aumentare la passione dell'amante, e mostrarla pietosa verso di lui. Dovette cercare di nascondere quell'amore che già prima i suoi concittadini conoscevano. (Cino. Rime 124, 2a quart.)

Ma a questa ipotesi del matrimonio fra la Vergiolesi e il Cancellieri si potrà promuovere l'obiezione, che invece di trovare Selvaggia allontanata dal padre e dalla propria famiglia, si trova invece insieme con lui l'anno 1308 nell'assedio del castello della Sambuca. A questa obiezione peraltro è facile dare una risposta, ed è che Selvaggia seguì il proprio padre insieme anche a Focaccia dei Cancellieri. E difatti ho trovato in un volume di contratti esistente nell'Archivio Comunale di Pistoia (Vedi il Nicchio Rosso. Opera di S. Iacopo fog. 99), che un Lencius Cini e Vannes Cancellierii capitanei Rocche et Castri Sambuche fecero la consegna del castello, che era di proprietà di Filippo Vergiolesi, agli Anziani populi civitatis Pistorii,

anche dall' Alighieri nel canto 32° dell' Inferno col verso

Non Focaccia, non questi che m'ingombra ¹

il dì 3 marzo dell' anno 1311. Il Cancellieri dunque godeva la fiducia dei Vergiolesi, ottenendo il comando della fortezza, e rappresentando Filippo Vergiolesi nella resa della medesima. Il Focaccia dovette però fare parte di quei — consorti — che, come dicono le storie Pistolesi (v. I. p. 77. c. 82), furono cacciati insieme ai Vergiolesi dalla patria, e che con essi difesero i castelli di Piteccio e della Sambuca.

In questo proposito essendo il nostro principale fondamento la storia Pistolese dell' Anonimo, mi si potrà anche muovere l' obbiezione che si è dubitato della sua autenticità dopo che sono state dimostrate apocrife tante altre cronache medioevali delle nostre città. Ne hanno dubitato lo Scheffer-Boichorsts (*Florentinier studien*. Leipzig 1874, c. 2. 140), e lo Knoll (*Beiträge zur italienische historiographie in vierzehnten jahrhundert*. Göttingen. 1876 1); ed è un fatto che queste storie furono per la prima volta stampate da quelli stessi Giunti di Firenze che avevano pubblicata la apocrifa Cronaca dei Malespini. Ma intanto delle Storie Pistolesi esiste un manoscritto che appartiene secondo ogni probabilità al secolo XIV, (Manoscritto contenuto nella Biblioteca Nazionale di Firenze cl. XXV, Cod. 28). Inoltre, (Prefazione alla edizione delle Storie Pistolesi), il *Chronicon Pistoriense* di Giannozzo Manetti (*Muratori. Rerum Italicarum scriptores* v. 19. p. 985), e di più la Storia di Pistoia del Tedici, non soltanto attingono dal contenuto delle Storie Pistolesi, ma perfino usano non di rado le medesime locuzioni, facendone supporre facilmente la preesistenza. Sembra anzi che il Manetti alluda a quelle antiche Storie, parlando di una certa vecchia cronaca Pistoiese da cui traeva notizie.

¹ Alighieri. — *Divina Commedia. Inf. c. 32.*

e da lui posto nel girone dei traditori come uno dei più famosi che avevano vissuto al suo tempo. Era questi, come dice lo storico Pistoiese ricordato « ¹ uomo prode e gagliardo molto di sua persona, del quale forte temeano quelli della parte Nera per la sua perversità, perchè non attendeva ad altro ch' a uccisioni e ferite. » E della sua ferocia noi abbiamo numerose riprove somministrate dalle medesime storie; il Focaccia era tale da potere resistere all'ardire di Vanni Fucci; esso era il più terribile di parte Bianca che avesse Pistoia, ed era sempre pronto alle uccisioni e alle rapine. In breve tempo per vendetta della morte di M. Bertino fratello di Filippo Vergiolesi uccise M. Detto di M. Sinibaldo dei Cancellieri Neri, e Dettorino di M. Re dei Rossi. E tanti erano i suoi delitti, che i Neri e specialmente il tremendo Vanni Fucci lo volevano morto; ma egli astutamente gli andava schivando, e a chi lo riprendeva di viltà rispondeva che era meglio dire ² « quinci fuggia il Focaccia, che quivi fu morto il Focaccia. ³ »

¹ Anonimo. — Storie Pistoiesi v. I. p. 7.

² Anonimo. — Storie Pistoiesi v. I. p. 8.

³ È molto incerto benchè da taluni (Perrens. — Hist. de Florence, v. 3. p. 215. — Guerzoni. — Il primo rinascimento) si affermi senza ombra di esitazione, che la Vergiolesi scrivesse rime amorose in risposta a quelle del Sinibuldi, e questa credenza è nata dal solo vedere stampato come cosa di Selvaggia un madrigale (Cino. — Rime. p. 227) in cui la donna risponde al parlare amoroso del cavaliere. Ma oltre non essere strano di trovare alcune (Ballata 9^a) fra le rime di Cino, in cui parla la donna in prima persona.

Oltre a potere affermare con qualche probabilità di verità che nell'anno 1300 Selvaggia era già sposa di Focaccia dei Cancellieri, è facile e verosimile supporre che anche Cino fosse unito in matrimonio con Margherita degli Ughi, quando si pensi che nel 1325 Mino loro figlio, certamente più che ventenne e già padre alla sua volta, prendeva parte al tradimento di Pistoia, aprendo le porte a Castruccio Intelminelli. ¹ Mentre abbiamo potuto delineare, sebbene con molta incertezza, la figura della Vergiolesi, non è possibile neppure di fare altrettanto per la Margherita degli Ughi. Noi la conosciamo appena: essa è ricordata nel testamento di Cino ma non nelle di lui opere. Sappiamo peraltro che dalla loro unione nacquero cinque figli, Mino traditore della patria, Diamante moglie di Marco Tebaldi, Beatrice sposa di Arrigo della Torre, ² Gio-

è a osservare come spesso nella antica poesia le ballate, e i madrigali erano composte a guisa di dialogo fra la donna e il cavaliere, e che però possono anche le due ricordate rime di Cino rientrare in questa specie di poesie. Nè è neppure sufficiente a convincere del contrario la prima quartina del Sonetto 1^o, in cui Cino ricorda — il bel dire di Selvaggia — che umil rende ogni empia fera.

¹ Non stò a mostrare come, e perchè il pubblico di quella età che conosceva questi amori di Cino e della sposa del Cancellieri (Cino. — Rime Son. 124, Canz. 27), non si commovesse, e non ne fosse turbata la morale pubblica, perchè ciò è stato spiegato abbastanza da molti scrittori in relazione agli amori dell'Alighieri, e del Petrarca.

² Troviamo che nel 1321 Margherita degli Ughi fa quietanza a Bertina Mercati di Valdibure per rogito di S. Carlo di S. Spada. (Archivio di S. Iacopo tra le scritture della famiglia Sigiboldi).

vanna moglie di Schiatta Astesi, e Lombarduccia.

L'amore di Cino aveva raggiunto colla giovinezza il grado maggiore d'intensità; ed appunto perchè si rammodava con quella epoca felice della sua vita, rimase nel cuore del poeta almeno come un ricordo indelebile della gioventù, non ostante questa separazione dei due amanti. Nella età più avanzata forse lo conservò soltanto come una specie di culto per la sua donna, e a grado a grado alle rime amorose incominciò a succedere la poesia politica, le canzoni ad Arrigo, la satira contro Napoli, il sonetto ai Romani ed altre simili rime. ¹ Accanto all'amore per Selvaggia troviamo anche degli altri amori ² certamente meno ideali del primo, ma furono passioni passeggere, e cominciarono a prender campo quando fu

Fatto per greve esilio peregrino, ³

¹ Che Cino avesse composta la maggior parte delle sue rime nel secolo XIII. e che fosse già avanti il 1300 famoso poeta, ci sembra che resti provato da un passo delle Chiose che Francesco da Barberino fece nel 1296 ai Documenti d'Amore (Codice Barberiniano), e che si riferisce ai poeti più illustri del suo tempo. Nel documento che tratta dei modi di tenere la conversazione, è notevole il seguente passo della Chiosa, pubblicata completamente già da C. Bartsch. (Jahrbuch für romanisch. literat. XI, 44) — Et de modernis, ut notarii Iacobi, Guittonis de Aretio, Dñi Guidonis Guinizelli, Guidonis Cavaleantis, Dantis Arigherii, Dñi Cini de Pistorio, Dini Compagni, et multorum proborum, dicta et actus; que si non dormieris, poteris recenseri. —

² Cino. — Rime. Son. 18.

³ Cino. — Rime. Son. 87.

cioè quando l'afietto per Selvaggia dovette naturalmente trasformarsi. Quelle passioni non riuscirono mai a cancellare le tracce indelebili del primo amore, onde Cino scriveva a Dante che lo riprendeva delle nuove tendenze

Nè dalle prime braccia dispietate
Onde 'l fermato disperar mi solve
Son mosso.

Fino dall'anno 1300 probabilmente Cino era tornato in Pistoia dopo aver compiuti gli studi universitari; prese allora parte agli affari pubblici, e nel 1307 fu assessore delle cause civili per il quartiere di Porta Guidi, *grado degnissimo* secondo l'espressione dell'Arfaruoli. ¹ Ma questo ufficio come vedremo, dovette essere per quel tempo di una straordinaria difficoltà ed importanza, per le gravi condizioni in cui la città si trovava. Fa raccapriccio il leggere le prime pagine delle storie Pistolesi dell'Anonimo, perchè non sono che descrizioni di battaglie intestine, di uccisioni, di incendi, e di rapine. Campeggiavano in Pistoia le tremende figure di Vanni Fucci de' Lazari, di Simone Cancellieri, di Zazzera dei Tebertelli per la parte Nera, e di Focaccia dei Cancellieri Bianchi, figure indomabili, ferree, veramente medioevali, che spargono una luce sinistra sulla storia del nostro Comune. « Les dissensions intestines, scrive il Perrens, ² qui troublaient

¹ Nei primi anni del secolo XIV e avanti l'assedio del 1306 Bartolomeo Sinibuldi zio di Cino veniva innalzato per elezione popolare all'Episcopio di Pistoia.

² Perrens — Histoire de Florence v. 3, p. 7.

Florence, n'etaient que jeux d'enfants au prix de celles qui ensanglantaient Pistoie. » Non passava quasi giorno in cui non si commettessero atroci vendette, dopochè l'anno 1300 si era cominciato colla trista divisione dei Bianchi e dei Neri, e il Potestà dovette rifiutare la signoria, tanto la città era trascorsa in mal fare. ¹ Tranne Firenze e Pisa, non vi è città Italiana contro la quale l'Alighieri nel suo alto sdegno abbia inferito quanto contro Pistoia, che desiderava vedere — incenerata; ² — essa era degna tana al bastardo dei Lazzari, ladro alla sagrestia dei belli arredi. ³ In così tristi condizioni Cino aveva assunto in patria l'ufficio di giudice, e intanto, ai mali interni cominciavano ad aggiungersi anche i mali esterni.

Col crescere in potenza nella vicina Firenze della parte dei Cerchi anche in Pistoia erano stati cacciati i Neri, ⁴ e vi si teneva alto il vessillo imperiale; ma l'opera subdola di Carlo Valesè, le arti di Bonifazio VIII, e il trionfo successivo dei Donati in Firenze ne affrettarono la caduta. ⁵ Dopo l'esilio dei Ghibellini

¹ Anonimo. — Storie pistolesi 1. 15.

² Alighieri. — Inf. c. 25.

³ Alighieri. — Div. Com. Inf. c. 24. Anche il fiero Cecco d'Ascoli (Acerba. lib. 2. c. 5). si volgeva contro Pistoia rimpiangendo la sua decadenza morale.

⁴ Pistoia in pria di Neri si dimagra — Poi Firenze rinnova genti e moli — (Alighieri. Div. Com. Inf. c. 24).

⁵ L'Orsa (Pistoia) cupida e stanca — Sarà come chi affoga: — Camperalla la soga — ch'ella tiene — Ma ella pur conviene — Pagar lo malo scotto: — l' dico il crudo e 'l cotto: — (S.rventese di Fazio degli Uberti in — Carducci. Rime di Cino ed altri p. 328).

e dei Bianchi da Firenze del 1302, dopo le sfortunate guerre Mugellane, e dopo che andò fallita anche la legazione del Cardinale da Prato, il possesso di Pistoia aveva acquistato speciale importanza, ed era divenuta l'ultimo rifugio dei compagni d'asilo dell'Alighieri, fra i quali Tolosato degli Uberti, uno dei capi delle guerre di Mugello, era stato eletto fra i rettori della nostra città. Però dopo che Firenze fu riformata a parte Nera, i Fiorentini non tollerarono più a lungo che una piccola e vicina città diventasse il rifugio dei propri nemici, e d'accordo coi Lucchesi dopo una lunga serie di lotte, riuscirono nel 1305 a cingere d'assedio Pistoia. — La città, scrive il Compagni, ¹ « era nel piano, piccoletta, e ben murata e merlata, con fortezze e con porti da guerra, e con gran fossi d'acqua; » aveva cittadini « formati di bella statura oltre a' Toscani, possessori di così ricco luogo, attorniato di belle fiumane e di utili alpi e di fini terreni: forti nell'armi, discordevoli e salvafichi. ² » L'assedio di Pistoia fu lungo e crudele, ed occupa molte pagine dei nostri antichi cronisti, ³ fra i quali il Compagni esclamava ⁴ « altri certamente ne scriverà: il quale se con pietà lo scriverà, farà gli uditori piangere direttamente. » I prigionieri da ambe le parti erano

¹ Compagni. — Cronica lib. 3, c. XIII. Ediz. Del-Lungo.

² Compagni. — Cronica lib. 1, c. XXVI.

³ Anonimo. — Storie Pistolesi. l. 76. Manetti. Chronicon Pistoriense lib. 2. (in Muratori. Rer. ital. scrip. v. 19).
Ammirato. — Storie Fiorentine lib. 4, in fine.

⁴ Compagni. — Cronica lib. 1, c. XXVI.

impiccati o guastati dice l'anonimo; ¹ agli uomini venivano tagliati o un piede, o una mano, o tolto un occhio, alle donne era reciso il naso. L'assedio durò undici mesi, e fu uno dei più feroci che si ricordino nelle tristi cronache medioevali, e fu tanta la rabbia dei vincitori, anche per due mesi dopo la resa (1306) si continuò a distruggere le mura, le case, i palazzi, e le torri dei Ghibellini e dei Bianchi.

Quasi con sicurezza si può dire che Cino era chiuso nella città durante l'assedio, poichè trovandolo giudice assai tempo dopo la resa, è supponibile che la sua magistratura risalisse a un tempo anteriore, non potendosi credere che gli fosse conceduta dai propri nemici, dai Neri vittoriosi. Intanto egli doveva in mezzo al trionfo degli avversari amministrare la giustizia, e decidere le collisioni fra i veri e i pretesi diritti che dovevano essere frequentissime. Le difficoltà e i pericoli erano grandi, e Cino stesso ciò lascia intravedere in un commentario, ² ove narra che rientrati i Neri in Pistoia, avendo ottenuto il privilegio di soddisfare entro cinque anni i debiti che avessero contratti coi Bianchi, si fece la questione se potevano invece essere convenuti immediatamente i loro fideiussori. Egli dovette giudicare in proposito, e imparziale come era favorì colla sua sentenza i propri nemici, decidendo che anche i fideiussori appartenenti alla fazione Nera dovevano godere di siffatto privilegio. Ed era questa una decisione notevole in quel tempo

¹ Anonimo. — Storie Pistolesi 1, 74.

² Cino. — Com. in Cod. quotiens. Cod. 1, 19.

in cui le nuove « Signorie intendevano più a guadagnare che a far giustizia. E colui, che doveva essere condannato, era assoluto per moneta e così per lo contrario. » ¹ La venalità e l'ingiustizia dei Lucchesi in questa occasione fu straordinaria, tanto che i Pistoiesi ricorsero alla forza e li cacciarono dalla città. *Ego vidi*, scrive il Sinibuldi, ² *quemdam Lucanum capitaneum populi in civitate Pistorii, qui in medio palatii communis, velut meretricis se vendebat*, e esso fra i Lucchesi era reputato *sapiens, sicut sagax fur inter fures*: e forse alludendo a questi fatti l'Alighieri ³ scriveva, che Lucca è ben fornita di gente che fa mercato della giustizia;

Ogni nom v'è barattier, fuor che Buonturo:
Del no, per li danar, vi si fa ita.

Dopo la resa della città per qualche tempo Cino continuò a tenere il suo ufficio, ma allfine in mezzo a tanti mali prese la via dell'esilio. Fu egli costretto a esulare, o abbandonò volontariamente la patria? Il Carducci pure si è fatta questa domanda ed è rimasto dubbioso; il Savigny e il Ciampi invece hanno ritenuto che fosse bandito dai Neri vincitori, come furono cacciati « Lippo Vergiolesi, e tutti li suoi consorti, e più altri popolari, e grandi Bianchi. ⁴ » Ma

¹ Anonimo. — Storie Pistoiesi v. 1, p. 78.

² Cino. — Com. in Cod. si qui Cod. 2, 6.

³ Alighieri. — Div. Commedia. Inf. c. 11.

⁴ Anonimo. — Storie Pistoiesi. v. 1, p. 77. Il Ciampi (Op. cit. p. 50) peraltro dalle molte lagnanze che trova sparse nelle rime di Cino, e dalle continue aspirazioni a

non esiste un documento che provi questo bando di Cino, ed anzi è certo che continuò per qualche tempo anche dopo la resa della città a sedere come giudice delle cause civili. ¹ Avanti di lasciare la patria ² quasi irresoluto chiede al suo amico Cecco d'Ascoli che interroghi per lui le stelle, e che gli

rivedere la patria, deduce che ne fosse stato bandito più volte. Ma se è argomento assai valido per negare il vero e proprio bando dalla città, il non trovarne un ricordo in nessun documento storico, esso acquista forza maggiore ora che non di uno ma di più esigli si dovrebbe parlare. Perchè ciò si potesse supporre bisognerebbe almeno poter pensare a nuove lotte, a nuove prevalenze di partiti di cui niuno storico parla; mentre Pistoia si mantenne Guelfa anche contro i tentativi di Uguccione finchè non vi rientrarono i Ghibellini guidati da Castruccio.

¹ Cino. — Com. in Cod. quotiens Cod. 1, 19. — cum te uº 2. Cod. 2, 20.

Che Cino continuò a trattenersi per qualche tempo in Pistoia nel 1307 e che non fosse però esiliato, è reso ancora più certo dal seguente ricordo dell'Arfauoli (Storia di Pistoia MS. ricordato v. I, p. 284). « Fu eletto questo anno 1307 da Sanesi all'offitio delle Generali Gabelle M. Guelfo di M. Stancollo de Taviani, quale entrò a Calendì Luglio, la quale elezione fu fatta in Pistoia quale ho vista e fu rogata da Ser Giovanni di M. Gualando Pistolese, e si rogò nella casa dove habitavano i figliuoli già di M. Tano de Taviani, tra gli altri testimoni furono presenti M. Cino Sigiboldi, e Ser Rinieri Bencivenni senese come deputato dal Comune di Siena. »

² Cino. — Rime. Son. 85.

risponda se sia miglior partito per lui di « gire a quella pietra

Dov'è fondato il gran tempio di Giove,
O star lungo 'l bel Fiore, o gire altrove;
O se cessar de' la tempesta tetra
Che sopra il genital mio terren piove. ¹

La compagnia « malvagia e scempia » da cui Dante si era già separato era stata vinta: « il processo di sua bestialità » aveva fatto terribile prova nella nostra città, e il Sinibuldi credette necessaria la sua partenza dalla patria. ²

¹ Anche nel Sonetto 67 scrive.

Donna gentil, della vostra rivera
Contro lo mio volere, m'allungai,
E 'l dimorar peggio che morte m'era;

ed ivi mostra il poeta che fuggì dalla patria sdegnato dai mali che l'affliggevano. Lo stesso concetto ripete nella Canzone 17 scrivendo

. . . Ogni partenza di quel loco è saggia
Ch'è pieno di tormento.

E a ritenere questa opinione mi confortano la Canzone 8^a e la Ballata 12^{ove} Cino scrive,

I più begli occhi che lucesser mai
Oimè, lasso! lasciai:
Ancider mi dovea quando 'l pensai.

² Anche i due Sonetti 81 e 82 che il Ciampi crede diretti da Cino ad Agatone Drusi, si riferirebbero piuttosto ad una partenza volontaria che ad un esilio: ma il Carducci (Prefazione alle rime di Cino. Barbèra, p. LXXX) ha già dubitato della loro autenticità, o almeno di una alterazione nella loro dicitura. Comparandoli peraltro fra di loro, ci sembra per l'eguaglianza delle rime, e per il loro contenuto che debbano essere di due diversi autori che

Probabilmente dopo la partenza, ¹ Cino dovette rifugiarsi nel castello di Piteccio presso i Vergiolesi che si erano fatti capi del partito dei fuorusciti, e che con continue scorrerie tentavano di sorprendere i vincitori della città. Forse coi Vergiolesi si ritirò nel castello della Sambuca, quando dietro le minacce dei Neri, i fuorusciti Bianchi dovettero sgombrare da quel primo fortilizio; e forse poco dopo dovette continuare la lunga e triste via dell'esilio, benchè i Vergiolesi per quattro anni ² continuassero a tenere il castello, finchè stanchi lo cedero al Comune per il prezzo di lire undiecimila. Ed è supponibile secondo il Sonetto 67, che durante quei quattro anni il nostro esule tornasse a rivedere la sdegnosa Selvaggia.

D'allora in poi i due amanti furono separati per sempre;

. lontanato dal piacer più fino, ³

quel primo affetto del poeta Pistoiese dovette grado

si rispondessero in poesia. E però il Son. 81 potrebbe attribuirsi a Cino e il Son. 82 al Drusi, ed ho trovata rafforzata questa mia induzione anche dal giudizio espresso in proposito dal Trucchi (*Poesie italiane di dugento autori* v. I, p. XI). Così il Son. 81 verrebbe ad avvalorare l'opinione dell'abbandono volontario che Cino fece della patria.

¹ Contemporaneamente alla partenza di Cino, troviamo il suo zio Bartolomeo Sinibuldi Vescovo allontanato da Pistoia, e mandato alla sede di Foligno (Rosati. *Storia dei Vescovi di Pistoia* 105).

² Anonimo. — *Storie Pistolesi* v. I, p. 82.

³ Cino. — *Rime*. Son. 87.

a grado andare a trasformarsi. Selvaggia dopo non molto tempo morì, e Cino

Fatto per greve esilio peregrino

entrò nel movimento politico del Ghibellinismo; visitò numerose città, ebbe a soffrire gli amari disinganni della vita, e allora specialmente fu allettato e vinto dalle passioni del momento, e dai facili amori. Se dopo la rettificata lezione del sonetto 93 non apparisce più vero che amò anche una Marchesa Malaspina, vero è però che l'Alighieri gli scrisse, ¹

Chi s'innamora siccome voi fate
E ad ogni piacer si lega, e scioglie,
Mostra che Amore leggermente il saetti:
Se il vostro cuor si piega in tante voglie,
Per Dio vi priego che voi 'l correggiate;
Sicchè s'accordi i fatti a'dolci detti.

¹ Alighieri. Rime. Son. 34 — Su questo medesimo argomento Cino scrisse a Dante il Sonetto, — Dante, quando per caso s'abbandona. — e l'Alighieri oltre che colla lettera *Exulanti pistoriensi* (Alighieri. Opere minori. Ediz. Fraticelli t. 3. p. 2. pag. 202), mutato avviso rispondeva col Sonetto — lo sono stato con amore insieme, — dicendogli che un secondo amore — seguitar si convien se l'altro è stanco. — Anche l'Alighieri fu vinto dopo la morte della sua Beatrice (1290) da quelli che chiama « *delicta iuventutis suae.* » Anche Dante dopo l'epoca del suo altissimo, e sereno amore per la Portinari, dovette confessare che le passioni « col lor falso piacere volsero i suoi passi. » (Vedi Div. Com. Purgatorio c. XXX, XXXI). e per essere entrato nella « selva selvaggia, » alla vetta della sacra montagna veniva ripreso dalla sua Beatrice. A questa epoca della vita Dantesca appartennero proba-

A questo sonetto Cino rispondeva confessando francamente « che lo lega sempre un piacere il quale conviene che si diletta con molte donne sparte. ¹ » Il Petrarca stesso scriveva un sonetto al Sinibuldi su questo proposito dicendogli,

Queste speme di charnale furore ²

Entra negli occhi al cor come benigno

Po cresce tanto che torna in disdegno

.

ed è interessante a leggersi il sonetto riferito fra i documenti, che Cino aveva in questo tempo scritto allo stesso Petrarca. ³ Il legista Giulio Claro ⁴ scrive del Sinibuldi che fu un *maximus amator*, ed il Farinaccio ⁵ aggiunge « *delicta carnis omnes tangunt.*

bilmente i sonetti a Forese Donati (Del-Lungo — Dino Compagni e la sua Cronica v. 2. p. 619), e forse quelli diretti a Cecco Angiolieri che non possediamo più.

¹ Cino. — Rime. Son. 87.

² Manoscritto 1156. Cart. ant. 39 mod. 18 tergo (Biblioteca Riccardiana di Firenze). — Questo sonetto fu stampato a Modena nel 1873 in una pubblicazione che ha per titolo — Che cosa è amore? — (Zambrini — Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV, al nome Petrarca), e fu ricavato da un manoscritto Estense. Questa poesia probabilmente non può essere anteriore all'anno 1325.

³ Per l'insufficienza delle nostre biblioteche non ho potuto riscontrare la pubblicazione surricordata fatta a Modena, e non ho potuto vedere se vi sia stato stampato questo sonetto di Cino, però lo ho riferito fra i documenti per il caso che fosse inedito.

⁴ Claro. — Sententiarum liber V, § fornicatio n° 20.

⁵ Farinaccio. — Quaest. 136 cap. 1. De delictis carnis.

et mihi crede etiam iurisperitos, et eos quidem excellentes, prout Cinum. » Io non interpetrerò tanto strettamente la parola *delicta* riferita al Sinibuldi, ma è notevole come questo solo legista venga in questo proposito portato come esempio da diversi giuriconsulti molto posteriori, che dovevano avere avuto notizia di questi fatti, perchè tramandati tradizionalmente. Il legista Pistoiese non si perita di parlarmi di queste sue nuove passioni, e di scrivere nelle sue opere in mezzo alla serena dignità della scienza « *et crede experto quod donum valet magis quam suspirium, imo suspirium nihil valet sine dono, ferrum autem praeponitur auro. . .*¹ » Diverse poesie che sono ritenute poco intelligibili dal Fanfani, e dal Ciampi, molto probabilmente parlano di questi amori dell'età adulta di Cino, ed alcune nascondono un senso tutt'altro che decente.

Dopo l'esilio, colla patria quasi contemporaneamente perdè Arrigo di Lussemburgo, e l'affetto di Selvaggia, gli ideali più potenti della sua vita erano stati distrutti, e nell'animo del Sinibuldi si operò una vera trasformazione. Cino così ammiratore della bellezza femminile giunse perfino a esprimere il desiderio che

. ogni bella donna fosse lada;²

¹ Cino. — Comm. in Cod. si qua. Cod. II. — Non permette la decenza di continuare a riferire per disteso tutto questo brano delle opere di Cino: ma esso non può destare moltissima meraviglia a chi ha in pratica le opere degli scrittori del nostro Rinascimento.

² Cino. — Rime. Son. 103.

tornò ad amare, ma nei suoi nuovi amori si conosceva un animo scontento, che cercava di soffocare l'amara inquietudine suscitata nel cuore dalle sofferte sventure.

Dopo il bando dalla patria inflitto ai Ghibellini Pistoiesi, Cino pure, come abbiamo veduto, prese la dolorosa via dell'esilio. Il Guelfismo padroneggiava trionfante tutta la media e la bassa Italia sotto l'impero dei Fiorentini, del Papa, e di Roberto di Napoli, mentre nella Lombardia dove aveva soverchiata la conquista barbarica, predominava il Ghibellinismo. Cino però non poteva cercare rifugio

Dov' è fondato il gran tempio di Giove
O star lungo 'l bel Fiore ¹

ma, come egli stesso ci dice, si volse all'alta Italia. ² Pare certo dalla Canzone 18^a che facesse di nuovo dimora in Bologna a preparare i suoi studi sulla *Lectura in Codicem*; forse percorse le più popolate città della Lombardia, ma non si pose peraltro in stretto rapporto coi più feroci capi del Ghibellinismo, e d'indole meno fiera di Dante non si unì con loro ai danni della patria. Non sappiamo se visitasse principi e corti, ma apparisce che avesse relazione con Guido Novello, ³ coi Marchesi Melaspina, ⁴ col Marchese di Camerino, forse con Ugucione della Faggiuola, ⁵ e

¹ Cino. — Rime. Son. 85.

² Cino. — Rime. Son. 81.

³ Cino. — Rime. Canz. 19.

⁴ Cino. — Rime. Son. 93.

⁵ Cino. — Rime. Canz. 21.

coi Duchi di Savoia. È molto incerto se Cino visitò la Francia; il Ciampi fra gli altri ¹ ritiene ciò come cosa sicura, e per provare la presenza del Sinibuldi in quel paese, allega un suo commentario dal quale apparentemente sembra che udisse Cino una disputa Teologica di Egidio Colonna professore nella Università di Parigi, avendo scritto, *hoc audivi in disputationibus publicis diffiniri per fratrem Aegidium magistrum Theologiae ordinis eremitarum.* ² Ma questo passo può avere una duplice interpretazione, ³ ed intendersi anche che da altri abbia udita riferire tale decisione: nè era del resto facile che avesse sentito disputare il Colonna in Parigi, mentre da qualche tempo era stato eletto Vescovo a Bourges (1294). In favore del proprio assunto il Ciampi invoca ancora il Sonetto 82; ma oltre a non essere provato che la Saona sulle cui rive si trovava il poeta fosse la Saona di Francia,

¹ Il Perrens (Hist. de Florence v. 3. p. 237) afferma recisamente che Cino visitò più volte la Francia, e l'Arfaruoli aggiunge che fu professore alle Università di Parigi e di Montpellier. Il Savigny riferisce questo viaggio all'anno 1300, ma in ogni caso è più conforme al vero credere che fosse avvenuto nell'anno 1308 o 1309 secondo il Ciampi.

² Cino. — Com. in Cod. non Cod. 2. 11.

³ Forse « audivi diffiniri » a rigore non potrebbe significare « udii essere stato definito, » ma si osservi che il latino usato dal Sinibuldi è un latino veramente medioevale, e che una costruzione simile lascia luogo a dei dubbi, e non offre una interpretazione sicura su cui fondare un fatto storico. Provata poi questa relazione di Cino col Colonna, sarebbe certo che il legista Pistoiese visitò anche le principali città della Francia.

e non quella di Napoli, è certo che il Carducci per giusti motivi ha rifiutata l'autenticità di quel Sonetto. Che esso abbia visitata la Francia mancano però le prove: ¹ ma il fatto resta tuttavia assai credibile quando si pensi alla facilità, e frequenza di comunicazioni che con essa avevano gli Italiani per causa dei commerci, e degli studi; quando si pensi che per Cino fu

. antico diletto
Lo dover far lontan peregrinaggio. ²

Ed è anche non lieve indizio in questo proposito la conoscenza profonda che aveva delle scuole di diritto, della pratica dei Tribunali Francesi, dei casi giuridici che vi si erano presentati, ³ e delle consuetudini di quel paese, ⁴ e delle Università della Francia, ⁵ che primo forse citò nelle sue opere.

La parte Ghibellina intanto era decaduta per la lontananza degli Imperatori, e non sapendo usare delle proprie forze, lasciava all'ardito Guelfismo estendere la sua potenza: questo per l'attività di re Roberto e dei Fiorentini aveva invase le città Toscane, salvo Pisa e Lucca, e ormai pareva prossima la dispersione

¹ Cino. — Rime. Son. 34. Ne è provato che — la selvaggia gente — fra cui dice di trovarsi Cino sia gente forestiera, e per di più Francese.

² Cino. — Rime. Canz. 31.

³ Cino. — Com. in Cod. liberti. Col. 6. 3. — nuda. Col. 8. 38. — consuetudinis n^o 6. Cod. 8. 53.

⁴ Cino. — Com. in Cod. in minorum. n^o 15. Cod. 2. 41. — compensatione. n^o 14. Col. 4. 32. — fideicommissum. Cod. 3. 17. — consuetudinis. n^o 25. Cod. 8. 53.

⁵ Cino. — Com. in Col. id quod pauperibus. Cod. 1. 3. — Ant. habita. Cod. 4. 13.

del partito imperiale. Nella Lombardia invece erano rifugiati i Ghibellini e il nostro Cino, e di là facevano incessanti premure all'Imperatore perchè discendesse in Italia. Finalmente nel 1310 cedendo agli inviti dei Ghibellini, e desideroso di conservare l'autorità dell'Impero Germanico sul nostro paese, si mosse alla volta d'Italia Arrigo VII di Lussemburgo. Nella sua spedizione Italiana non seguì la vecchia politica imperialista di scacciare e disperdere l'elemento Guelfo; volle vincere colla clemenza tutti i partiti, riunire nelle stesse città Guelfi e Ghibellini, togliere il fomite delle antiche discordie, ma non raggiunse l'intento. Ogni partigiano lo sfuggiva dicendo che favoriva il proprio avversario; volendo contentare tutti non contentò nessuno, e i Guelfi si apparecchiavano a combatterlo insieme a Roberto di Napoli. La Corte Avignonese non lo vedeva di buon occhio, i Fiorentini fecer lega contro di lui coi Bolognesi, e vi obbligarono i Pistoiesi, e di fronte a gente sempre in arme, e sempre pronta alle offese la sua dolcezza, e la sua prudenza parvero viltà. Ma al suo arrivo in Italia parve risorgere a nuova vita il Ghibellinismo, i guerrieri imperialisti corsero sotto le sue bandiere, e gli insigni letterati Italiani, come l'Alighieri, il nostro Cino, Albertino Mussato, ed altri lo seguirono nella nobile e difficile impresa. Fra gli altri dall'Inghilterra ove era andato nel 1309 per assistere alla incoronazione del re Odoardo II, corse in Italia Lodovico duca di Savoia; assistè alla incoronazione di Arrigo a re d'Italia in Milano, e al rialzamento dei Visconti, ¹

¹ Muratori. — Antich. Ital. v. 8, p. 76.

ed elesse all'ufficio di proprio assessore il legista Pistoiese. ¹ Insieme a due vescovi Tedeschi e probabilmente al nostro Cino, e insieme a un altro Pistoiese, Simone Filippi, ² andò a Firenze che unica non aveva mandati i suoi rappresentanti all'assemblea di Losanna, e che non voleva, secondo il detto di Betto Brunelleschi, piegare le corna ad un forestiero; ma la missione andò fallita non volendo i Fiorentini fare onore ad Arrigo. Allora insieme a Cino, Lodovico di Savoia corse a Roma per preparare la città all'arrivo dell'Imperatore. In questa occasione il Sinibuldi col Duca di Savoia sedette nel Senato di Roma, ³ ma la città

¹ Cino. — Com. in Cod. consuetudinis. Cod. 8, 53, — debitores. Cod. 2, 12.

² Le fonti indicano con qualche varietà questo Pistoiese, e difatti è chiamato Simone Filippi (Ranieri Sardo. Cronache Pisana Archiv. stor. tom. 6. par. 2, Disp. 1, p. 93). (Ammirato. — Storie Fiorentine. 1, v. t. 1. p. 244), (Villani — Stor. Fior. VIII, 120, 121), Simone di Filippeda (Cronaca Pisana pubblicata dal Muratori). — (Perrens. Hist. de Florence 3. p. 148). (Knoll. Beiträge zur italienische historiographie in vierzehnten jahrhundert. p. 81). e Symio delli Reali (Relazione del viaggio di Arrigo VII in Italia di Niccolò Vescovo di Botrintò volgarizzata nel sec. XIV dal Notaro Pistoiese Ser Bonacosa di Ser Bonavita. Vedi Archivio storico appendici 17, 18, Anno 1847, Disp. XXIV). — L'Anonimo storico Pistoiese più completamente lo indica chiamandolo « Simone Filippi della famiglia de' Reali. » e narra che dall'Imperatore « ebbe in feudo Pietrasanta e le altre terre circostanti » in ricompensa dei servizi prestatigli (Anonimo. Storie Pistoiesi v. 1, p. 112). Però questo Pistoiese dovette prendere molta parte nella impresa di Arrigo VII in Italia. ed avere assai importanza storica.

³ Cino. — Com. in Cod. consuetudinis Cod. 8, 53.

era in preda ai tumulti e alle lotte, e Lodovico ripartì per la Lombardia onde soccorrere Arrigo lasciando Cino in Roma in questo intervallo di suprema importanza. Vi aveva lasciati anche Riccardo Orsini, e Giovanni Anibaldi, consegnando loro la così detta « torre delle milizie, » e il Campidoglio per serbarli ad Arrigo, ma tornato poi in Roma mancando alla fede propria questi non vollero riconoscerlo, e restituirono quelle fortezze soltanto a prezzo d'oro. ¹ Dopo ostinata resistenza sostenuta per le vie di Roma, vinti gli Orsini, e le milizie Napoletane, si compì l'incoronazione imperiale in S. Giovanni Laterano, perchè S. Pietro era sempre occupato dai nemici dell'Imperatore. Timoroso peraltro di un nuovo conflitto, Arrigo partì alla volta della Toscana, e tentata invano Firenze dietro i consigli di Dante, si ritirò a Buoneconvento (1313) ove vilmente fu ucciso. ² Universale fu il compianto dei Ghibellini perchè Arrigo era una figura grandiosa che splendidamente compiva il grande ciclo degli imperatori Germanici pretendenti alla corona d'Italia; era una figura antagonistica a quelle piene di ferocia che pullulavano in tutte le nostre città, e che chiudeva il Ghibellinismo con un insolito esempio di moderazione, come era tramontato il Guelfismo Papale collo spirito indomito di Papa Bonifazio. Molti poeti lo piansero fra i quali, l'Alighieri, Sennuccio del Bene, Fazio degli Uberti, e il nostro Sinibuldi,

¹ Gregorovius. — Storia della città di Roma. Trad. del Manzato 1875 v. 6. p. 45 e 49.

² Sismondi. — Storia delle repubbliche Ital. v. 4. p. 354.

che dopo avere lungamente bramata Roma caput mundi, sede di un impero universale, e dopo avere ammirata tanta saggezza e moderazione nell'Imperatore, vedeva tutto ad un tratto ricomparire furenti i vecchi nemici, e svanire il suo più grandioso ideale. Perdè così Roma, la communis patria come esso la chiama, ¹ e ogni speranza di fortuna migliore. Come era svanito il suo primo ideale dell'amore, così ancora passò il secondo, l'ideale politico; e deluso nelle sue speranze si ritirò dedicandosi alla scienza, perchè, uomo di forte sentire, non era ancora stanco, nè scoraggiato.

Dopo la morte di Arrigo VII, Cino non poteva più rimanere in Roma che si era mostrata tanto ostile ai seguaci dell'Impero e di Arrigo di Lussemburgo, non poteva più restare in quella città spettatore delle vittorie dei propri avversari. Però dopo poco tempo esso lasciò per sempre Roma, la sua seconda patria, e secondo l'opinione accettabile del Savigny si ritirò in Napoli. ² Ma dopo breve tempo, essendo quello un paese devoto al Guelfismo e al Papato, probabilmente ritornò nell'Alta Italia, dove erano rifugiati l'Alighieri

¹ Cino. — Comm. in Col. leg. magistratus. Col. 5. 32.

² Il Ciampi non è stato sempre della stessa opinione in proposito, e mentre interpretando la Satira 1^a da principio ammise il viaggio di Cino a Napoli, credette bene in seguito di disdirsi e di ritenere invece che continuasse a trattenersi in Roma, argomentando sempre dalla medesima poesia. Che peraltro in essa si parli di Napoli come di una città in cui dimora il poeta, è stato già provato dal Biondi (Su una Satira di Cino. Giornale arcadico, anno 1822 tom.

e Uguccione della Faggiuola che aveva perduto il possesso di Pisa e di Lucca. Benchè in età molto avanzata Cino riprese allora i suoi studi di diritto, ¹ compì nel 1314 la sua massima opera, la *Lectura* o *Commentaria* in *Codicem*, e nello stesso anno tornato in Bologna, a dì 9 Dicembre subì splendidamente il pubblico finale esame della laurea. ² Di quì in poi poche vicende ebbe la vita del nostro legista, che consumò i suoi anni, dopo essersi ritirato dalla vita politica, professando diritto Romano nelle più rinomate Università Italiane, e in mezzo agli studi per

13. p. 388). E tale opinione viene confermata dai seguenti versi.

O sommo Vate, quanto mal facesti
A venir quì: non l'era me' morire
A Piattola, cola dove nascesti?
Quando la mosca per l'altre fuggire
In tal loco ponesti

ove Cino allude ad una fra tante tradizioni popolari che nel Medio Evo si riconnettevano in Napoli alla leggenda di Virgilio Mago. (Villari. *Dante e la letteratura in Italia*. Nei saggi di *Storia Critica e Politica*). Anche il Comparetti (*Virgilio nel Medio-Evo* v. 2, p. 23, 129) egualmente interpreta quei versi. e anzi osserva che la leggenda di Virgilio Mago si diffuse nella nostra letteratura nel secolo XIV, e primo fra tutti ne fece menzione in questa Satira Cino da Pistoia. Questa sua dimora infine resta provata anche dal seguente passo delle opere del Ballo (*Com. in Cod. si ex cautione Cod. 4, de cond. ob turp. cau.* « *Cynus de quo (casu) fuit interrogatus Neapoli a quodam Episcopo.* »

¹ Cino. *Rime* Son. 99. — Ond' io studio nel libro di Gualtieri (Irnerio) — Per trarne nuovo e vero intendimento.

² Maccioni. — *Vita di Antonio Minucci da Pratovecchio*, p. 64.

i quali divenne « alquanto indisposto, macilente, e debilitato. ¹ »

Non abbiamo notizie sicure per poter determinare con precisione l'anno in cui dopo tanti viaggi potè il Sinibuldi tornare in patria. Il Priorista Franchi ² scrive che Cino vi ritornò l'anno 1317, e lo deduce dall'aver veduto che fu presente ad testamentum Iohannis Domini Iohannelli de Tavianis del 14 dicembre 1317 il nostro Dominus Cains Ser Francisci legum doctor. Questo documento non l'abbiamo potuto rinvenire, ma a proposito del ritorno di Cino nella patria, è importante riportare un passo delle sue opere non conosciuto dagli altri biografi del Sinibuldi. Esso configurando un caso di diritto lo desume dalla propria vita, scrivendo « *ego volens repatriare, et ego non habens pecuniam, ³ tibi socio meo mandavi quod venderes libros meos. Postmodum cum essem in partibus meis, quia proficiens in hac sententia, inveni multos amicos, qui mutuarerunt mihi pecuniam, sicut accidit mihi, unde poenitui de concessione facta, seu venditione librorum,*

¹ Vedi il 9° documento in appendice.

² Franchi (Priorista citato, vol. R-S. fol. 322 retro). Ciò è ignorato da tutti gli altri che hanno parlato di Cino.

³ Troviamo invece che quando Cino morì aveva assai vasti possessi, come risulta dal suo testamento, e da certe memorie raccolte dall'Artaruoli sopra Cino, contenute nella raccolta di cose pistoiesi del Sig. Rossi-Cassigoli. E il Sinibuldi si mostrò assai attaccato al bene stare, tantochè avendo trovato detto che per molte ragioni *paupertas prodest*, scrisse nella Lectura in Colicem, *sed a tali prodesset liberet nos Deus.*

*et misi nunciūm pro certiorando sociūm meūm, ne venderet. Sed ante quam nunciūm venisset, erant venditi libri mei, et traditi. Ego dolens veni Bononiam, et volo revocare venditionem etc.*¹ »

Come già osservò il Tiraboschi, Cino nell'anno 1318 venne chiamato ad insegnare per la prima volta² nello studio di Treviso per tre anni consecutivi, ma anche durante tale periodo di tempo, e precisamente nel 1319 tornò a rivedere la patria. E per il Comune di Pistoia nel dì 22 Settembre 1319 essendo vicario del re in Pistoia messer Pino della Tosa, Cino prese possesso insieme ad altri suoi concittadini non soltanto dell'antico castello di Torri,³ come scrisse il Ciampi, ma anche dei castelli di Treppio e di Montecastiglioni, secondo due documenti che abbiano potuto rinvenire.⁴ È supponibile che il Sinibuldi fosse tornato in patria in occasione della tregua che in questi tempi venne conclusa fra le principali famiglie della città, e che in tale circostanza ottenesse quella onorevole commissione.

¹ Cino. — Com. in Dig. vet. quae acta. Dig. I. 19 n° 16.

² Gli antichi storici pistoiesi sono tutti concordi nello scrivere che Cino insegnò nella Università Bolognese, ma non ho potuto trovare nè documenti, nè dei passi delle opere del Sinibuldi, che possano dar fondamento a tale opinione.

³ Questo castello già infeudato dal Papa come facente parte del patrimonio della Contessa Matilde, tanto disputato in vari tempi fra Pistoiesi e Bolognesi, venne ceduto a Pistoia nell'anno 1319 dai Conti del Mangone.

⁴ Vedi i documenti di n° 2, 3, 4 in appendice.

Dopo questi fatti Cino sparisce di nuovo alle nostre indagini, e soltanto lo troviamo più tardi (1321) presso i Marchesi di Camerino, nello stesso tempo in cui spariva dalla scena del mondo l'Alighieri, il suo più illustre, e suo più fedele amico. La loro amicizia era stata profonda, ¹ come ce ne sono prova le parole di affetto e di stima con cui Dante ricordava l'esule Pistoiese, ² il suo compagno di amore sventurato, d'esilio, di aspirazioni politiche, e di amore indefesso alla scienza; e Cino piangeva amaramente la di lui morte nella Canzone 20^a, lamentando che per essa erano « rotte l'ale d'ogni ingegno. »

Da Camerino « ubi erat cum Marchione, » il Sinibuldi partì per Siena nel 1321, invitato da Mino Nini ambasciatore di quel Comune per andare a insegnare diritto nello studio Senese. Questo studio benchè ricordato già nel 1246 quando vi insegnava Pepone dei Salvani, non era cominciato a fiorire che nell'anno

¹ Una chiarissima prova della profonda amicizia che esisteva fra l'Alighieri e il Sinibuldi, si ottiene paragonando fra loro alcuni passi del trattato *De Vulgari Eloquio*. In vari luoghi di esso il divino poeta (*De Vulg.* lib. I, c. X, c. XVII — lib. 2, c. II, c. V, c. VI) ricordando quelli che « più dolcemente e più sottilmente hanno scritto poemi » e migliori versi, nomina Cino da Pistoia e l'amico suo alludendo così a se stesso. Anche il Cavalcanti è rammentato nella medesima opera e nei medesimi passi, ma l'Alighieri che nella *Vita Nuova* l'aveva detto primo dei suoi amici, nel *Vulgari Eloquio* preferiva di chiamarsi amico del poeta pistoiese.

² Alighieri — *De Vulgari Eloquio*, I, XIII - I, XIV - I, XVII.

1320, probabilmente ¹ quando decapitato lo studente Giacomo Catalani gli scolari dell'Università Bolognese decisero abbandonare anche la città di Bologna. Allora il Consiglio di Siena non risparmiò denari per accrescere splendore alla propria Università: pagò le spese per i trasporti, concesse esenzioni dalle gabelle, e la cittadinanza ai professori e agli scolari, e fra gli altri illustri dottori vi chiamò anche Cino dei Sinibuldi. Egli secondo alcuni documenti pubblicati dal Banchi giunse in Siena nel 1321, e non l'anno seguente come aveva affermato il Ciampi; ² nè in questo ufficio si trattene soltanto due anni, come lo stesso autore ed il Witte asserirono, ma dal 1321 alla metà del 1326 come risulta dai documenti che riferiamo in appendice. ³ In questa Università ebbe fra gli altri

¹ Scajabelli. — Op. cit. p. 50. — Carpellini — Origine popolare e nazionale delle Università italiane, e particolarmente della Università di Siena.

² Ciampi — Op. cit. p. 74. — Banchi — Dell'andata degli studenti Bolognesi nello studio senese l'anno 1320 (Giornale storico degli Archivi Toscani v. 5, p. 322-328).

Il Carpellini ritiene (op. cit. p. 56) che erroneamente si legga nei libri dell'Archivio di Siena, che Cino vi giunse cum Marchione; e crede invece che debba parlarsi del Conte Caietano di Fondi che entrava il primo di Luglio dello stesso anno nell'ufficio di Potestà. Ma ciò è affatto arbitrario, ed è a ritenersi che il Marchese con cui il Sinibuldi giunse in Siena, fosse il Marchese di Camerino presso il quale in quel tempo dimorava, e che è di già ricordato fra i documenti di Biccherna da noi riferiti in appendice.

³ Neppure è vero che gli venissero assegnati per onorario dugento fiorini d'oro, come afferma il Ciampi, ma

per colleghi Guglielmo Ciliani rettore generale, Federigo Petrucci, Paolo Sillimano, Paolo de' Liazari, Recupero da S. Miniato, e fra i medici il famoso Dino del Garbo, e Braccino da Pistoia che vi professava da qualche tempo. ¹ Pare che in questa Università Cino non limitasse il suo insegnamento al diritto civile, ma si estendesse a trattare anche delle questioni di diritto pubblico. E fu in questa città secondo che ne riferiscono il Bartolo, e il Panormitano, che Cino sostenne liberamente, una fiera disputa in difesa di Arrigo VII già morto a Buonconvento, in opposizione ai canonisti, a re Roberto di Napoli, e alla Bolla Pastoralis Cura di

piuttosto dugentoventi. valutandosi venti fiorini la pigione della casa di abitazione che veniva per Cino pagata dal Comune (Vedi Documento di n° 5). E apparisce dalla quietanza del 1326 riferita in appendice, che l'onorario dell'ultimo anno fu portato a trecento venti fiorini d'oro.

¹ In aggiunta alla notizia data dal Ciampi, che Braccino insegnò a Siena nel 1309, possiamo osservare che anche nel 1322 insegnava medicina nello studio Senese. e ne fa prova il seguente documento pubblicato dal Banchi (Giornale stor. degli Archiv. Toscani, v. 5), e tratto dall'Archivio Senese di Biccherna (MS. 346. c. 66 e seg.) «magister Braccinus de Pistorio, medicus, fuit confessus et recognovit dictis fratri Filippo et Fatio, recipientibus et dantibus ut dictum est, se habuisse et recepisse ab eis centum libras denariorum, quos a dicto Comuni habere et recipere debet. pro III kalendas aprilis proxime praeteriti.» Dobbiamo aggiungere che secondo il Carpellini (op. cit.) il nostro Braccino nel 1308 era già nello studio Senese. e che nel 1315 fu in rapporto a lui presa una deliberazione nel Consiglio della città.

Clemente V. ¹ La questione che vi discusse, già promossa da Arrigo, era rimasta sempre viva nelle scuole; e benchè il Sinibuldi fosse già avanzato in età, e si fosse ritirato dalla vita politica, non potè fare a meno di non entrare come i grandi legisti medioevali in una disputa che si riferiva ai rapporti fra Impero e Papato. Ed anche in questa coraggiosa difesa che Cino fece dell' Imperatore, mostrò di nuovo quanto fosse maschia, e vigorosa la tempra del suo animo incorrotto e leale.

Ma intanto mentre Cino aveva levata alta fama di sè, mentre aveva saputo dopo la resa della patria imparzialmente giudicando, favorire anche i propri nemici; mentre fedele alla causa imperiale si era attirato numerose inimicizie per difendere gli ordini di Arrigo di Lussemburgo già morto; mentre aveva date prove non dubbie di un carattere, e di un animo elevatissimo, Mino suo figlio unito a Filippo Tedici, a Bartolomeo Ricciardi, e a un feroce partigiano detto il Cremona, tradiva la patria, e la consegnava a Castruccio a prezzo d'oro, calpestando l'onore della propria famiglia (1325). ² Esso tralignava dal padre, e rientrava in quella oscura, e bassa specie di partigiani che ricorrevano ai mezzi più odiosi, e più vili

¹ Siccome le dispute che si agitavano nelle Università avevano per campioni gli stessi professori di quelle, è probabile che oppositori di Cino in tale questione fossero i Canonisti che insegnavano in Siena, cioè m. Arciprete da Ferrara, Federigo di maestro Bonsignore, e Recupero da S. Miniato.

² Anonimo — Storie Pistolesi, v. 2. p. 166.

pur di fare trionfare il proprio partito, e che pullulavano nelle nostre città medioevali. Non sappiamo con certezza quando Mino fosse rientrato in patria, come non sappiamo del resto se nella lunga via dell'esilio Cino fu seguito da lui e dalla famiglia; ma è certo che Mino, oscuramente come era vissuto, morì quasi subito dopo lasciando di sè l'unico figlio Francesco, erede delle sostanze del nostro legista.

Benchè cresciuto sotto lieti auspici, lo studio Senese per le forti spese incontrate dal Comune dovette ben presto decadere; e fu allora che il Consiglio della città di Perugia volendo illustrare la sua Università, che aveva poco innanzi elevata a studio generale (1301),¹ vi attirò da Siena un gran numero di scolari, e d'insegnanti. Però vi troviamo insieme al nostro Sinibuldi altri legisti che con lui avevano già professato nello studio Senese, come Recupero da S. Miniato, e Paolo de' Liazari (1326). Il Savigny² dietro l'autorità del Pancirolo ritenne almeno come possibile, che Cino professasse già in Perugia fino dal 1320, ma i documenti che sono riferiti in appendice, dimostrano a sufficienza che anche nello stesso anno 1326 Cino insegnava diritto nel studio Senese.³ Alla

¹ Padelletti — Documenti inediti per servire alla storia delle Università Italiane (Archivio giuridico, v. 6, 97).

² Savigny. — Op. cit. Traduzione del Bollati, v. 2, p. 602.

³ Nè fa difficoltà che nello stesso anno 1326 si trovi a insegnare anche dalle cattedre dello Studio di Perugia, mentre la quietanza fatta in Siena del 6 Giugno 1326, è una vera quietanza di ratizzo, e Cino probabilmente si portò a Perugia al nuovo anno scolastico che in quella Università cominciava il 19 di Ottobre.

fine di tale anno troviamo che Cino insegna a Perugia, e nel mese di Novembre prende parte con Paolo de' Liazari, con Recupero da S. Miniato, con Leonardo da Roma, e con Riccobardo Tettalasini da Bologna in due consulti, uno dei quali a proposito della elezione di frate Monaldo Perugino Minorita al Vescovado d' Amalfi. ¹ Cino si trattenne in Perugia secondo i preziosi documenti ritrovati dal Vermiglioli, almeno fino all' anno 1333, ² e fu allora che si inalzò all' apice

¹ Annali Decemvirali di Perugia, a. 1326. fol. 229. 233. — Bini. - Memorie storiche della Perugina Università. p. 77. Sappiamo da vari giureconsulti che anche in questa città tenne delle pubbliche dispute, e fu consultato in diverse questioni di diritto. (Baldo. Com. in Cod. uxor. Cod. 3 fam. etc.) (Bartolo. Com. in Dig. vet. omnes. Dig. l. de iust. et iur.) Il Vermiglioli (Biografia Perugina. Vita del Bartolo — Bibliografia Perugina p. 36) interpretando *legentes in studio Perusino*, un passo degli Annali Decemvirali di Perugia che il Ciampi (Op. cit. 137) aveva letto, *regentes in studio Perusino*, potrebbe forse far nascere il dubbio che Cino insegnasse nei primi anni a Perugia come semplice lettore.

² Per le notizie che ci rimangono sappiamo che fu variamente ricompensato durante il suo insegnamento, e difatti gli furono pagati nel 1329 fiorini d'oro dugentocinquanta per spiegare il Digesto, e venticinque per leggere diritto civile: nel 1330 per leggere il titolo de Actionibus gli furono pagate lire sessantaquattro, e soldi sei, e denari quattro, e per l'ordinaria civile fiorini centosettantacinque, e nel 1332 gli vennero assegnati fiorini centosettantacinque per la lettura ordinaria civile, e trecentoquindici per la straordinaria civile. — Debbo avvertire che dopo lunghe ricerche non sono riuscito a poter consultare il libro del

della gloria sua, iniziando una nuova scuola, antagonista a quelle già scadenti che non abbandonavano l'autorità della Glossa, e creando uno dei più illustri legisti Italiani, Bartolo da Sassoferrato al quale secondo che dice il Baldo formò l'ingegno. ¹ E qui scopriamo un nuovo pregio del nostro giureconsulto che alla profondità della scienza accoppiava la rara abilità di rafforzare le menti, e di dar loro una larga preparazione di forti studi. —

Durante il suo soggiorno in Perugia sembra, benchè di ciò non facciano parola gli altri biografi, che Cino continuasse sempre a occuparsi degli interessi che riguardavano i rapporti politici di Pistoia. Essa dopo la morte di Castruccio era tormentata all'esterno dai Fiorentini che tentavano ogni mezzo per rifarsene padroni, e all'interno dai due nuovi partiti dei Pantiatici, e dei Vergiolesi. ² I primi di essi cercavano

Rossi contenente « Documenti inediti da servire alla storia della Università di Perugia » Perugia, Boncompagni 1878-79.

¹ Bartolo cominciò a frequentarne la scuola di 14 anni, e fu scolare di Cino almeno dal 1328 al 1333, nel qual anno, come egli stesso scrive (Quaest. 15, v. 10), sostenne in Bologna una pubblica disputa essendo appena ventenne, e nell'anno seguente fu laureato nella stessa città. (In Dig. Nov. quidam cum. 132 Dig. de Verb. Oblig.). Fu inessatto il Forti (Istit. civ. v. 1, 364) quando scrisse che il principale maestro del Bartolo fu Butrigario, mentre non poté frequentarne la scuola in Bologna che per un solo anno.

² Su questo punto vi è una notevole differenza fra l'Anonimo (Stor. Pist. v. 2, 278), e il Villani (Cronica, lib. 10, c. 128). perchè mentre il primo dice che i Vergiolesi non

di stringere pace fra i Comuni di Pistoia e di Firenze, e i secondi l'osteggiavano perchè temevano che quella pace fosse loro guerra. Ma dopo diverse vicende questa pace fu conchiusa fra i Comuni di Pistoia, Firenze, e di Prato, e i fuorusciti di Pistoia, ed in essa pare che prendesse parte anche Cino il quale con altri cittadini fu rappresentato all'atto pubblico del Maggio 1329 da Mazzeo Bellebuoni distinto legista pistoiese. ¹ In tale occasione i Comuni di Pistoia e Firenze e i medesimi cittadini Pistoiesi, e fra essi probabilmente anche Cino, con un nuovo atto ² in data del 24 Maggio 1329, promisero ubbidienza al Papa Giovanni XXII, e ribellione al *dapnatum logdovicum ducem olim Bavarie*. ³

volevan pace col Comune di Firenze, dal Villani apparisce che essi insieme coi Panciatichi ed altri trattarono la pace coi Fiorentini.

¹ Vedi appendice Doc. 8^o.

² Vedi appendice Doc. 9^o.

³ In un altro luogo (Parte 2^a, capo 1^o) esamineremo più a fondo questo importante documento. Il Franchi (Priorista Pistoiese. MS. citato, v. 5, fog. 322) ha creduto che questo Cino ricordatovi non sia il figlio di Francesco Sinibuldi, ma un nuovo Cino di m. Tegrino di m. Guittoncino Sinibuldi, forse per aver veduto qui indicarsi Cino col titolo di Ser, invece che con quello generalmente attribuitogli di Dominus. Ma per la verità dei fatti dobbiamo fare osservare che questo Cino di m. Tegrino Sinibuldi non è ricordato in nessun altro documento del nostro Comune, e che però deve essere un individuo immaginario del Franchi. Quanto ai titoli di Ser e di Dominus rispondiamo che anche nel documento relativo all'acquisto di Montecastiglioni (Doc. 2^o) Cino è detto Ser Cinus, e non è

Anche dopo avere professato in Perugia per molti anni, benchè in età avanzata, pare che il Sinibuldi continuasse il suo insegnamento del diritto civile. Il Ciampi ed il Prezziner ¹ danno come certo che Cino leggesse nello studio Fiorentino l'anno 1334 fondandosi sulla parola di Scipione Ammirato. ² Ma benchè questo storico sia generalmente ritenuto esatto e verifero, pur non ostante quella autorità isolata da ogni altro indizio o documento non sarebbe sufficiente in questo proposito, se non vi potessimo aggiungere dei nuovi indizi da noi raccolti, e che rendono più credibile tale fatto. Anche il Diplovatazio che visse poco più di un secolo dopo Cino, e che il Savigny ci attesta essere accurato, scrive « *legit in studio Florentiae prout vidi consilium eius subscriptum,* » testimonianza che oltre ad avvalorare la nostra opinione, ci induce a credere che i Consilia Cini, oggi perduti, fossero scritti a Firenze, e come tali fossero l'ultima sua opera.

—
supponibile che questi sia un uomo diverso dal nostro le-
gista, perchè a quel documento fanno seguito gli altri
due della stessa epoca che si riferiscono alla presa di
possesso di Torri e Treppio in cui lo stesso Cino è ricor-
dato come Dominus Cinus.

¹ Prezziner. Storia del pubblico studio di Firenze, v. 1, p. 3.

² Ammirato il Giovane — Aggiunta alle Storie Fiorentine dell' Ammirato il Vecchio, lib. 8, a. 1334. Per quante ricerche abbiamo fatte in Firenze, non ci è riuscito trovare alcun documento che si riferisca a questo insegnamento del Sinibuldi. Però alcuni obiettano i fatti di per se incontrastabili, che soltanto nel 1354 fu ottenuta la Bolla Pontificia che erigeva questa Università, e che nel 1396 per

E queste conclusioni le troviamo rafforzate da un luogo delle opere del Baldo in cui parlando di una questione giuridica scrive ¹ « dum ista quaestio accidisset de facto Florentiae... Dicit Cynus *consulendo* sic. Videtur mihi Cyno de Pistorio quod etc. » Infine è da notarsi come la famiglia Strozzi, protettrice dello Studio Fiorentino ci conservò un manoscritto che contiene parte della Lectura in Codicem di Cino, che potrebbe essere appunto un corso di lezioni fatte in Firenze. ² In ogni modo è certo che in Fi-

la prima volta se ne compilò lo Statuto. Pur non ostante crediamo che anche avanti l'anno 1354 si possa far parola dello Studio Fiorentino, perchè intanto al tempo di Irnerio anche l'Università Bolognese non godeva di una vera esistenza giuridica e pubblica.

¹ Baldo. — Com. in Cod. conventicularum. Cod. I. de epise. et cler.

² Questo manoscritto oggi conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze (Classe XXIX. Cod. 169) venne acquistato dal Senatore Carlo di Tommaso Strozzi, diligente ricercatore delle cose riguardanti la propria famiglia. Però è forse da supporre che volesse conservarlo, come contenente un corso di lezioni lette nello Studio Fiorentino, che la sua famiglia aveva in protezione. Questo Codice poi può essere un vero corso di lezioni: contiene soltanto una parte dell'intero commento, in margine vi si nota qualche aggiunta (Additio) di Cino inedita (Vedi ai fogli 172, 185, 209 retro), somigliante a postille inserite dietro verbali aggiunte del professore. È di scrittura Toscana del secolo XIV: tre o quattro persone hanno certamente preso parte nel copiarlo, probabilmente studenti, che hanno fatti in margine numerosi richiami, e sommarî, tutti delle stesse calligrafie della scrittura del testo. È notevole come in carattere antico sono scritte nella prima pagina le se-

renze era apprezzato il merito del nostro legista anche avanti l'anno 1334. Ne fa fede un atto del 1332 finora sconosciuto da noi riferito fra i documenti, ¹ dal quale risulta che gli Anziani e il Gonfaloniere del comune di Firenze fecero premure agli Anziani di Pistoia, perchè si lasciasse rientrare nella città Ser Iacobus Ser Fredi in vista dei meriti e delle virtù del Sinibuldi suo affine.

Nello stesso anno 1334 a dì 31 Luglio Cino fu eletto « vexillifer » Gonfaloniere di Pistoia: ma certamente non risiedè in ufficio, perchè dai documenti apparisce che non prese parte cogli Anziani alla nomina del notaro del comune, ² e che fu eletto vessillifero in sua vece ³ Borgiese Cristiani. Di qui in poi non abbiamo più notizie del Sinibuldi ⁴ fino all'anno 1336, durante

guenti parole « Domini Cini de Pistorio super codicem originale. »

¹ Vedi il documento di n° 10 — Parrebbe che risultasse da tale documento anche che Cino era stato fatto cittadino Fiorentino.

² Vedi il Documento di n° 11.

³ Vedi il Documento di n° 12. Anche il Ciampi aveva ritenuto che Cino non tenesse l'ufficio di vexillifer, ma il Salvi (Storie di Pistoia, v. 1, p. 360) afferma che non lo rifiutò, e che anzi sotto di lui si fabbricò il palazzo degli Anziani, e una ampia loggia ove giurare gli ufizi, e che era posta nella piazza maggiore di Pistoia fra il campanile e la cattedrale. Il Priorista Franchi dice che al Sinibuldi fu dato il grado di Gonfaloniere soltanto ad honorem.

⁴ Nell'Archivio Comunale di Pistoia spesso si trovano dei documenti da riferirsi non a Cino Sinibuldi, ma ad un Cino Sinibaldi o quondam Sinibaldi. Già aveva sospettato il

il quale, come risulta con tutta probabilità da un atto finora sconosciuto, ¹ venne eletto a far parte del Consiglio del popolo di Pistoia per sei mesi da compirsi il dì 17 di Ottobre. Così terminava la sua vita prestando la propria opera in servizio della patria. Negli ultimi giorni dello stesso anno fu colpito da una grave malattia, e poco dopo, forse nei primi giorni del 1337

Ciampi che fossero due persone distinte, e i suoi sospetti hanno acquistata maggiore forza e validità, in quantochè abbiamo trovato (Archivio del Comune di Pistoia. Provvisioni e riforme. n° 7. Nota di Anziani e Gonfalonieri) che il Cino Sinibaldi fu eletto notaro degli Anziani per l'anno 1343, quando il nostro legista era di già morto. Il Cino Sinibaldi è un notaro, e invece del titolo di Dominus che si dà al Sinibaldi, ha il titolo di Ser: infine ambedue sono presenti ad un atto medesimo, e sono eletti come Consiliarii, uno pro porta Guidi, e l'altro pro porta Lucensi (Vedi il Documento 14^o). Frequenti sono del resto i documenti in cui il Cino Sinibaldi è nominato (Arch. Com. di Pistoia. Riforme, v. 10, lib. 2, fol. 54 — lib. 3, fol. 47, 28 e 36. — lib. 4, fol. 46. — Liber censuum v. 2, fol. 465), ed è curioso come oltre la somiglianza delle indicazioni di questi due Pistoiesi, vi fosse anche quella dell'ufficio talvolta da loro esercitato, e difatti anche il Cino Sinibaldi si trova Giudice delle cause civili per qualche tempo.

¹ Vedi il Documento di n° 14. — Abbiamo detto con tutta probabilità venne eletto consigliere il Sinibaldi nel 1336, perchè è indicato in tale documento come « Dominus Cino Ser Francischi. » Il titolo di dominus che troviamo raramente negli atti Pistoiesi, comunemente è dato al Sinibaldi: questo Cino è figlio di Ser Francesco, ed appunto il padre del Sinibaldi era notaio. Infine è da notarsi che Cino fu nominato consigliere per il quartiere di Porta Guidi, presso alla quale aveva diversi possessi.

moriva, lasciando erede Francesco Sinibuldi suo nipote. Sappiamo dalle testimonianze degli storici che le onoranze funebri fattegli riuscirono grandiose e rare per quei tempi, e che fu compianto dai concittadini, i quali come l'avevano onorato e stimato in vita, ¹ così dopo la morte gli innalzarono uno splendido monumento sepolcrale nella Chiesa maggiore della città. ² Ebbe per amici l'Alighieri, Giovanni d'Andrea famoso canonista, ³ forse Pietro da Bellapertica, Oldrado da Ponte col quale frequentò la scuola di Dino, Agatone Drusi, Onesto Bolognese, Guido Novello, Luigi di Savoia, Cecco d'Ascoli, ⁴ Lemno da Pistoia, Bosone da Gub-

¹ Vedi il Documento di n° 14. Fu ancora coniata in Pistoia una medaglia in suo onore sul finire del secolo XIV; e l'unico esemplare è contenuto nella ricca collezione Pistoiese Rossi-Casigoli.

² Fu disputato circa al luogo della sua morte, e fu detto dal Bartolo che avvenne in Bologna; Ortwinò Grazio (Tiraboschi — Storia della lett. Ital. v. 8) lo credè, morto in Germania, ma che morisse in patria lo ha già provato luminosamente il Ciampi (Op. cit. p. 92). Per amore di brevità, essendo state già risolte dallo stesso storico, tralascio le questioni relative all'anno della morte, al luogo della sepoltura di Cino, ad una lettera esistente nell'Archivio del Comune di Pistoia da riferirsi piuttosto che al Sinibuldi, a Cino Tedaldi suo nipote, le questioni relative a un preteso scritto di Sennuccio del Bene, ad una lettera attribuita al Boccaccio, e ad alcuni racconti tradizionali che si fanno sulla vita del Sinibuldi, e che valgono soltanto a mostrarne la celebrità del nome.

³ Cino. — Com. in Cod. si certis 2, 3. — Giovanni d'Andrea. — Add. in tit. de locato.

⁴ Cecco d'Ascoli, quello spirito battagliero che non la perdonava nè all'Alighieri nè al Cavalcanti, anche in

bio,¹ il medico Gentile da Fabriano che a richiesta di Cino scrisse l'opera, de temporibus partus, e forse Guido Cavalcanti al quale sembra rispondere col sonetto 107 all'ingiusta accusa che gli aveva fatta di togliere ispirazione dai suoi versi. Fu ancora amico del Petrarca, e secondo le asserzioni di qualche scrittore anche del Boccaccio, ma è indubitato che non potè essere, come alcuno ha sostenuto, maestro in legge nè al primo nè al secondo. Quanto all'esercizio della professione abbiamo veduto che oltre l'insegnamento, sostenne l'ufficio di giudice in Pistoia nel 1307, e sotto Arrigo da Lussemburgo, ed esercitò anche il patrocinio delle liti: di questo suo esercizio ci dà è ben vero poche notizie,² ma tanto lealmente da parlarci anche delle proprie cause perdute.³

Esaminata così la vita del poeta e legista Pistoiese, possiamo concludere che contiene dei fatti che le danno un'importanza speciale. Essi si seguono per ordine cronologico, ma peraltro non così esattamente che

mezzo alle persecuzioni serbò amicizia con Cino che tanto somigliava per la fermezza del carattere; e si conserva di lui un sonetto diretto al poeta Pistoiese, ove con vigorosi versi lamenta le sue sventure, e la divisione dell'Italia. (Trucchi. Poesie di dugento autori. I, 268).

¹ Un sonetto diretto da Cino a Bosone da Gubbio sta alla pagina XVIII del libro — Letteratura e filosofia opuscoli per Pasquale Garofalo, duca di Bonito. Napoli, Stamperia Ferrante, 1872, in 8°

² Cino. — Com. in Cod. non est iuris. Cod. 2, 57, n° 6. — si quis Col. 3, 28, n° 3.

³ Cino. — Com. in Cod. prin. Cod. 9, 34.

l'uno escluda del tutto l'esistenza contemporanea di un altro. L'amore è il fatto principale dell'età giovanile che lasciata traccia di sè nelle rime, cessa colla morte di Selvaggia. Dopo l'esilio dominò il secondo periodo della vita di Cino la speranza di vedere compiuti i voti del Ghibellinismo nazionale. Prese allora parte attiva negli affari, visitò città, accettò uffici, ma tutto fu vano, perchè a poco a poco l'Impero andò decadendo. Allora stanco dalle lunghe lotte della vita, e disgustato, si chiuse in un intimo sfogo di dolore, mentre l'Alighieri, spirito grandioso, nelle sue sventure chiamava avanti a sè la società del suo tempo, e se ne faceva giudice inesorabile. Nel sonetto 103 abbiamo la pittura viva di questa età; in esso il Sinibuldi assume un carattere fiero, e terribile quasi come quello Dantesco scrivendo,

Tutto ch'altrui aggrada, a me disgrada,
Et emmi a noia e'n dispiacere il mondo
.....
E piacemi veder colpi di spada
Altrui nel viso, e navi andare al fondo:
E piacemi veder Neron secondo.
E che ogni bella donna fosse lada.
Molto mi spiace allegrezza e sollazzo
E sol malinconia m'aggrada e forte.

Contro la morte che gli aveva tolte le sue più grandi affezioni, Selvaggia, Arrigo VII, e Dante, egli si rivolge fieramente in una terribile canzone, piena di forza drammatica esclamando,

Ahi Morte! S'io t'avessi offesa,
O nel mio dir ripresa.

Non mi t'inchino ai piè mercè clamando.
Chè disdegnando non chero perdono.³


Ma questo abbattimento non fu completo nè duraturo, ed ecco l'ultimo periodo della vita sua: uomo di forte sentire, seppe crearsi un nuovo ideale, la scienza e l'insegnamento, a cui principalmente si dedicò fino alla morte. Anche nella vita dell'Alighieri, tanto somigliante a quella di Cino, si possono distinguere questi tre periodi, e sono rappresentati dai libri della Vita Nuova, della Monarchia, e del Convito, e tutti e tre ebbero la più elevata espressione nel Poema Divino.

Il Sinibuldi fu un vero uomo medioevale; ma fra le figure originali e caratteristiche di quella epoca non ricorda più, nè il trovatore, nè l'austero asceta, nè il fiero partigiano. Esso è una seria figura di legista medioevale, e rappresenta la vita civile del Medio Evo, l'interesse politico, e l'idea latina. Il suo amore non vive nelle spaziose sale del severo castello in mezzo a un freddo convenzionalismo di etichetta, ma, schiettamente sentito, si svolge e si agita invece nella città in mezzo al fremito della vita popolare, e dell'arte nuova. I fatti della vita di Cino sono caratteristici, e gli imprimono un aspetto originale per la forza dell'animo, e la schiettezza del sentimento. La storia con pochi avvenimenti della sua vita, a tratti vigorosi

³ Cino. — Rime. Canz. 29. Questo stato d'animo, scrive il Bartoli (I primi due secoli della Letteratura Italiana, p. 315), è profondamente vero, ma è maraviglioso che sia stato avvertito ed espresso da un poeta del secolo XIII.

ce lo dipinge, tanto che ce lo raffiguriano come una di quelle figure incappucciate, serenamente severe, dal profilo corretto e maschio, e dallo sguardo tranquillo, di cui i nostri trecentisti popolavano le loro pitture. E chi sa che nelle nostre gotiche chiese non ce ne abbia conservati i lineamenti qualche pittore medioevale, come ci è stato conservato il profilo del giovane Alighieri.

DOCUMENTI INEDITI.



DOCUMENTI

— 24 —

DOCUMENTO I.

*Codice Riccardiano di Firenze, n° 1156. Cart. ant. 33.
mod. 18. tergo.*

Sonetto che Messer Cino manda al Petrarca.

De dite o fonte dove nasce Amore
O qual chagion lo fa esser più degno
Et in qual parte sta il suo contegno
Se vien dagli occhi o da piacer del chore
Et qual chagion gli da tanto valore
Che piglia nelghuman corpi ritegno
Non sappiendo veder per quale ingegno
Ne per qual modo si fattia signore
Anchor saper vorrei se glia figura
O se da forma o simiglianza altrui
O se sua podestà è aspra o dura
Chilla servito o serve dir dilui
Dovrebbe sanzerrò la sua natura
Sichio domando voi chome de lui.

DOCUMENTO II.

*Archivio comunale di Pistoia. Opera di S. Iacopo. Vo-
lume di contratti ed altro dall'anno 1287 ul 1403. detto
Nicchio rosso, cart. 70.*

In Christi nomine amen.

Pateat omnibus evidenter presentem paginam spetturis quod
dominus Franciscus miles et sotius nobilis militis domini

Pini della Tosa hon. Vicarii Regii Civitatis Pistorii et districti. Ser Lopus Mellini et Meus Lippi Male Anziani Communis et populi dictae civitatis vice et nomine Communis Pistorii et pro proprio Communi intendentes et volentes continuare et manutenere tenutam et possessionem fortilitie et turris Montis Castillionis districti Pistoriensis et animo manutenendi ipsam possessionem et tenutam Domino Guillelmo quondam Comitis Alexandri et consentiente eis et cuilibet eorum et omnibus et singulis istis intraverunt tenutam et possessionem turris et fortilitie et circuitus stecchatorum dictae turris Montis Castillionis districti Pistoriensis tanquam in veram et legitimum possessionem et rem ad dictum Commune spettantem iurisdictione et a tanto tempore citra cuius initii non ext t memoria intransibus circuito stecchatorum dictae turris et ipsam turrim per hostia et aperientibus et claudentibus hostia dicta stecchatorum et dictae turris et euntibus sedentibus et stantibus per ipsam circuitum et ipsam turrim et in ipso circuito et dicta turri et dicentibus et protestantibus vice et nomine dicti Communis se pro ipso Commune velle dictam turrim et fortilitia et non tantum animo sed etiam corpore possidere dicta fuerunt praedicta apud Montem Castillionem districti Pistoriensis ad pedem quasi dictae turris Praesentibus ser Duccio not. et offitiale dicti domini Pini ser Meo ser Cino de Sinibuldis potestate curie Imicciane pro Commune Pistoriense Sanguigno Bracci et Vannes Franchi militibus Communis Pistoriensis testibus ad haec. Vocatum et rogatum sub Anno Dominicae Nativitatis MCCCXVIII. Indictione tertia die XX primo Septembris.

Ego BARONTO quondam ORLANDI imperiali auctoritate notarius praedictis omnibus interfui et omnia rogavi et fideliter publicavi.

DOCUMENTO III.

Arch. Com. di Pistoia. — Manoscritto detto il Nicchio Rosso, fog. 70.

In Christi nomine amen.

Dominus Franciscus miles et sotius nobilis militis Domini Pini della Tosa hon. Vicarii Regii civitatis Pistorii et districte

Ser Lopus Mellini et ^{Anziani Communiis et populi dictae civitatis.}
Meus Lippi Mulo
Dñus Cinus de Sinibullis
Dñus Ottolus de Tavianis
Dñus Pieras Dñi Ramucci
Dñus Andreas de Rossis
Dñus Lopus Sozofantis
Bonitatus de Ricciardis.

Viri prudentes et sapientes deputati pro Commune Pistorii Vice et nomine dicti Communiis Pistorii et pro ipso Commune intendentes et volentes continuare et manutenere tenutam et possessionem castri Turris districte Pistoriensis et

pertinentia et iura Domino Guillelmo quondam Comitis Alexandrii et Cantino filius Comitio Neronis de Mangona et consentientibus omnibus et singulis istis intraverunt tenutam et possessionem castri Turris ad ipsam Commune Pistoriensem spettantem legiptime et a tanto tempore citra cuius initii non extat memoria Intranctibus ipsum castrum per portam dicti castri presentibus hominibus et personis ipsi castri et volentibus et consentientibus unanimiter et concorditer et aperiuntibus dictis Dominis Anzianis et prehenduntibus portam dicti castri et clauduntibus eandem et euntibus et sedentibus et stantibus per ipsam castrum et in ipso castro et in turre dicti castri et in ipsa turre ponentibus et mittentibus custodias pro dicto Commune Pistoriensi tamquam nomine domini dicti castri et omnia facientibus quae spettant et spettare videntur ad veram et legiptimam tenutam et possessionem habendam manutenendam et adprehendam Acta fuerunt praedicta in districto Pistoriensi dicto castro Domino Lapo Domini Tolomei Forese Barontini et Andreuccio Pacis dicto testa ex plebanis Sancti Andreae et Satirgrano familiare Do-

mini Pini testibus ad haec. Rogatum et vocatum sub Anno
Dominicae Nativitatis Millesimo CCCXIII. Inditione tertia.
die XXII Septembris.

Ego BARONTO quondam ORLANDI Imperiali
auctoritate notarius praedictis omnibus
interfui et omnia rogavi et fideliter pu-
blicavi.

DOCUMENTO IV.

*Arch. Com. di Pistoia. — Manoscritto detto Nicchio Rosso.
fog. 70.*

In Christi nomine amen.

Dominus Franciscus miles et socius Domini Pini della Tosa
Vicarii Regii civitatis Pistorii et districte et

Ser Lopus quondam Mellini et) tamquam Anziani (Communis et po- puli civitatis Pi- storii.	viri prudentes et
Meus Lippi Muli		sapientes pro Com- mune Pistorii depu- tati omnes scripti
Dñus Cinus de Sinibuldis		viri vice et nomine
Dñus Ottolus de Tavianis		Communis Pistorii
Dñus Andreas de Rossis		et pro ipso Com- muni Intendentes
Dñus Petrus Dñi Ranuccii		
Dñus Lopus Sozofantis		
Bonifatius de Ricciardis		

et Volentes continuare et manutenere tenutam et possessionem
castrum et fortilitie Treppi et pertinentia et turrim ipsi intra-
verunt tenutam et possessionem castrum et fortilitie Treppi et
pertinentia eius presentibus hominibus et personis communis
Treppi et consentientibus et omnibus Volentibus concordantibus
dictis Dominis Francisco et Anzianis et ipsis intransibus
ipsum castrum et fortilitium Treppi per portam dicti castrum
et euntibus sedentibus et stantibus per eum et in eo tamquam
in vera et legitima re et proprietate Communis Pistoriensis et
ad ipsum Commune spettante a tanto tempore citra cuius
initii non extat memoria et omnia et singula facientibus quae

spettant et spectare videntur ad veram et legitimum possessionem et tenutam adprehendendam manuteneudam et adipiscendam. Acta fuerunt praedicta in districto Pistoriense in dicto castro Domino Lapo Domini Tolomei Francaccio et Sanguigno militibus Comuniis Pistoriensis et Iohanne domicello dicti Domini Vicarii testibus ad haec. Vocatum et rogatum sub Anno Domini Nativitatis Millesimo Trecentesimo Decimono. Indictione tertia. In die XXII Septembris.

Ego BARONTO quondam ORLANDI Imperiali auctoritate notarius praedictis omnibus interfui et ea rogavi et fideliter publicavi.

DOCUMENTI V, VI E VII.

Archivio Comunale di Siena. Vedi i volumi detti Misure di Biccherna. ¹

Vol. 348. — Anno Millesimo CCCXXIII die tertia mensis Iunii.

Sapiens vir Dominus Cinus de Pistorio legum doctor in civitate Senarum sponte et ex certa scientia fuit confessus et

¹ Un'altra quietanza di Biccherna che si riferisce a Cino è stata già pubblicata dal Ciampi ed è dell'anno 1323. Il Sig. Luciano Banchi poi ha pubblicato nello scritto intitolato « Di un recente opuscolo del Dott. C. F. Carpellini » e nel Giornale storico degli Archivi toscani (t. V, 237-247-309-311) i seguenti documenti relativi a Cino.

Item XXVI libr. ser Mino Nini notaro, olim ambaxiatori Communiis Sen. cum duobus equis ad civitatem Camerini domino Cino de Pistorio doctori legum, qui est cum Marchione pro eius salario XIII dierum ad rationem XI sol. per diem [Biccherna, vol. 100, anno 1321, 16 Giugno].

Anno Domini Millesimo CCCXXII mensis Iunii.

Dnus Cinus domini olim Francischi de Pistorio doctor in legibus fuit confessus et recognovit dictis fratri Filippo (de Strumiliatis camerario Biccherna) et Fatio (Iacobi Peri uni ex quatuor provvisoribus Communiis Sen.) recipientibus et dantibus ut est dictum (pro Commune Senarum) centum decem florenos auri dicta causa [Biccherna, v. 346, c. 66, e seg.].

Dominus Cinus de Pistorio doctor in legibus, centum decem florenos habuit pro pensione domus in qua moratur, et incipit dictum tempus per Sanctum Michaellem Angelum, de mense septembris proximo praeteriti ad rationem ducentorum florenorum auri in auro, et viginti florenorum pro domo [Biccherna, 103, c. 80 anno 1321].

recognovit Manovello Ugolini scriptori Communis Senarum in Biccherna recipienti pro Commune Senarum habuisse et recepisse ab eo dante et solvente pro Camerario et quatuor provvisoribus Communis Senarum et de ipsius Communis propria pecunia et avere centum decem florenos de auro qui sunt complementum et residuum sui salarii unius anni presentis in quo sumus finientis in festo Sancti Angeli proxime venturi de mense Septembris.

Vol. 351. — Anno MCCCXXIII die vigesima octubris.

Ego Cinus quondam Boblii de Pistorio legum doctor confiteor habuisse et recepisse pro meo salario centum florenos de auro.

Vol. 353. — Anno MCCCXXVI die V mensis Junii.

Dominus Cinus de Pistorio legum doctor fuit confessus - habuisse - trecentos viginti florenos auri - pro suo salario ultime paghe presentis anni incipientis a die decima mensis octubris proximo praeteriti et CCLXXX florenos auri pro complemento et residuo totius salarii quod habere debebat a dicto tempore ultra sive pro aliquo tempore praeterito, vigore et virtute electionis suae publicatae.

DUCCI BONFIGLIOLI Notarii

DOCUMENTO VIII.

Archivio Comunale di Pistoia. Liber censuum 2, fol. 436.

Non staremo qui a riportare per disteso il lungo documento che si riferisce alla pace conclusa nel 1329 fra i Comuni di Firenze, Pistoia, e Prato e i fuorusciti di Pistoia, ma solo per sunto, perchè non ha che un legame indiretto colla vita di Cino. Però i puntolini indicheranno le omissioni del testo.

..... Ad honorem et laudem Serenissimi principis et Domini Domini Roberti Dei gratia illustris Hyerosolimae

et Siciliae regis Et ad exaltationem bonorum et tranquillorum statuum infrascriptorum communium et universitatum et singularum personarum eorumque districtualium Quum omne Regnum Civitatem Commune populum decet tranquillitatis et pacis beneficium exoptare in quo residet animarum salubritas viget iocunditas corporis proficiuntur omnes populi et utilitas gentium custoditur Ideo sapientes et discreti viri Dominus Cremona Raynerii et Dominus Gherardus de Sologliis et Nellus Cecchi Melanesis syndici et procuratores comunis universitatis et hominum civitatis et districti Pistoriensis intrinsecorum videlicet ex parte una Et Ser Matheus quondam Ser Ioannis Bellebuoni extrinsecus dictae Civitatis procurator Bonifatii Truffe Zarini Datucci Ser Cini de Sinibuldis Omnium extrinsecorum et qui sunt de numero exititiorum dicti Communis Pistoriensis et districti Protestans dictus Ser Matheus procurator pro ipso procuratorio nomine quo supra presentem contractum facit cum hoc salvo et reservato quod ipse procuratorio nomine quo supra non reddit facit nec recipit pacem concordiam finem ut bonam voluntatem ab aliquo seu aliquibus de domo Tediciorum dictae civitatis Pistorii seu ab aliquo cum hoc salvo et reservato ex parte altera Constituti in presentia Dominorum quatuordecim tractatorum Communis Florentiae coram quibus ac eorum mediante ministerio facta et firmata fuit infrascripta pax assistente gratia Dei Patris Fecerunt et reddiderunt sibi ad invicem veram puram et firmam pacem finem et remissionem concordiamque bonam voluntatem perpetuo duraturam pacis obscuro interveniente et liberatis et quetatis de omnibus et singulis robariis furtis incendiis omicidiis insultis feritis iniuriis et offensibus et sub conditionibus omnibus et singulis quibus et cum quibus et in omnibus et pro omnia secundum quod dicti Dominus Cremona et Dominus Gherardus et Nellus syndici Communis Pistoriensis sindicatorio et procuratorio nomine pro dicto Comuni Pistoriensi Et Ser Fredi Bindi de Panzano qui moratur Florentiae in populo Sancti Nicolay syndicus et procurator Communis Florentini gestorio nomine pro Commune hominibus et Univer-

sitate terrae prati eiusque districti ex parte altera suam fecerunt ad invicem pacem finem remissionem et concordiam
.....

DOCUMENTO IX.

*Archivio del Comune di Pistoia. Liber censuum. 2 a
carte 428.*

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo Trecentesimo Vigésimonono Ind. duodecima die vigésimo quarto mensis maii Actum in civitate Florentiæ domo habitationis dominorum priorum artium et vexilliferi iustitiæ communis et populi Florentini presentibus testibus Ser Iohanne Pizzini de Ponturmo notario scriba dominorum priorum et vexilliferi civitatis Florentiæ Ser Michele Cambii de Castro Florentino notario Ser Andrea Lapi Iohanne Mazzei et Piero Baronti de Pistorio et aliis plebeis ad hæc vocatis et rogatis Ad honorem et gloriam omnipotentis Dei et gloriöse Virginis Mariæ et omnium sanctorum et ad laudem et reverentiam sacrosantæ Romanæ Ecclesiæ et sanctissimi patris Domini Domini Iohannis Pontificis XXII Et ad bonum et pacificum et tranquillum statum omnium et singulorum devotorum et fidelium diete Sancte Matris Ecclesiæ et dicti summi Pontificis Cunctis presentem paginam inspecturis pateat manifeste quod in presentia dominorum priorum artium et vexilliferi iustitiæ communis et populi florentini et dominorum XIII virorum pro commune florentiæ deputatorum ad tractandam et componendam pacem et treguam cum quibuscumque Communibus et populis Sapientes et discreti viri Dominus Cremona Raynerii et Dominus Gherardus de Sodoxiis et Nellus Cecchi Melanesis Pistorienses cives Ambaxiatores et sindici et procuratores Communis universitatis et hominum et populi Communis Pistoriensis ut constat de ipsorum Sindacatu et mandato in instrumento publico inde facto manu Ser Bonaventure quondam

Ser Jacobi de Pistorio notarii Syndacatorio et procuratorio nomine ac gestorio nomine dicti Communis et Universitatis et hominum et populi dicti Communis Pistoriensis et quolibet de dictis nominibus utroque modo nomine et cautione in solidum et omni modo et iure quamobrem melius potuerint Et Ser Mazeus Ser Ioannis Bellebuoni procurator Bonifatii Trulle Zarini Datucci Nerii Carlini¹ Ser Ciny de Sinibuldis omnium extrinsecorum et qui sunt de numero exititiorum dicti Communis Pistoriensis et districti ut constat de procuratore in carta procuratoria inde facta manu Ser Andrae Lapi Iusti de Pistorio notarii procuratorio nomine per eis et quolibet eorum ac etiam gestorio nomine per eisdem et aliis omnibus extrinsecis guelfis et partis externae utroque modo nomine et cautione in solidum solepniter promiserunt Ser Fredo Bindi notario florentino Sindaco et procuratori Communis Florentiae recipienti et stipulanti pro Sancta Romana Ecclesia et pro Sanctissimo patre et Domino Domino Iohanne diete sacrosancte Romane Ecclesie Summo Pontifice obedientiam et devotionem Ecclesie supradicte et dicto Summo Pontifice Et rebellionem contra dapnatum Iogdovicum olim ducem Bavariae et eius vicarios et officiales et contra omnes rebelles ut inobedientes Ecclesiae Et quod obedient dictae Ecclesiae et dicto Summo Pontifici ut ei cui dictus Summus Pontifex duxit committendum Et quod stabunt et perseverabunt continue bona fide sine fraude in dictis devotione obedientia et rebellionem Ac etiam promiserunt dictis nominibus dicto Ser Fredo recipienti et stipulanti ut supra quod ipsi non receptabunt in dicta civitate Pistorii ut in terris quas tenent seu tenebunt per dictum Commune Pistorii rebelles seu inimicos dictae Ecclesiae ut dicti Sommi Pontificis et eos eicient de dicta civitate et terris Ac etiam se et dictum Commune universitatem et homines et populum dicti Communis Pistoriensis dictis nominibus et eorum quolibet in solidum submiserunt dispositioni dicti Summi

¹ Qui tralascio per brevità un numero infinito di persone che si fanno rappresentare all'atto da Mazzeo Bellebuoni.

Pontificis Quam submissionem fecerunt dictis nominibus et eorum quolibet dicto Ser Fredo stipulanti et recipienti dictis nominibus Et etiam promiserunt eorum et eamque eorum propriis et privatis nominibus eidem Ser Fredo notario ut supra se facturi et curaturi ita et taliter quod dicta Commune Pistorii per legitimo sindae ad haec fisatum constitutum vel constituendum ratificabit et ad probabit omnia et singula in hoc contracta contenta Ac etiam de novo faciet similes promissiones et submissiones huic et in omnibus et per omnia ut supra continue hinc ad octo dies proxime venturos Quae omnia et singula promiserunt nominibus quibus supra dictum est utroque modo nomine et cautione in solidum eidem Ser Fredo recipienti ut supra attendere et observare facere et curare et fieri facere et executioni mandare et cum non facere. ut causa de iure ut de facto Sub poena ed ad poenam Mille Marcharum Argenti solepni stipulatione eidem Ser Fredo recipienti ut supra promiserunt et refectionem dapnorum et expensarum ac interesse litis et extra quae poena toties committatur et exigi possit cum effectu quoties cum factum seu vetitum fuit et ea soluta ut non rata maneant omnia et singula scripta et irrita Pro quibus omnibus et singulis observandis et firmis tenendis et dicta poena solvenda si commissa fuerit obligaverunt seipsos et dictum Commune Pistoriensem et universitatem et homines et populum dicti Communis et eius districtus tam intrinsecos quam extrinsecos dictis nominibus et quolibet de dictis nominibus in solidum eorum. et bona in solidum omnia mobilia et immobilia praesentia et futura dicto Ser Fredo recipienti ut supra et dictis nominibus Renuntpiantes exceptioni non factarum promissionum et submissionum praedictarum et non celebrati dicti contractus exceptioni doli mali conditioni sine causa et ex iniusta causa et in factum actioni forique privilegio et omni alio iuris legum et constitutionum auxilio Quibus quidem Domino Cremone et Domino Gherardo et Nello Ambaxiatoribus et Sindacis et Ser Mateo procuratore et cuilibet eorum nominibus quibus supra dictum est et quolibet de dictis nominibus praedicta sic volentibus et confitentibus. Ego

Cambius notarius inscriptus. constituti Communis Florentiae ac etiam Communis Pistorii et cuiuseunque alterius Civitatis et terrae et loci in quantum licet mihi et sicut potui quatenus praedicta omnia et singula observent et attendant et faciant et curent et executioni mandent per omnia ut promittuntur et superius per ordinem continentur.

Ego Marcellus filius Ser Iacobii Consiglii de Castro Florentino Imperiali auctoritate Iudex ordinarius et notarius publicus praedicta omnia rogata et imbreviata per infrascriptum Ser Cambium Michaelis notarium et mihi ab eodem scribenda et publicanda commissa scripsi et in publicam formam redegei ideoque subscripsi et signum meum apposui consuetum.

Ego Cambius Michaelis de Camiano Imperiali auctoritate Iudex ordinarius et notarius hiis omnibus dum agerentur interfui eaque omnia rogavi et imbreviavi et dicto Ser Marcello notario scribenda et publicanda commisi Ideoque subscripsi.

DOCUMENTO X.

Archivio Comunale di Pistoia. Filza di Bozze di Atti Consiliari dei sec. XIV e XV.

Questo volume contiene un fascicolo ove sono trascritte delle lettere e ambascerie del Comune di Pistoia, e alcune lettere spedite al Comune da altre città, e fu scritto negli anni 1331 e 1332. Di questo fascicolo fa parte anche il documento seguente.

Providis Viris Dominis Anzianis et Vexillifero iustitie Civitatis Pistorii dilectis suis Priores Artium et Vexillifer iustitie Civitatis Florentiae quam sibi salutem. Consideratis meritis et virtutibus excellentis viri Domini Cini de Sigibuldis doctoris legum vestri et nostri civis carissimi aliisque circa hec considerandis deliberate permittendum quod vir discretus Ser Iacobus Ser Fredi affinis eius redire possit ad civitatem Pistorii et in ea et eius districtu stare libere ac secure non obstantibus aliquibus confinibus sibi assignatis per vos ut Com-

mune Pistorii ut capitaneo guerre ut conservatore vestro aut quocumque alio aut aliquibus preceptis de stando ad aliqua confinia supra factis Quae confinia et precepta per nostram provisionem substulenda et tollenda per presentes et ipsum Ser Iacobum in statum reponendum pristinum Et ideo placet nobis et vos quatenus nostra huiusmodique provisione contenti ipsum Ser Iacobum recipiatis et tractetis benigne et curialiter sicut decet honori Communis et populi Florentiae. Datum Florentiae die secundo mensis Ianuari XV Indictione.

DOCUMENTO XI.

Archivio comunale di Pistoia. Riforme e provisioni v. 8. f. 40.

In Christi nomine amen Infrascripti sunt Domini Anziani Vexillifer et eorum Notarius publicus civitatis Pistorii qui stare debent in dictis offitiis de mensibus Augusti et Septembris proxime futuris Quorum nomina extracta fuerunt de capsula triclavia existente in sacristia operae Beati Iacobi penes operarios dictae operae in Generali consilio civitatis Pistorii in palatio populi dictae civitatis de mandato nobilis et potentis militis Domini Petri Domini Mini de Tolomeis de Senis honorandi potestatis civitatis Pistorii sono campane voceque praeconis more solito congregato de voluntate nobilis viri Guillelmi Cennis de Florentia honorandi Capitanei custodiae civitatis Pistorii pro Commune Florentiae et Dominorum Anzianorum et Vexilliferi iustitiae dictae civitatis instantis temporis Dominicae Nativitatis anno millesimo CCCXXX quarto Indictione secunda die XXXI mensis Iulii. Quorum haec sunt nomina

Simon Conis	pro porta Lucensi
Meus Ser Bindini	pro porta Guidonis
Ser Vannes Domini Gualandi	pro porta Caldatia
Franciscus Mei Franchi	pro porta S. Andreae
Dominus Cinus de Signiboldis Vexillifer iustitiae	pro porta Guidonis
Ser Curradus Domini Marchi eorum scriba	pro porta Lucensi.

Ex quibus Dominis Anzianis et Vexillifero iustitiae et Notario videlicet Simon Ser Vannes Francischus et Meus Anno Domini et Indictione praedictis die prima mensis Augusti et dictus Ser Curradus die tertia mensis Augusti iuraverunt ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacto libro quod ipsi sunt vere fideles Sanctae Romanae Matris Ecclesiae et vere Guelfi et quod semper ad honorem Dei et sanctae Ecclesiae operabunt et facient ea quae honorem respiciant partis Guelfae et eorum officia bene legaliter et solícite facient et exercent Remotis hodie amore pretio precibus et timore et omni humana gratia et quod statuta ad eorum officia pertinentia observabunt et alia observari..... iusta posse.

DOCUMENTO XII.

Archivio Comunale di Pistoia. Libro di provvisioni e riforme n° 7. Nota di Anziani e Gonfalonieri fol. 4.

Infrascripti sunt Domini Anziani et Vexilliferi Iustitiae et eorum notarii qui fuerunt ad dictum officium electi citra anno Domini MCCCXXIX citra mensibus infrascriptis.

Quindi seguono fino all'anno 1334 i nomi degli Anziani e Gonfalonieri.

Anno MCCCXXXIII.

De mense Augusti et Septembris

Simon Cionis porta Lucensi.
Ser Vannes Domini Gualaudi porta Galaiatica.
Meus Ser Bindini porta Guidi.
Francischus Mei Franchi porta Sancti Andreae.
Dominus Cinus de Sinibuldis vexillifer.
Ser Conradus Domini marchi notarius.
Borgiese Cristiani loco dicti Domini Cini.

DOCUMENTO XIII.

*Archivio Comunale di Pistoia — Libro di provvisioni
n° 10, lib. 2, fol. 51.*

In Dei nomine amen. Anno Dominicæ Nativitatis MCCCXXX sexto Indictione IIII die ultimo mensis martii Consilio populi civitatis Pistorii in dicta sala congregato de mandato dicti Domini potestatis et licentia dicti Domini capitanei ad sonum campanæ et vocem preconis more solito in præsentia dictorum Dominorum et Angeli conservatoris et officialis Dominorum Anzianorum hi viri extracti fuerunt more solito de cassa triclavia Anziani et Vexillifer Iustitiæ et eorum scriba pro mensibus aprilis et maii proxime venturis in dicto consilio et palatio quorum hæc sunt nomina. — Seguono i nomi degli Anziani e del Gonfaloniere eletti.

Item statim post prædicta in dicto consilio de dicta cassa triclavia extracta fuit quaedam carta mihi. . . . In qua scripta erant nomina ista modo et ordine infrascriptis ultra. In Dei nomine amen. Infrascripti sunt consiliarii populi civitatis Pistorii quorum officium feliciter initum habent die decimo octavo mensis aprilis sub anno Domini a Nativitate millesimo trecentesimo trigesimo sexto et duraturum per sex menses finiendos die decimo septimo mensis octubris tunc proxime secuturi. Anno prædicto.

Nomina quorum sunt hæc. Qui seguono i nomi fra i quali i seguenti.

De porta Guidis

Dominus Cinus Ser Francisci

De porta Sancti Andreae

Ser Cinus Syuballi

DOCUMENTO XIV.

*Archivio Comunale di Pistoia. Bozze di Atti Consiliari
dei secoli XIV e XV.*

Nel fascicolo ove sono trascritte le lettere spedite dal Comune di Pistoia ad altri Comuni, vi è riferita una ambasceria dell'anno 1332, che dovevano eseguire due cittadini Pistoiesi agli Anziani di Firenze. Fra gli altri capitoli vi è compreso anche il seguente.

In primis debita et devota recomendatione premissa dicant exponant Ambaxiatores praedicti qualiter per opportuna consilia civitatis Pistorii solepniter provisum exstitit et obtentum quod lis seu quaestio quam movit Dominus Simon della tosa dicto Comuni comitatur in unum ex advocatis Domini Simonis et in unum ex advocatis Communis Pistorii cognoscenda de iure et de facto et arbitrandi sinenda et terminanda de iure tantum Et in quantum ipsi duo eligendi non censeant concordare quod Egregius doctor legum Dominus Cino de Pistorio sit tertius Et quod ipsi ipsa occasione ad Civitatem Florentiae sint profecti.

DOCUMENTO XV.

*Notizie riguardanti la vita di Cino raccolte nel 1626 da
Pandolfo Arfaraoli, che le trasse da un manoscritto
del 1337 ora perduto, intitolato Memorie e Crediti di
messer Cino.*¹

Fu m. Cino persona modesta e benigna in tutte le sue azioni: parco nel vivere, per i continui studi alquanto indisposto, macilente, e debilitato, e per quanto s'è cavato dalla

¹ Di questo documento oltre la copia che è nell'Archivio del Comune di Pistoia (Opera di S. Iacopo), ne esiste una seconda in un manoscritto miscelaneo esistente nella Biblioteca Forteguerriana di Pistoia, segnato B, 148.


sua immagine al naturale fu di corpo lungo et asciutto, e non molto proporzionato, di faccia allegra, bianca et rossa, di naso aquilino, d'occhi bianchi, e capelli che risplendevano al rosso. Nacque in Cino intorno al 1270 nella cappella di Santa Maria Cavalieri dov'erano le case dei Sigiboldi, mandate poi giù l'anno 1527 da Zanobi Bartolini per rifare il palazzo di piazza, dipoi abitò nella cappella di S. Ilario in una casa posta sulla Brana, che in quel tempo aveva il suo letto per la città, e per questo si descriveva da qualcuno Cino da Brana, la quale casa gli fu lasciata da un tal Gio. d'Arrighetto suo parente l'anno 1284. Il suo nome era Guittoncino, rifatto per il suo nonno, ma prese solo le due ultime sillabe, come si costumava in que' tempi antichi, e però fu chiamato Cino. Suo padre fu ser Francesco di Guittoncino, uomo eccellentissimo, e Guittoncino suo nonno paterno fu un valoroso cavaliere. Sua madre fu Madonna Diamante di Buonaventura di Tonello singolar fisico, da' quali fu posto sotto la disciplina e custodia di Maestro Francesco da Colle, appresso del quale in sette anni si fece buonissimo umanista, e perfettissimo oratore. Ser Francesco suo padre morse essendo Cino giovanetto che studiava in detto tempo a Bologna; per la cui morte tornò a Pistoia, e si desviò alquanto dalli studi, essendo molto inclinato all'amore di Ma Selvaggia di M. Filippo Vergiolesi, bellissima di corpo, et in particolare gli occhi, quale in Cino nelle sue canzoni loda tanto, nominandola da Vergiole, come lo manifesta il suo sonetto 24, Lasso pensando alla destrutta valle, sino al 2º verso del 2º quaderno in quel verso. Ch'io passai dalle piante di Vergiole; disse da Vergiole perchè la famiglia dei Vergiolesi era derivata da quel luogo, e tuttavia vi avevano beni e gran possessioni, e spesso vi andavano a villeggiare, ma in questo tempo era famiglia nobilissima, e delle potenti e magnate di Pistoia. Amò ancora un'altra donna, non per offesa, ma per coprire e tener vivo il primo amore, essendo già morta Mad. Selvaggia, e più per riereazione delli suoi studi, che per lascivia; che fu una tale donna Marchesina Malaspina; il che fa chiaro il suo sonetto 39 che comincia, Cessando di trovar lumera in

oro. S'invagli Cino di Selvaggia l'anno 1296, e l'anno 1307 morì, come nel sonetto 73. Già passato oggi è l'undecim anno. Morì Mad. Selvaggia alla Sambuca, castello de' Vergiolesi, dove M. Filippo suo padre, per le fazioni civili di Pistoia si era ritirato colla sua famiglia; il qual luogo vendè a' Pistolesi l'anno 1311. Dimostra averla amata anco dopo morta, andando a visitare il suo sepolero, come si verifica nel sonetto 75. Io fui sull'alto e 'n sul beato monte. Ove adorai baciando il santo santo sasso, e caddi su quella pietra ohimè lasso, ove Selvaggia pose la sua fronte; come ancora il sonetto 79 nel 1.^o quaderno. Con io passai per il monte Appennino, ove pianger mi fece il bel sembiant, le trecce bionde, e 'l dolce sguardo fino che Amor con la sua man mi pone avanti. Questi suoi amori onesti lo tirarono alla poesia, e di modo si fece perfetto che insegnò poi la strada a m. Fr. Petrarca alle rime Toscane delle quali fu primo inventore: stili che forse gli impedirono il dottorato la prima volta che egli lo chiese; la qual repulsa fece ch'egli si dette tutto agli studi, lasciando ogni altra cura della casa ai fratelli, e di governi della città, e delle parzialità delle quali allora ardeva Pistoia e la sua famiglia, aderendo chi all'una, chi all'altra parte. Si tiene che lui inclinasse alla Ghibellina, sebbene nella canz. XV dimostra spiacerli ambe le fazioni in quel verso. Il gran contrasto che tra' bianchi e' neri, di maniera che in breve tempo si fece il primo dotto de' suoi tempi, e che fosse stato avanti nelle leggi, udendo Dino Rossoni di Mugello, che faceva più stima che M. Cino l'udisse, che se egli avuto avesse tutta l'università degli studenti, il qual m. Dino essendo morto nel 1303 lasciò a m. Cino molti scritti sopra il Codice. Udi ancora Orlando Lodigiano, et ebbe per grandi amici e compagni di studio Gio. Calderino Bolognese, fac. Butrigario, e Ranieri da Forlì, i quali tutti furono uomini rarissimi. Onde comparso la seconda volta dinanzi a' medesimi dottori, e interrogato da loro de' più difficili punti che si trovino nelle leggi e testi civili e canonici rispose sempre altamente a tale che ripieni di stupore per la sua gran dottrina e pronte risposte li concessero il dottorato — Prese per moglie assai

per tempo M. Margherita di m. Lanfranco di m. Ugolino degli Ughi famiglia anche lei di pari nobiltà. Ebbe un solo figliuolo chiamato Mino, che morì avanti il padre, e ancor lui ebbe un solo figliuolo chiamato Francesco, che fu da m. Cino avo lasciato erede, che continuò la sua stirpe fino all'anno 1473. Ebbe m. Cino 4 femmine. Diamante che si maritò a m. Marco di m. Vanni Tebaldi, Beatrice che maritò a m. Gieri della Torre, Giovanna la maritò a Schiatta di Lanfranco Astesi, e Lombarduccia che lasciò di minore età in casa, che nel testamento le lascia 300 fiorini d'oro di dote. Lesse in vari luoghi in Perugia, in Bologna, ed in Padova. In Bologna lesse assai come si vede nella sua 3^a Canz. dove tenne per molti anni la prima cattedra. Ebbe per scolare Bartolo da Sassoferrato che lo seguì poi a Bologna. Desideroso poi di rivedere la patria e i parenti fece ritorno a Pistoia avanti il 1313 dove fu eletto giudice delle cause civili per il quartiere di Porta Guidi, grado degnissimo che la città dava ai primi gentiluomini dottori in legge. Ma o che fosse avvezzo fuori, o che li dispiaçesse le continue contese civili, tornò a Bologna nell'anno 1319 — Dette l'insegna del dottorato a Bartolo, e di Bologna andò a Siena, dipoi ritornò in Bologna richiamato con grossa provvisione: dipoi tornò a Pistoia dove passò a miglior vita il dì 24 Xbre 1336, e Bartolo ebbe da Francesco nipote di m. Cino molti suoi libri e scritti in legge che poi fece stampare in suo nome. La nobiltà Bolognese tiene et afferma, che m. Cino morisse in Bologna e che il suo corpo sia sotterrato in S. Domenico. Et io mi trovai l'anno 1613 mentre il Sig. Gio. Cav. Pier Lorenzo Forteguerrì quest'anno vi era Potestà a contraddire a questa loro falsa opinione, e con tutto che gli adducessi le sottoscritte ragioni non lo vollero credere, come l'essere sepolto nella cattedrale di Pistoia nel suo sepolero, che morse nella cappella di S. Ilario, che si comunicò da prete Buto suo curato.

Qui seguirebbero nel manoscritto le note per le spese fatte durante la malattia, e i funerali di Cino, che sono state già pubblicate dal Cianapi. Riguardo ai crediti, debiti, e possessi

di m. Cino oltre i manoscritti in cui è contenuto il surriferito documento, e il testamento di Cino, posson consultarsi le Storie Pistoiesi inedite dell'Arfornoli contenute nell'Archivio Capitolare della Cattedrale di Pistoia.



PARTE SECONDA.

Esame delle opere giuridiche di Cino.



DIVISIONE DELLA MATERIA.

Abbiamo veduto come nel complesso la vita di Cino da Pistoia si divide in tre distinti periodi: in quello dell'amore, in quello della vita pubblica e politica, in quello della vita scientifica, e sappiamo già che di tutti e tre rimase traccia profonda nelle sue opere. Dovendo però illustrare interamente la figura del Sinibuldi si presenterebbero tre domande, che costituirebbero una naturale, triplice partizione di uno studio completo sopra la sua attività intellettuale. E difatti può domandarsi quale fu la sua importanza nello svolgimento della letteratura nazionale, quale parte prese nella risoluzione dei problemi sociali che si manifestavano nel suo tempo, e quale valore scientifico ebbe nella storia della giurisprudenza. Abbiamo creduto conveniente peraltro di non occuparsi del primo quesito, relativo alla importanza delle rime del Sinibuldi nella lirica del secolo XIV, perchè ci trasportava fuori del campo dei nostri studi, e però limiteremo le indagini al pensiero politico, e giuridico di Cino, giovandoci per queste due ricerche princi-

palmente delle sue opere di diritto. E ciò sarà tanto più importante, in quanto che mentre oggi si studia Cino da Pistoia specialmente come poeta, nei secoli scorsi gli fu data maggiore importanza come giureconsulto. I vecchi scrittori, non considerando storicamente nella evoluzione della nuova letteratura la sua lirica amorosa, non ne apprezzarono il valore, ma si diffusero invece in alti eufemii delle sue opere di diritto civile, levando a cielo il Sinibuldi come insigne professore delle nostre antiche università. Sarà però necessario esaminare se furono o no giuste quelle lodi, e se la sua fama fu proporzionata alla influenza che esercitò nel movimento giuridico dei nostri Comuni Medioevali.

CAPITOLO I.

Esame del pensiero politico di Cino.



Quante volte abbiamo esaminate le opere anche più coscienziose d'Italiani o stranieri sopra il movimento intellettuale del secolo XIV, ci è sembrato che l'influenza dei legisti sulla politica non sia stata ancora convenientemente apprezzata. Eppure se si analizzano le vecchie opere di giurisprudenza non è cosa rara, trovarvi discussi i problemi fondamentali della società del loro tempo. Un esame completo sopra le opere politiche del Bartolo e di Marsilio da Padova, non è stato ancora fatto, nè sono state interamente esaminate le relazioni dei legisti coi principi, e colle città libere. Essendo importante uno studio sopra i giureconsulti antichi in ordine alla politica, ¹ e trovandomi nella necessità di delineare l'opera di Cino da Pistoia, sarà utile apprezzare il valore del suo pensiero politico. ² E in questa ricerca potremo trarre profitto tanto dalle

¹ Buonamici — Poliziano giureconsulto, p. 36.

² L'esame delle opinioni politiche del Sinibuldi benchè di non lieve importanza, secondo che ne aveva scritto il Cisner (Prefazione alle opere giuridiche di Cino. Edizione di Francoforte), fu trascurato da tutti i biografi di Cino.

sue opere giuridiche, in quelle parti che si riferiscono alle leggi concernenti i diritti e i privilegi ecclesiastici, che dalle sue rime; e sarà ciò tanto più importante perchè al tempo di Cino, e di Arrigo VII la lirica prese atteggiamento, e scopo politico, contemporaneamente al movimento politico delle scuole dei Canonisti e de' Civilisti. Ma da uno studio anche accurato delle opere del legista Pistoiese non possiamo rilevarne completo ed intero il concetto su questo argomento, perchè in nessun luogo fa una esposizione vera e propria delle idee politiche che lo commovevano. Nelle opere di diritto il pensiero giuridico predomina sul pensiero politico, onde non possiamo ritrarne che brevi tratti sparsi nei commenti ai titoli de Summa Trinitate, de SS. Ecclesiis, de Episcopis et Clericis, de Constitutionibus Principum, ed altri del Codice Giustiniano, e nel Digesto al titolo de Iustitia et Iure, e questi soltanto possono servire a delineare il quadro che vorremmo completo. Ma quei frammenti quantunque non collegati fra loro, hanno tutti un medesimo scopo, una medesima tendenza; e ravvicinati ad alcuni fatti della vita di Cino ne risulta distinto il pensiero dello scrittore.

Il più grandioso avvenimento politico che dominò la storia degli ultimi secoli del Medio Evo, e che dovette naturalmente richiamare l'attenzione del nostro giureconsulto, fu la lotta immensa fra Papato ed Impero.

Era questo il maggior problema che allora si presentasse, che raggruppava intorno a sè una serie infinita di fatti, e che preparava alla società moderna

il sentimento di nazionalità, e lo sparire della teocrazia. Questo avvenimento si collegava alla esistenza dei Comuni medioevali, allo sviluppo del diritto Romano, al rinnovamento della cultura, e dava vita a quelli ideali che producevano l'età più splendida del Medio Evo, e insieme preparavano il nuovo tempo. Per quella lotta Cino aveva veduti i contrasti fra Bonifazio VIII e Filippo il Bello, il rinnovamento del Comune Fiorentino, il Papato divenir Francese, quasi distrutta la propria patria, la discesa e l'uccisione di Arrigo VII, i suoi contrasti con Clemente V, e però non trascurò di dare impulso allo studio del diritto pubblico nelle nostre Università medioevali. Vediamo ora in qual modo si svolse il pensiero del nostro legista, e come fu determinato dallo sviluppo storico della questione.

Sotto Carlo Magno i limiti delle due potestà non erano ancor bene determinati, ma lotta non vi era; la Chiesa era affezionata all'Impero che teneva come suo difensore, e l'Impero alla Chiesa sperandone maggiore influenza morale sui popoli. I due poteri erano confusi; Editti e Capitolari trattavano di cose spirituali, e i Canonici d'interessi temporali; la Chiesa accettava come leggi i Capitolari, e l'Impero come leggi proprie i Canonici. I Vescovi prendevano parte alle diete e al consiglio del principe, ed erano insieme coi Conti missi dominici nelle loro diocesi. E per questo aspetto il nuovo Impero, colla differenza da alleato a superiore, ricordava l'antico di cui dicevasi erede, intromettendosi negli affari religiosi. Ma l'accordo non fu duraturo.

Staccatisi in seguito di tempo l'Impero e il potere Ecclesiastico; quegli geloso della propria autorità, volle ricalcare le sue orme, ricondurre la Chiesa al primitivo stato, e riunire in sè tutti quei poteri che le aveva affidati quando l'aveva contrapposta alla crescente signoria feudale. Da un lato la Chiesa con Gregorio VII, cogli Innocenzi III e IV aveva fissati i suoi principî di diritto ecclesiastico, che venivano raccolti e sviluppati da S. Tommaso, e tendeva a stabilirsi un permanente dominio temporale; dall'altra l'Impero voleva effettuare il pensiero di escludere la Chiesa dagli interessi temporali, e di riprendere col'antica sede il dominio del mondo.

Quali erano le idee che mantenevano viva la lotta, e quali i principî che vi s' invocavano? Secondo la scolastica ecclesiastica l'Impero era un simbolo, doveva essere soggetto alla Chiesa come il corpo all'anima,¹ e non aveva valore intrinseco. L'Impero rappresentava l'idea pagana che doveva essere dominata dal Cristianesimo; rappresentava il diritto, e come tale era confuso coll'ordine morale e teologico in quella età in cui il giure non era compreso nel suo vero concetto. Costantino aveva lasciato il posto ai Pontefici, il popolo Romano si era dichiarato suddito di Gregorio II, avevan consolidata la potenza papale le donazioni dei principî; gli Imperatori dopo l'incoronazione di Carlo Magno erano ritenuti a lei soggetti, e Roma la sede papale era chiamata regina mundi. — All'opposto gli Imperatori rappresentavano i Cesari

¹ S. Tommaso. De regim. princip. lib. 3. c. X.

padroni del mondo; erano stati acclamati dal popolo Romano cominciando dalla elezione di Carlo Magno, erano cinti in Roma della corona, il loro potere al pari del potere pontificio ritenevasi di origine divina, e per l'atto di Ottone si dicevano anche superiori ai Pontefici. I Papi soltanto dall'Imperatore avevano ricevuti tutti i domini e le concessioni, e però l'Impero aveva diritto e dovere di ridurre il Papato alla primitiva povertà, e il principe, secondo i legisti, era libero nel campo degl'interessi temporali. — Il popolo Germanico aveva nell'Europa preso il posto del popolo Romano: i nuovi Imperatori tendevano a ricollegarsi agli Imperatori Romani, ma intanto la loro opera era tutta Tedesca, perchè tentavano di rendere completo l'ordine gerarchico feudale, facendo l'Imperatore feudatario delle particolari regalità. Ma questa lotta per gli elementi che vi prendevano parte era più viva in Italia che altrove. L'elemento Romano e il Germanico qui eran frammisti: i due poteri qui più da vicino si trovavano di fronte, e l'autorità loro si credeva riposta in Roma simbolo della grandezza, ove i due poteri avevano avuta la loro sede originaria. Roma, questa famosa città allora decrepita e inerme, era pur sempre grande, perchè incuteva rispetto e timore la sola maestà del suo nome; essa era la culla del buon seme Latino, là si appuntavano gli occhi di tutti gl'Italiani aspettando una rigenerazione e un nuovo trionfo nazionale, ed era la meta suprema anche del partito repubblicano Latino che cominciava una reazione tremenda contro l'oppressione Tedesca. La lotta fra Papato ed Impero

in Italia ebbe però due risultati; anzi tutto fu una lotta da principio temperata dal sentimento religioso che riuscì a determinare più chiaramente il concetto dello stato e la sua competenza, e a diminuire la preponderanza teocratica; secondariamente fu una lotta di due elementi nazionali opposti, il Latino e il Germanico, che, salvo poche eccezioni, si riconnettevano ai loro due poteri preminenti, l'uno al Papa, e l'altro all'Imperatore. Vale a dire era sorto un movimento d'interesse nazionale, e un movimento di interesse generale per la società.

Questa lotta nei suoi primi periodi, durante i contrasti fra Arrigo IV e Gregorio VII, non era stata accompagnata dalla discussione dottrinale, ma ben presto ritrovata e tradotta la Politica di Aristotile, cominciarono le dispute sopra i diritti dello stato nelle scuole dei filosofi. Ciò accadde per i terribili contrasti che avvennero successivamente fra il potere civile ed ecclesiastico, e intanto nell'occasione delle lotte fra Federigo II e Papa Innocenzo, S. Tommaso cominciò a stabilire i principi fondamentali del diritto pubblico. Ma come nel secolo XV dai filosofi e letterati veniva fatta l'applicazione dell'umanismo agli studi del diritto, così a quelli stessi piuttosto che ai legisti, si dovette il primo impulso alle ricerche sulla politica: soltanto nel secolo XIII viene ricordato Vincenzo da Beauvais giureconsulto filosofo che nello *Speculum Doctrinale* parlando della classificazione delle scienze comprese la giurisprudenza sotto la politica. I primi Glossatori occupati dallo studio delle fonti non avevano esteso il loro spirito indaga-

tore ad esaminare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ¹ ma i legisti posteriori cercarono di elevarsi all'altezza delle nuove ricerche. ² Allora il diritto pubblico fu sviluppato nelle frequenti dispute che si tennero nelle Università fra i Canonisti e Civilisti; allora costituzioni e decretali furono due termini di antagonismo, il diritto Romano fu spesso proibito agli ecclesiastici, ³ e Canonisti e Civilisti divennero acerrimi rivali. Si discusse in quelle scuole sulla natura dei poteri Imperiale e Papale, sui loro rapporti, sul giuramento dell'Imperatore, e sull'incoronazione, e cominciò l'Europa ad entrare in una via di profonde riforme. Ai contrasti fra Filippo il Bello e Bonifazio VIII tennero dietro gli scritti di Egidio Colonna, e al tempo delle lotte fra Arrigo VII e Clemente V comparve il *De Monarchia* dell'Alighieri, che esponeva dottrinalmente i principî politici del Ghibellinismo. Quel libro fu una delle più alte espressioni della scolastica; ma nelle opere politiche di questa epoca accanto al

¹ L'Alighieri (*Monarchia* lib. 1, §. 1) alludendo certamente ai legisti che non si erano fino allora occupati della scienza politica, scrive, «... eumque inter alias veritates occultas et utiles, temporalis Monarchiae notitia utilissima sit, et maxime latens, et propter non se habere immediatè ad luerum ab omnibus intentata.»

² Uno dei primi legisti che trattò separatamente di argomenti di diritto pubblico fu il Bartolo, e forse questo nuovo indirizzo di studio lo dovette a Cino, che nel suo insegnamento si estendeva a trattare oltre che di materie civili, anche di argomenti riguardanti i diritti dello Stato e della Chiesa.

³ Walter — *Storia del diritto ecclesiastico*, v. 2, p. 279.

principio metafisico, e dialettico medioevale, si manifestava il principio storico ed umanistico rappresentato dall'ideale Romano che annunziava il nuovo tempo; vi era proclamata l'idea della divisione dei due poteri, e si cominciava a dare un valore politico anche al popolo. Lo sviluppo del pensiero politico continuò durante le lotte fra il Bavaro e Giovanni XXII, e fu rappresentato principalmente da Marsilio da Padova, e dall'Ockam, il primo dei quali concedette al Papa soltanto una autorità eguale a quella dei Vescovi, attribuì all'Imperatore il diritto di deporre il Papa, e affermò il principio della sovranità popolare. ¹ Anche l'Ockam, l'ardito francescano, il così detto dottore invincibile, il distruttore della scolastica, si emancipò dalla politica medioevale, ² e primo di tutti comprese che ogni stato dell'Europa nei contrasti fra l'Impero e il Papato, difendendosi da loro acquistava coscienza propria, e diveniva autonomo; e applicò tale principio alla Francia, sostenendo che i re Francesi erano subentrati di fronte alla Chiesa nei diritti dell'Impero. Durante le lotte politiche che abbiamo già ricordate comparvero anche le opere di Frate Paolino, di Engelberto, di Lupoldo

¹ Gregorovius — Storia della città di Roma. Traduz. del Manzato. 1875 v. 6, p. 141 a 152.

² Fra l'altre opere che l'Ockam scrisse in materia politica si può ricordare come assai importante il « *Tractatus de iurisdictione Imperatoris in causis matrimonialibus*, » in cui è quasi delineato il primo abbozzo della teorica del matrimonio civile.

da Bamberg, di Giovanni da Parigi, di Iacopo di Viterbo, di Ugo di S. Maria, di Trionfo d' Ancona, e di altri scrittori, e l' Italia, la Francia e la Germania presero parte in questa disputa che riuscì a dare un più chiaro concetto della natura e dell' ufficio dello stato. Era naturale che un giureconsulto insigne come Cino da Pistoia, che si era trovato in mezzo alla fiera lotta, prendesse una parte importante nella disputa dottrinale. Il suo concetto politico si svolse all'epoca dei contrasti fra Arrigo di Lussemburgo e Clemente V, all'epoca della Monarchia dell' Alighieri quando il diritto pubblico era ravvolto nelle più rigide forme della scolastica.

Ma quale era lo spirito da cui era animato Cino in questa discussione? Combatteva o favoriva la teocrazia? Era egli o no Ghibellino? Era Ghibellino nel comune significato della espressione? Queste sono le questioni, e le domande principali che in questo proposito si affacciano alla mente, e che esigono una soluzione.

Nella Constitutio prima del Codice Giustiniano sta scritto « cunctos populos quos clementiae nostrae regit imperium, in tali volumus religione versari quam Divum Petrum Apostolum tradidisse Romanis, religio usque adhuc ab ipso insinuata declarat. »

Il Sinibuldi ¹ comincia il suo commento scrivendo, *In principio, videtur innui, quod imperator non regit totum populum, ut colligitur ex litera ista quos etc.*, ma il contrario, come osserva Cino, è espresso nella legge

¹ Cino — Com. in Cod. cunctos Cod. 1, 1.

9. Dig. 14, 2, ove l'Imperatore è detto dominus totius mundi. Come risolvere tale contraddizione? Che il Romano Impero renunzi alla dominazione universale è un sogno, e che un Ghibellino lo voglia pensare è veramente inconcepibile: e Cino risolve la questione in favore dell'Impero, proponendo due conciliazioni dei testi, intendendo *implicative* o *restrictive* le parole della Constitutio prima Codicis. Quella espressione può estendersi fino a comprendere tutti i popoli, oppure può significare che alcuno talvolta resiste di fatto all'Imperatore che per diritto è padrone del mondo (26, Dig. 3, 6). Il nostro legista anche qui restauratore delle tradizioni Latine unitamente agli altri Ghibellini proclama l'idea della dominazione universale dell'Impero, e si solleva al grandioso concetto politico dei Romani dell'universalità dello stato, proclamato non solo come realtà storica, ma come un prodotto di un sacro diritto di Roma, da Orazio, ¹ da Plinio, da Claudiano, ² da Graziano, ³ e principalmente da Virgilio ⁴ col motto « tu regere imperio populos Romane memento. ⁵ » Questo era stato il supremo ideale della società Romana: il Caesar era divenuto Divus, ed ebbe l'imperium eum Iove divisum. Ad eccezione di Tacito che dubitava della salute di Roma spaventato dalle orde

¹ Orazio — Odi. I, II. — Carmen saeculare.

² Claudiano — De laudibus Stiliconis lib. 3, v. 208.

³ Giustiniano — Proemio alle Istituzioni.

⁴ Virgilio — Eneide, VI, 780.

⁵ Bluntseki — Allgemeine Staatsrecht, v. I.

selvagge che si affollavano nelle foreste della Germania, i Romani al concetto dell' universalità dello stato univano quello della sua eternità, e i Ghibellini fiduciosi negli antichi presagî vollero che il Romano Impero non fosse caduto per sempre, e che risorgesse per mano loro eterno, ed universale. Ma il vecchio ideale era già trasformato, perchè mentre l' universalità Romana non rappresentava l' umanità, ed era dovuta a una fiera conquista, il concetto Ghibellino modificato dal pensiero Cristiano anelava a una specie di fratellanza universale retta da un unico principe rappresentante la potestà di Dio sugli uomini. Però in questo ideale politico vi erano riniti due principî, l' uno medioevale, e l' altro Romano che contrassegnava le tendenze del nuovo tempo. — L' Imperatore è, secondo il legista Pistoiese, il gerarca supremo del mondo, ed ha sotto di sè *cunctos populos, et cunctos principes*; essi da lui hanno ricevuta l' investitura dei loro domini, ¹ e da lui ripetono i loro diritti di sovranità. *Quid faciunt, scrive, ² civitates vel Barones qui monetam inducunt sine licentia principis, ut videmus per totam Italiam?* Alcuni legisti rispondevano dicendo che essi non battevano moneta *ad similitudinem monetae Principis, sed proprias pecunias*, ma Cino vi si oppone recisamente dicendo, *male faciunt, nisi a consuetudine longissima excusentur*. Non voleva che i baroni distruggessero la supremazia dell' Impero, e si rendessero liberamente partecipi dei diritti sovrani, come cercavano

¹ Cino — Comm. in Cod. generali, Cod. 3, 5.

² Cino. — Comm. in Cod. *si quis* Cod. 9, 24.

di fare negli ultimi secoli del Medio-Evo, quando i feudi tendevano a divenire stati liberi da qualunque supremazia. Ed era questo un grave pericolo, perchè la loro opera non consisteva in altro che nell'affrettare quelle tirannidi che dopo non molto sorsero per tutta Italia soffocando il Comune, e distruggendo la tradizione Romana. Cino venera l'Imperatore come rappresentante di Dio sulla terra perchè da Lui riceve il potere; ¹ dice che è santa la sua persona, ² che si può giurare sul nome di Lui *propter dignitatem quam habet*; ³ egli solo deve essere privilegiato, ⁴ *quia transcendit omnes homines*, e i suoi atti sono santi e inviolabili, dacchè Dio lo costituì *temporaliter* su tutti i principi. Ai suoi occhi apparisce come qualche cosa di sovrumano; non è un *superillustris*, come altri diceva, *quia non est in ordine graduum, sed omnes gradus excellit*. ⁵ Come *caput mundi* non è obbligato se non moralmente dalle proprie leggi, ⁶ e queste sono opera santa, *quia divino nutu procedunt*. ⁷

¹ Cino. — Comm. in Dig. beneficium. Dig. 1, 4.

² Cino. — Comm. in Dig. beneficium. Dig. 1, 4.

³ Cino. — Comm. in Dig. beneficium. Dig. 1, 4.

⁴ Cino. — Comm. in Cod. beneficium Cod. 7. 37.

⁵ Cino. — Comm. in Col. *quoties* Cod. 3, 24. — *quacumque* Dig. 1, 21.

⁶ Cino. — Comm. in Cod. *digna* Cod. 14, 1. Arrigo VII scriveva di sè stesso, « nos legibus subiecti non sumus. » (Ficker. Forsch. zur reichs — und rechtsgeschichte Italiens. 1, § 89).

⁷ Cino. — Comm. in Cod. *cum* in Cod. 7, 33. — Beneficium. Cod. 1, 4.

Sed de hoc, esso continua, derident nos laici arguendo sic. Aut dicis quod leges sunt factae a Deo immediate, et hoc falsum est de legibus civilibus, aut dicis quod mediate, et tunc idem est in quibuscumque rebus, tamen nesciunt quid loquantur, quia discernere iustum ab iniusto non competit humanae naturae, nisi quatenus Divinus nutus hoc facit. — E riguardo all' Italia scrive, ¹ *Federicus in pace Constantiar concessit civitatibus Lombardiae, et quamplures alii aliis civitatibus concesserunt merum imperium, onde esse sunt redactae ad modum provinciarum, e i protestates rappresentanti dell' Imperatore nelle singole città sono simili agli antichi praesides provinciarum.* Ma l' Italia, esso scrive, è divisa, e ogni città è una provincia, *ubi de facto non praest dominus generalis;* ecco verificarsi il caso della costituzione *cunctos* sopra ricordata, ecco la necessità di un Imperatore che venga in Italia a rafforzare la sua autorità. Tale bisogno fu sentito anche nell' Impero, e questa fu la ragione per cui discese in Italia Arrigo da Lussemburgo. Il suo animo mite corrispondeva all' ideale di Cino, e ambedue avevano il medesimo intendimento di non volere distrutto il partito Guelfo. Cino prese una parte importante negli avvenimenti che accompagnarono la discesa di Arrigo, e l' aiutò colla sua opera potente. Colla morte di Arrigo caduta l' illusione della potenza dell' Impero, Cino andò esclamando nelle sue poesie ² che con lui era morto il Senno la Tempe-

¹ Cino. Com. in Cod. generali Col. 3, 5.

² Accanto alle poesie che in quella occasione dettarono l' Alighieri, Sennuccio del Bene, Fazio degli Uberti, e

ranza e la Giustizia, e forse cominciò a disperare della attuabilità dell' Impero universale, del quale si limitò a scrivere brevemente nelle sue ultime opere. Ma la *Lectura in Codicem*, che ora andiamo più specialmente esaminando, ha più importanza in proposito, essendo stata scritta appunto nel tempo in cui Arrigo compiva l'impresa d'Italia.¹ Per questa attualità degli avvenimenti Cino si estende a parlare con calore, e con energia dell' Impero, dei suoi diritti sull'Italia, e delle sue relazioni col Papato, tanto più che la discesa di Arrigo aveva ridestato più che ogni altra le questioni dottrinali nelle scuole.

Come l'Imperatore esercita *temporaliter* il suo ufficio, così il Papa, secondo il nostro legista,² deve regolare *spiritualiter* gli interessi della società; i due poteri

l'Anonimo Genovese (Bartoli — Storia della letteratura italiana v. 2. p. 109). Cino scrisse per la morte di Arrigo due Canzoni (Canz. 15. 19) e forse anche il Sonetto 127. Attenendoci poi alla grave autorità del D'Ancona (La politica nella poesia dei secoli XIII e XIV. (Nella Nuova Antologia 1867 fasc. 1. p. 43), sarebbe da attribuire a Cino anche la Canzone che comincia — Virtù, che 'l ciel movesti a sì bel punto — scritta in morte di Arrigo VII. Essa fu pubblicata in Roma nel 1853 togliendola da un Codice Barberiniano col nome di Dante, dal Bibliotecario Sante Pieralisi. Al Cavalcanti è attribuita da un Codice Magliabechiano, da un Laurenziano, e da un Marciano; ma il D'Ancona trova motivo di credere che debba invece riferirsi al Sinibuldi, e questo concetto è confermato dall'identità che esiste fra questa Canzone, e le due ricordate Canzoni 15 e 19 di Cino.

¹ Cino. Com. in Cod. et nomen. Cod. 6. 50.

² Cino. — Com. in Cod. cunctos Cod. 1. 1.

universali hanno eguale dignità, ed uguale derivazione divina, ma sono distinti nella loro sfera di azione, e i loro conflitti dipendono più dall' abuso degli uomini che dalla natura delle cose. Ecco il secondo principio che vuol fare emergere il giureconsulto, la divisione delle due autorità. La Chiesa per esso non ha superiorità sull' Impero, come aveva proclamato la Bolla *Unam Sanctam*, anzi *Clerici sunt in protectione dominorum laicorum*,¹ e corrispondentemente l' Imperatore non deve comandare al Papa; ² le decretali non hanno vigore nello stato, ³ e le leggi che violano la libertà della Chiesa non devono essere osservate. ⁴ Questo principio del secernere *saera profanis* non era nuovo in società, e l' anzi era stato già proclamato da Aristotile, e da Orazio quando *qui rerum potiebantur iidem auguria tenebant*, e dalla Chiesa nel suo periodo delle origini. Se nell' andare del tempo essa si era intromessa negli interessi temporali con generale utilità, la storia degli ultimi secoli del Medio-Evo invece non potè offrire che un solo esempio dell' accordo fra il Principato e il Papato, l' esempio di S. Luigi IX di Francia, che forse ispirò la politica di S. Tommaso.

¹ Cino. — Com. in Cod. si quis Cod. 1, 3.

² Cino. — Com. in Cod. si qua mulier Cod. 9. 5.

³ Il Cisner scrive « Eudo dux Burgundiae cum perinde ut Cynus animalvertisset, intellexisset, quid pontificibus in constitutionibus suis propositum esset, Regi Galliae suavit, ne illas pro iure in suo regno coli ac recipi. permitteret. Hanc cautionem in archivio Regis Franciae extare Carolus Molineus prodidit.

⁴ Cino. — Com. in Cod. Nova Const. Frid. Cod. 1, 2.

Però il principio dal Sinibuldi e dalla scuola Ghibellina nuovamente proposto, aveva un grande significato storico, ed era di somma importanza per la società del secolo XIV.

Cino da Pistoia nega alla Chiesa la potestà di formarsi un dominio temporale, e insieme all'Alighieri ¹ e agli altri Ghibellini annette che possa valersi per semplice uso di quei beni che l'Imperatore, sempre riserbandone il dominio le concedette. ² E quanto al

¹ Alighieri. — De Monarchia lib. 3, § 31. — Forti — Istituzioni civili v. 1, p. 286.

² Al tempo del nostro legista la questione del dominio temporale era divenuta gravissima. I Francescani e i Domenicani dalla lunga disputa scolastica, e veramente bizantina, se Cristo fosse privo di ogni proprietà, e se avesse o no il dominio delle proprie vesti, erano scesi anche essi alla maggiore questione, se fosse conforme allo spirito cristiano che la Chiesa avesse dei possessi, o se si dovesse usare la regola, *nolite possidere aurum nec argentum*; e i Francescani in generale sostennero vigorosamente il principio della povertà della Chiesa. Da questa lotta nacquero, specialmente sotto Giovanni XXII, scismi, eresie, e persecuzioni, che turbarono l'Italia, la Francia, e la Germania, e che rinseirono sanguinose. Ma anche fra gli stessi Francescani fino dal secolo XIII per tale disputa era sorta la divisione, e lo stesso frate Elia secondo generale dell'Ordine credette che dovesse intendersi largamente il precetto della povertà. I Francescani perciò si divisero in Spirituali o Celestini, e Conventuali, e i primi, fra i quali Iacopone da Todi, si unirono ai Ghibellini (D'Ancona. Fra Iacopone. Nuova Antologia 1 Giugno 1880). Da questa disputa ne nacquero infinite persecuzioni, e per aver seguite le teoriche dei Celestini

dominio temporale già costituito scrive, ¹ *signa subiectionis Imperatoris non possunt praescribi, unde est contra illos qui dicunt Romanam Ecclesiam praescripsisse sibi donationum factam ab Imperatore Constantino, quod saltem signa subiectionis non potuerit praescribere, et sic nec iurisdictionem Romani Imperii cui est subiectus totus orbis.* Alla prescrizione, egli scrive, manca il titolo, e i *signa subiectionis* non si possono giammai cancellare. Non gli basta di avere posto il principio generale, che poteva impedire alla Chiesa di estendere maggiormente i propri domini, ma l'assalisce anche in quelli esistenti, perchè non vuole che tale idea rimanga come un semplice ideale inattuabile, ma che la realtà delle cose vi corrisponda; e non accetta in proposito neppure l'opinione intermedia, che fondava almeno sulla prescrizione di lunghissimo tempo la legittimità del dominio ecclesiastico. E immerso in questa idea dimentica di avere in altro luogo ² concessa la prescrizione per i *signa subiectionis*, e di avere scritto che per consuetudine *longissima* potevano i baroni avere acquistato il diritto di battere moneta indipendentemente dalle concessioni imperiali: egli dimentica di aver detto che la consuetudine dà la giurisdizione, e d'averla per la medesima causa rico-

venne arso pubblicamente fra gli altri anche un Francesco da Pistoia. (Gebhart. Les origines de la Renaissance en Italie p. 69).

¹ Cino. — Com. in Cod. comperit. Cod. 7, 39.

² Cino. — Com. in Cod. si quis Cod. 9, 24.

nosciuta anche nella Contessa Matilde. Era questo concetto dell' indipendenza dei due poteri veramente fondamentale per Cino, e però in molti altri luoghi lo ripete e lo svolge. E applicato nel Medio-Evo rispetto al dominio temporale del Papato, avrebbe quasi mutato faccia alla società, avrebbe cangiato in gran parte il centro di gravità di molti interessi sociali. —

Quanto alla cerimonia dell' incoronazione dell' Imperatore fatta dal Papa, ¹ quali sono le opinioni di Cino? Quale è il significato che dà a questo atto? È essa una investitura, o un simbolo dell' autorità spirituale che riconosce nel Papa sopra tutti i principi della terra? ² Esso reputa più conveniente, e più giusta questa ultima idea, e scrive, ³ *consecratio Papae operatur ut dona spiritualia, sive dona Spiritus Sancti et gratiam consequatur Imperator. . . . non autem ut ex unctione et consecratione consequatur Imperium, cum superiorem non habet, cœcutionem a nemine recipit, sed a Deo qui eum elegit.* E su questo argomento lungamente si trattiene a parlare, forse per le discussioni nate in proposito della venuta, e della incoronazione di Arrigo di Lussemburgo. Nell' acquisto del potere imperiale si distinguevano la *electio*, la *confirmatio*, e l'*ingressus officii*, e si faceva la questione dai legisti e specialmente da Iacopo d' Arena se avanti la *confirmatio* data dal Papa, l' Imperatore godesse la pienezza dei poteri. In quel primitivo sviluppo del

¹ Cino. — Com. in Cod. bene a Zenone. Cod. 7, 37.

² Cino. — Com. in Cod. cunctos Cod. 1, 1.

³ Cino. — Com. in Cod. bene a Zenone Cod. 7, 37.

diritto pubblico Cino trae argomento anche dal diritto privato per confortare la propria tesi, che l'Imperatore gode già la piena giurisdizione avanti la *confirmatio*. Parifica inoltre l'elezione dell'Imperatore a quella del Papa scrivendo, *et Papa in sui electione, iura sui pontificatus omnia nanciscitur, et est bona argumentatio unius ad reliquum cum Imperator superiore careat sicut Papa, nam a Deo solum recognoscit imperium*; ed è il popolo Romano che colla elezione trasmette al principe la giurisdizione per voler Divino. *Si iam Imperator habet iurisdictionem, dicis ergo quam, ut simplex magistratus hoc nefandum est dicere: nonne omnes iuraverunt per Romanum Imperium, fidelitatem et obedientiam: ergo Imperator iam habet*. E tutto ciò scrive il nostro legista, *contra illos qui Regem Alamanniæ, ante coronam Romæ sumendam, Romanum principem mundi dominum non fatentur, errantes*.¹ Ne è assurdo secondo Cino² il dire che l'Imperatore ha la potestà da Dio, ed è eletto dal popolo, perchè il fatto che il popolo gli trasmette i poteri colla legge regia avviene *permissione Divina, sicut dicimus non est malum in civitate quod non fecerit Deus. nec est absurdum quod sit a Deo et a populo. Imperator est a populo, sed Imperium*³ *dicitur divinum a Deo*.

¹ Cino. — Com. in Cod. bene a Zenone Cod. 7, 37. *De forma electionis suæ (Imperatoris) in iure nostro cautum non habemus. Simpliciter enim a populo Romano creabitur princeps mundi*.

² Cino. — Com. in Dig. beneficium. Dig. 1, 4.

³ Alighieri — Monarchia 3, § XV. — Lodovico il Ba-

Questo principio della separazione dell' Impero dalla Chiesa fu proclamato da Cino oltre che nelle opere, in una pubblica disputa che tenne nella Università Senese, e di cui interessa esporre anche le poche notizie che abbiamo potute raccogliere. La questione era nata in occasione della discesa di Arrigo VII in Italia. L' Imperatore dopo aver tollerate le più fiere persecuzioni di re Roberto, nell' occasione della sua incoronazione in Roma, finalmente stanco gli dichiarò guerra. Clemente V vi si oppose, e ordinò la sospensione delle ostilità dicendo obbligato Arrigo a rispettare i vassalli della Chiesa in forza del suo *iuramentum fidelitatis*. Arrigo che aveva sempre d' attorno una schiera di giureconsulti, li richiese di parere, e i legisti, fra i quali probabilmente anche Cino, risposero che l' Imperatore non aveva mai prestato quel giuramento. Allora i preparativi di guerra furono continuati, e intanto Arrigo intimato invano re Roberto a comparire in Pisa davanti al tribunale dell' impero per essere giudicato, lo dichiarò reo di lesa maestà, e decauto dal trono. L' Imperatore pubblicò la costituzione *quomodo in lesae maiestatis crimine procedatur*, e il Papa vi contrappose la bolla *Pastoralis cura*, ma la cosa in pratica non procedè più oltre per la morte immatura di Arrigo. La controversia peraltro rimase viva nelle scuole, e ritenendosi da molti che il reame di Napoli fosse un feudo della Chiesa, la questione speciale si comprese

varo si giovò di queste teoriche democratiche dei Ghibellini, e nella occasione della sua elezione nel 1328 cominciò dal convocare il popolo Romano.

sotto quella generale, se un giudice possa di per sè convenire una persona dimorante fuori della propria giurisdizione. ¹ Cino arditamente nella disputa che tenne in proposito nella università di Siena, in mezzo alla decadenza generale del Ghibellinismo, difese il giudizio imperiale. ² Era il Sinibuldi, scrive il Perrens, ³ « si obstinè en ses idées politiques, que même apres la mort d'Henri VII, il soutenait encore la cause perdue de la monarchie. » Lo scritto che Cino compose in questa occasione, e che cominciava secondochè si rileva da alcuni passi delle opere del Baldo ⁴ colle parole — *Rector civitatis Senarum*, — disgraziatamente è andato perduto, sicchè bisogna desumerne il contenuto

¹ Questa controversia entrò a far parte della questione generale sui rapporti fra la Chiesa e l'Impero, e fu trattata da numerosi scrittori Italiani, Francesi, e Tedeschi che sono ricordati dal Cisner. La questione sulla legittimità della citazione fatta da un giudice al reo dimorante fuori della propria giurisdizione, ma senza alcun riferimento al caso di Arrigo VII. è trattata da Cino nel Commento al Digesto (in leg. extra territorium. Dig. 2, 1).

² Cino non era mosso a sostenere la decisione di Arrigo per inimicizia contro re Roberto, perchè aveva deciso in di lui favore la questione dibattuta dai giuristi sulla legittimità dell'origine del suo regno insieme a Bartolomeo da Capua, a Niccolò Ruffolo, e Andrea d'Isernia, proclamandolo legittimo principe in confronto del re d'Ungheria figlio del fratello primogenito dell'Angioino. (Costanzo. Storia del Reame di Napoli lib. 5 prin. — De-Afflicto Decis. Neapolit. Dec. 119, n° 3).

³ Perrens. — Hist. De Florence v. 3. p. 433, 435.

⁴ Baldo. — Com. in Cod. si quis de Cod. 1, episc. et cler. — verum si apparitor. Cod. 1, de episc. et cler.

con molta incertezza da varie opere di antichi legisti. Questo scritto non dovette soltanto estendersi al caso speciale, ma dovette comprendere le questioni sull'*iuramentum fidelitatis*, sulla pertinenza del regno di Napoli alla Santa Sede, sulla superiorità del Papato all'Impero, e sul diritto del Papato a succedere all'Impero nel caso di sua vacanza, questioni tutte sollevate dalla bolla *Pastoralis*:¹ e da vari passi delle opere del Baldo si ricava che Cino svolse anche il seguente quesito, *an iudex domicilii possit in processu inquisitionis inquirere de delicto alibi commisso*.² L'opinione di Cino è conservata peraltro esattamente dal Bartolo³ nel seguente passo, « *Cynus disputavit istam questionem Senis, et dicit quod ista citatio, quae fit verbo, vel per edicta potest fieri de eo, qui est in alieno territorio. Citatio vero talis, capiendò personam, non posset fieri. Sed ad illam Decretalem (Pastoralis cura) dicit ipse, non potest dari responsum in pace, sed pertranscat cum aliis erroribus Canonistarum. Ita dicit ipse.* » Sappiamo inoltre che Cino rispondeva a chi allegava la nullità della citazione imperiale, perchè spedita *in territorio alieno*

¹ Vedi la Bolla Clementina *Pastoralis*. — Phillips. Du droit ecclésiastique. Paris. 1855 v. 3. p. 138. — Goldast. Tractatus de iurisdictione imperiali p. 1524.

² Baldo — Com. in Cod. quaestiones. Cod. 3 ubi de crim. agi. — cunctos. Cod. 1 de S. Trin. — si quis Cod. 1 de episc. et cler. — verum si apparitor. Cod. 1 de episc. et cler.

³ Bartolo. — Com. in Dig. praesides. Dig. 48 de requir. vel abs. damn.

idest in terris ecclesiae, che il reame di Napoli invece di essere un feudo del Papato apparteneva all'Impero. Cino fra i primi legisti si oppose alla bolla *pastoralis* promulgata in favore dell'Angioino da Clemente V troppo ligio alla casa di Francia, forse perchè presentiva che così il Papato tentava di opporre alla sacra tradizione dell'Impero il nuovo dominio dei re Francesi. Ma il Bartolo si mostrò proclive per la invalidità del giudizio imperiale, perchè non riguardava l'Imperatore al pari di Cino come giudice dei giudici e superiore a tutti i re, ma lo considerava come sottoposto al Papato, e non ammetteva, come dice testualmente, il principio della indipendenza dell'Impero proclamato dall'Alighieri *in uno libro quem fecit, quem vocant Monarchia. Sed post mortem suam, quasi propter hoc fuit damnatus de heresi. Nam ecclesia tenet, quod imperium dependeat ab ecclesia, pulcherrimis rationibus.*¹ Mentre Cino aveva discussa questa controversia forse nel 1326, nell'anno 1327 Lodovico il Bavaro la riproponeva formalmente nella sua discesa in Italia, e i principj espressi nella Bolla *Pastoralis* venivano subito affermati di nuovo anche dal Papa Giovanni XXII. Qui Cino svelava pienamente il suo animo, e mostrava

¹ Il Bartolo fece un commento alla ricordata legge di Arrigo, e scrisse sulla costituzione ad reprimendum in questo proposito: « *Cynus in quadam disputatione dicit, quod illud fuit compositum per errorem Canonistarum. Sed cum illa decretalis fuerit facta in generali concilio, ubi est copia magna intelligentium non est verisimile, quod illo casu fuerit erratum, unde temeraria est dicta solutio.* »

di nuovo il suo spirito indipendente, discutendo pubblicamente in una città Guelfa l'efficacia di una Bolla pontificia, che determinava espressamente la natura dei rapporti del Papato col potere imperiale. Per quella disputa gli odii, e le inimicizie dei Canonisti contro il legista Pistoiese si accrebbero, onde fra gli altri lo combatterono specialmente l'Alexandro, ¹ e l'abate Panormitano, ² il quale scrisse *responsio (Cini) videtur satis temeraria*. Questo medesimo Canonista eccitato dallo sdegno però altrove ³ andò dicendo, *ubi Cinus nesciebat solvere contrarium iuris canonici, dicebat impudenter quod ex errore canonistarum illa iura processerant. Unde merito in hoc et similibus redarguitur ab illis doctoribus etiam iuris civilis*. Inoltre sappiamo dall'Arfaruoli, dal Forti, e da altri ⁴ che per tale sua inimicizia coi Canonisti scrisse più volte contro di loro, e « che mostrandosi acerimo nelle dispute, da ognuno di quella professione era fuggito. »

Nella stessa guisa che il nostro legista voleva indipendente l'Impero, così voleva libero il Papato nel terreno che gli assegnava: e però scriveva ⁵ che gli Statuti, e le consuetudini fatte contro la sua libertà

¹ Alexandro. — In c. per venerabilem § l. nna. 135.

² Panormitano. — Comm. in Decret. cap. licet. n. 10 de foro competenti.

³ Panormitano. — Op. cit. v. 1, de Rescript. c. sup. literis n. 3.

⁴ Forti. — Istit. civ. v. 1. p. 352.

Arfaruoli. — Storie Pistoiesi. MS. v. 1. p. 336.

Cronologia della famiglia Cini di S. Marcello.

⁵ Cino. — Com. in Cod. Nova Const. Frid. Cod. l. 2.

non valgono, perchè riguardo alla Chiesa hanno vigore i canoni, e in tale materia *Canonistis est standum*.¹ Benchè sia questo il passo che il Ciampi² invoca contro il Cisner, che presentava Cino « in un aspetto troppo nemico al Pontefice, » non si può disconoscere nel legista Pistoiese un carattere libero anche di fronte alla autorità religiosa. Era una delle sue qualità principali;³ ed è da osservarsi che nel frammento sopra ricordato vi si racchiude già uno dei pensieri graditi a Cino, e osteggiati dai canonisti, quello della scissione dei due poteri, perchè quasi non volesse lasciare un appiglio ai canonisti, Cino si affretta a soggiungere in quel frammento, che le leggi sono soggette ai canoni soltanto negli uffici spirituali, e non in tutto ciò che riguarda la Chiesa. Dall' altro lato è una esagerazione pure il voler fare del Sinibuldi come di altri legisti innovatori, dei precursori della Riforma religiosa che avvenne due secoli dopo. È innegabile che essi rivelano una certa indipendenza di pensiero, che rappresentano una reazione incipiente contro l' autorità religiosa, ma essi sono ancora legati alla tradizione Cattolica, e non è un profondo sentimento d' individualità, e della coscienza morale che li muove. La Riforma cercò specialmente di sollevare il valore morale individuale, mentre la reazione dei legisti e dei filosofi del

¹ Cino. — Com. in Col. Aut. caussa. Cod. l. 3.

² Ciampi. — Vita di Cino p. 41.

³ Il Forti (Istit. civ. l. 1, 352) scrive del nostro legista, « è noto poi quanto fosse avverso al diritto canonico Cino da Pistoia. »

secolo XIV ebbe specialmente un carattere politico, in quanto essi vollero atterrare, e atterrarono di fatto la teocrazia come regime politico. Questi pensatori parlano più che in nome dell'individuo di cui si aveva un concetto ristretto, in nome della collettività, del Comune, o dell'Impero; e neppure possiamo leggere in fondo a quelle espressioni libere e ardite un fine occulto che non osassero rivelare, ¹ perchè la libertà di pubblicare che non temevano, mostra che schietto e intero è il loro pensiero. Soltanto nei secoli seguenti con Bruno, Telesio, il Pomponaccio, e gli altri filosofi del Rinascimento si cominciò il vero e proprio movimento precursore della Riforma. Cino invece non chiedeva che riforme politiche e giuridiche, e nel resto si teneva soggetto al Papato e agli ecclesiastici ai quali in molti luoghi ² dimostra riverenza.

Cino si propone anche la questione riguardante i rapporti fra il Papato e i diversi popoli nel caso in cui non fosse eletto un Imperatore. Come risolvere le liti che potevano insorgere fra le nazioni? Era opinione generale fra i Canonisti, ³ ed era stato deciso dal Papato, che in tale circostanza sorgendo delle questioni fra i vari popoli, essi non dovessero ricorrere alle armi, ma rimettersi al giudizio del Pontefice. Il Sinibuldi rigetta anche questa opinione dicendo, secondo i principi già

¹ Forti. — Istituz. civili. v. 1, p. 352.

² Cino. — Com. in Dig. iuri Dig. 1, 1.

³ Walter. — Storia del diritto Ecclesiastico, v. 2, p. 273. — Giovanni d'Andrea. Comm. in sec. Decret. — de foro competenti. c. X, licet. — Forti. Op. cit. v. 1, p. 274.

stabiliti nella dieta di Roncaglia, ¹ che in quel solo caso i popoli possono fare guerra ed aggiunge, *est laboriosum consulere Romam, et non potest fieri sine pecunia, maxime per longinquos.* ² Il Papa neppure in mancanza dell' Imperatore secondo la sua opinione doveva mescolarsi in ciò che atteneva agli interessi temporali; il campo della sua azione era già definito per sempre dalla natura, e dallo scopo del suo ufficio; il principio relativo all' indole del potere papale era generale, e secondo Cino non poteva subire eccezioni.

Esaminato il principio generale della separazione della Chiesa dall' Impero proclamato dal Sinibuldi, è necessario vedere le applicazioni che ne fece ai singoli privilegi ecclesiastici concessi dalle costituzioni imperiali. La Chiesa aveva allora importanza politica non soltanto perchè aveva un proprio dominio temporale, ma anche perchè i suoi diritti nello Stato erano tali e tanti da godere quasi di una estraterritorialità; però il movimento nuovo della giurisprudenza come era stato avverso ai privilegi dell' aristocrazia, così fu contrario a quelli degli ecclesiastici. Anche nelle opere del Sinibuldi troviamo chiaramente manifestata questa tendenza all' abolizione dei privilegi, e

¹ Forti. — Op. cit. v, 1, p. 287.

² Cino. — Com. in Dig. ex hoc. Dig. 1, 1. *Dicunt quidam, qui sunt de imperio, vacante eo possunt ad invicem debellare (populi), quia non est superioris recursus. Sed Canonistae dicunt quod vacante imperio succedit Ecclesia, quod non videtur verum, quia imperium non est a Papa, sed pariter una cum Sacerdotio procedit a Deo.*

soltanto come rimasuglio delle inveterate tradizioni vi è professato il principio, *mitius puniendus nobilis quam ignobilis*.¹

Uno dei più importanti diritti che era stato accordato dal principato al clero era quello di giurisdizione. Ristretto da principio alle cause di eresie e di delitti religiosi, la Chiesa riuscì ad estenderne colle concessioni imperiali la competenza agli affari civili e penali ecclesiastici,² e alla giurisdizione volontaria. La Autentica Clericus. Codicis 1, 3, aveva disposto che i chierici fossero soggetti alla giurisdizione episcopale, e che questa dovesse essere estesa completamente rispetto ai delitti ecclesiastici. Il difficile, e l'importante stava nel determinare l'essenza di questo delitto, e quì nacque viva la controversia fra civilisti, e canonisti. Pare che l'interpettazione da questi ultimi data fosse amplissima, e tale da comprendervi moltissime specie di reati, e Cino geloso dell'uso derivativo dei diritti maiestatici volle ridurre la giurisdizione ecclesiastica a quei delitti solamente che violavano direttamente la fede cattolica. Egli scrive, è delitto ecclesiastico quello che riguarda la fede, come l'eresia: *et alia crimina quae non respiciunt immediate fidem ut furta, latrocinia, et similia quae sunt civilia*;³ *quod*

¹ Cino. — Com. in Col. etsi. Cod. 2. 12

² Novella 23 e 83. Walter. — Corpus iuris Germanici v. 3. p. 1. — Romagnosi. — Ragione civile delle acque. Introduzione.

³ Queste massime erano di molta importanza al tempo di Cino. Ricordisi come nell'anno 1285 nel Consiglio di Firenze si dovette provvedere anche ai falsi chierici (clerici

si Ecclesia cognoscet ubicunq; est peccatum, iam turbarentur officia rerum quod esse non debet: monachus, scrive altrove, ¹ non debet vacare nisi in orationibus, et psalterium in manu semper habere. Esso si oppone all' aumento di tale giurisdizione, e in questo proposito riferisce il principio della divisione dei due poteri scrivendo, *Deus fecit duo luminaria, unum quod processet diei, alterum quod processet nocti, idest unum quod processet saecularibus, et alterum quod processet spiritualibus.* ² Questo passo, benchè riferisca la notissima similitudine del sole e della luna applicata all' Impero e al Papato, ha una grande importanza in proposito, perchè espone un concetto più libero di quelli professati da tutti i precedenti Ghibellini. Anche l' Alighieri, Ockam, e Giovanni da Parigi ³ usarono la stessa similitudine, ma raffigura-

fitticii). i quali oltre a tradire il loro ministero, cercavano di godere dei privilegi concessi ai veri ecclesiastici. I falsi clerici estendendo il concetto del delitto ecclesiastico e il privilegio del foro, pretendevano che il giudice secolare non potesse giudicarli dei loro omicidi, furti e altri reati comuni, e la lotta sostenuta dai laici contro di loro per salvare i diritti del Comune dovè essere lunga e tenace. Vedasi sopra ciò la bella esposizione d' Isidoro Del-Lungo nel suo libro sopra Dino Compagni e la sua Cronica, v. I. c. III.

¹ Cino. — Com. in Cod. *si qui* Cod. l. 4.

² Cino. — Com. in Cod. *clericus* Cod. l. 3. — La medesima espressione è contenuta anche nel manoscritto fiorentino del Commento al Codice.

³ Alighieri. — Monarchia 3.

Forti. — Istituz. civili v. 1. p. 278.

Walter. — Storia del diritto ecclesiastico v. 2. p. 83.

Perrens. — Hist. de Florence v. 3. p. 136.

rono la potestà imperiale nella luna, e si limitarono soltanto ad affermare che anche l'Impero come la luna ha alcuna virtù, e luce propria; nessuno che io conosca corse come il Sinibuldi ad abbassare il Papato, rappresentandolo come l'astro minore. Mi sembra che il Sonetto 127 delle sue rime, benchè da alcuni dichiarato insieme a molte altre poesie inintelligibile, si possa porre in relazione col citato frammento; e che l'unico sentimento espressovi sia la sfiducia e la tristezza nata dal vedere il sole (l'Imperatore) non rendere splendore, e la luna farsi sempre maggiore. Da tutto ciò non si potrà dedurre come principio generale, che Cino affermasse la completa superiorità dell'Impero al Papato; ma è certo che posta l'antica similitudine del sole e della luna, Cino non volle in questo proposito seguire neppure i Ghibellini che paragonavano al sole il Papato.

Continuando ad osservare i principi che il Sinibuldi stabilisce in materia di giurisdizione ecclesiastica, notiamo ¹ che cerca di ritogliere alla Chiesa il diritto di proferire sentenza in materia di spergiuro, benchè la questione fosse allora molto agitata, e la materia fosse in quel tempo di alta importanza. ² *Tamen quiquil dicatur*, egli prosegue, *Ecclesia sibi usurparit ratione peccati totam iurisdictionem*. Poco gli importa di sapere (*non curemus*) quale legge venga ai chierici applicata dinanzi ai tribunali ecclesiastici, ma vuole che nel difetto di decretali, non l'arbitrio

¹ Cino. — Com. in Cod. iurisiurandi. Cod. 4, l.

² Forti. — Istit. civili v. 1, p. 320.

del vescovo ma la legge civile vi abbia efficacia. ¹ Era dalle leggi romane dato il potere al giudice di punire chi *temere* promuoveva il giudizio di appello, ma per le leggi canoniche, scrive Cino, *nulla est poena temere appellantis, ratio est quia Curia Papae vellet quod totus mundus influeret in eam; tanta est ibi auri et argenti sacra fames.* ² *Glossa nostra reddit rationem quia mitius eo iure agitur in Dig. 1, 4. Dig. 49, 2. Quare autem mitius? Quia aurum est apud praefatos dulcius, non sic apud principem nostram pecuniae non amantem.* E questa grave accusa audacemente scaglia anche in altri luoghi contro la Curia Romana alla quale contrappone sempre il decoro, e la sacra dignità dell'Impero. *Curia* ³ *Romana vendit praesidatus suos in quibus propterea iustitia est venalis, sed si dici licet. Curia Romana habet pecuniam bono et equo cariorum, sed voluit se excusare quia lex Julia ambitus non habet locum Romae, quia ibi cessat ambitus. Certe imo viget, Romae creantur magistratus per principem: quod princeps nec gratia nec pecunia moveatur ad dandos honores.* Interpretando la legge *quoties* Cod. 3, 1. che concedeva ai giudici la facoltà di risolvere la questione accessoria che di per se non fosse di loro competenza, quando fosse concessa ad una questione principale, *non directo sed per consequentiam*, rimprovera ai canonisti una contraddizione in cui essi erano caduti, scrivendo:

¹ Cino. — Com. in Cod. *Aut. causa* Cod. 1, 3.

² Cino. — Com. in Cod. leg. *si quemquam.* Cod. 1, 3.

³ Cino. — Com. in Cod. leg. *quoties* Cod. 9, 26.

secundum canonistas qui fecerunt sibi iura libito voluntatis, lex ista sercaretur ad commolam ipsorum, non autem contra eos; quia dicunt quod iudex saecularis qui non potest principaliter cognoscere de spiritualibus, non potest etiam incidenter cognoscere. Sed e contra iudex ecclesiasticus bene cognosceret de causa saeculari etiam incidenter, ut extra qui fil. sint te c. lator. et sic faciunt contra legem istam propter ambitus iurisdictionis saecularis usurpandae, et non propter aliud. Con questi mezzi aggressivi il Sinibuldi combatteva il più importante privilegio della Chiesa, quello dei tribunali ecclesiastici, che divideva e disperdeva le prerogative imperiali, e che nei confini stessi del potere imperiale imponeva il rispetto di nuove leggi, diverse da quelle promulgate dai principi. Nè la Chiesa se ne mostrava poco gelosa, perchè vedendo perdere di forza questo suo diritto col mutarsi dei principî di diritto pubblico, e col cadere dell'età medioevale, volle ricondurlo a nuova vita sanzionandolo in varie sessioni del Concilio Tridentino, e colla famosa Bolla in *Coena Domini*.

Altre volte Cino non cerca soltanto di ridurre i privilegi e i diritti riservati alla Chiesa in quella misura secondo la quale ne avevano fatta la concessione gli Imperatori, ma con interpretazioni sottili, cavillose, ed ardite, e con interminabili distinzioni, ed eccezioni, tenta di restringere il valore operativo delle leggi e dei privilegi concessi. È importante ¹ a vedersi come con una serie lunghissima di distinzioni riesce

¹ Cino. — Com. in Cod. *praesenti* Cod. 1. 12.

di fronte alla legge 6 Cod. 1, 12, quasi ad annientare il diritto di asilo concesso alle Chiese; e come premuroso di salvare i diritti dello Stato decide contro l'opinione di Pietro da Bellapertica, che il debitore dei tributi può essere catturato anche nelle Chiese, e che in generale alle sole loro mura si restringe il diritto di asilo.

Fra gli altri privilegi la Chiesa aveva ottenuta con una costituzione di Onorio l'esenzione dalle tasse sordide e straordinarie,¹ ma facevasi la questione se fosse obbligata a pagare quei tributi che di straordinari eran divenuti ordinari coll'andare del tempo. Cino² non ostante alcune decisioni autorevoli in contrario, malgrado il parere del Bellapertica, e le dichiarazioni del terzo Concilio Lateranense,³ sentenziò contro agli interessi ecclesiastici. E limitò il privilegio alle Chiese esistenti al tempo in cui la legge di Onorio fu emanata, nè accondiscese ad estenderlo neppure per i beni da quelle Chiese acquistati posteriormente. Cino era troppo contrario alla ammissione dei privilegi per ampliare quelli già sanzionati, ed era troppo affezionato all'Impero per contemplare con occhio tranquillo la rovina economica dello Stato, cui non volevan pagare il tributo le Chiese allegando vecchi privilegi, e la nobiltà che pretendeva esenzione per causa del servizio delle armi. Esso aveva sempre

¹ Walter. — Diritto Ecclesiastico v. 2, p. 102. — Muratori — Dissert. sopra le antich. Ital. Dissertazione 70.

² Cino. — Com. in Cod. *placet* Cod. 1, 2.

³ Forti. — Istit. civil. v. 1, p. 319, e 378.

davanti agli occhi l'antica, e venerata tradizione di Roma, dove i magistrati, e perfino gli Imperatori della decadenza andavano soggetti al pagamento dei tributi. — Altrove ¹ si oppone a S. Tommaso d'Aquino che sostenendo i diritti ecclesiastici aveva dichiarato non potersi *in totum* effettuare la prescrizione rispetto alle decime della Chiesa. Restringe i privilegi ecclesiastici in materia di prescrizione, e sostiene ² in base ai testi Romani il diritto imperiale di potere usare in caso di necessità le cose della Chiesa, anche senza chiedere un preventivo consenso del Papa, mentre lo richiedevano come condizione essenziale, una decretale di Papa Benedetto, e la bolla *Clericis laicos* di Bonifazio VIII, ³ sotto la pena delle più terribili scomuniche. ⁴

Or tutti questi principi che il nostro legista proclamava nei suoi scritti, e dalla cattedra, relativi ai privilegi, e alle immunità ecclesiastiche, erano forse una semplice applicazione di ciò che era di per sè

¹ Cino. — Com. in Cod. comperit. Cod. 7. 39. In questo proposito l'opinione di Cino non fu seguita dai dottori. (Baldo. Com. in Cod. comperit, Cod. 7. 39).

² Cino. — Com. in Cod. *neminem* Cod. 1, 2. — *Nullus* Cod. 1. 1.

³ Phillips. — Du droit ecclésiastique. v. 3. p. 130. Questo principio era poi proclamato anche da Marsilio da Padova nel *Defensor pacis*.

⁴ Per amore di brevità tralasciamo di riferire altri principi di diritto espressi dal Sinibuldi, e che erano essenzialmente contrari ai privilegi stati concessi dai principi alla Chiesa.

contenuto nel principio ancor più generale della divisione dei due poteri? Non ne erano certamente una ripetizione, vi era di più un nuovo elemento, che può sfuggire ad una prima, e imperfetta osservazione, ma che vuole essere notato, perchè mostra ancora più chiaramente quale opposizione egli facesse all'aumento della potenza ecclesiastica. Egli dimenticava quì la regola fondamentale già proclamata, per cui si dovevano riconoscere come legittime le concessioni imperiali quali alienazioni volontarie di una parte del potere sovrano. Dimenticava una legge di Giavoleno altrove ¹ da Cino stesso invocata, ove sta scritto, *beneficium Imperatoris, quod a Divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus*; tentava ogni via, e ogni mezzo di restringere i diritti concessi, anche in urto alla volontà imperiale, e di rendere la legge in tale modo lettera morta. Allorchè vi è impossibilità di negare i privilegi antichi alla Chiesa, si riserva peraltro di distinguere sempre fra Chiesa e clero, ponendo questo alla pari degli ordinari cittadini. Così a modo d' esempio era stato stabilito colla autentica *similiter*, che cessasse l'efficacia della legge Falcidia rispetto ai legati fatti in favore delle cause pie, e alcuni avevano esteso il principio scrivendo, *etiam relictum sacerdoti et clericis, videtur relictum ad pias causas, quia non solum ipsi, sed pauperes aluntur*. ma Cino ² più rigorosamente scio-

¹ Cino. — Com. in Dig. *beneficium* Dig. 1, 4.

² Cino. — Com. in Cod. Aut. *similiter*. Cod. 6, 49.

Walter. — Storia del diritto ecclesiastico v. 2, p. 94.

glie la questione col dire, *quando relinquitur Deo idest Ecclesiae ad calicem emendum etc. et tunc non detrahatur; quandoque relinquitur Deo, idest sacerdoti, et tunc detrahitur, quia istud comedent sacerdotes.*

Quanto poi alla influenza del diritto canonico sul movimento generale del diritto, il Sinibuldi dichiara che è stata benefica in quanto modificò il diritto secondo la naturale equità, ma tenta ogni via perchè non divenga, come si cercava dai canonisti, un diritto comune delle genti.¹ Ci rivela la sua animosità contro il gius canonico specialmente nel commento alla legge *ante sententiae* Cod. 7, 65, ove scrive, *de Iure Canonico indistincte ab omni gravamine appellatur, et si dici licet, iura Canonica in hoc sunt iniqua, et non respererunt, nisi extorsionem pecuniae, et ideo admittunt crebras appellationes, et frustratorias impune, et causas permittunt delegari iure imperitis, et solo inspecto, quod sit Praelatus vel Canonicus: unde gravamina plurima oriuntur. Sed iura nostra sanctissima, quae litium immortalitatem evitant, non permittunt huiusmodi, nec concedunt causas, nisi peritis committi.* Nè gli preme troppo di tentare come altri faceva una conciliazione fra i testi Romani e quelli del diritto canonico in opposizione: *quidam volunt salvare et concordare iura ista cum illis*, ma il Sinibuldi aggiunge,² *in quibus non insisto.* Per questo suo spirito

¹ Cino. — Com. in Cod. un. Cod. 7, 31.

² Cino. — Com. in Cod. *properandum* Cod. 3, 1, Il Bartolo scrisse un trattatello sulle differenze fra il diritto civile. e il canonico.

d'opposizione contro le leggi canoniche il Baldo stesso¹ lo riprendeva; e il Panormitano² scriveva che Cino trascurava di appianare le contraddizioni delle leggi surricordate per la sua ignoranza nel diritto canonico. Ma alla inimicizia che da parte dei canonisti si era contro di lui destata, opponeva fermezza d'animo, libertà di pensiero, e perfino lo scherno. Amava ed apprezzava Giovanni d'Andrea, e chiamava *viri venerabiles* l'Ostiense, e Innocenzo,³ ma in generale era nemico acerrimo dei canonisti, e delle loro leggi, specialmente allorchè invadevano il campo del diritto civile. Gli riprendeva scrivendo non essere costume dei canonisti *attendere subtiles rationes*,⁴ e solere essi *plerumque* interpretare erroneamente il diritto civile.⁵ In un altro luogo scriveva⁶ *hoc est expeditum apud Canonistas, qui valent quod eorum opiniones praevalcant, quae ut plurimum oriuntur ex falso et erroneo intellectu*; e chiamava i giureconsulti che ricorrevano ai canoni, e ai canonisti,⁷ *legistas qui habentes manus extra gazophilacium Justiniani thesauri apud mendicantes, valent merito mendicatum*. Esso arrivava fino a dire⁸ riprovando una decretale

1 Baldo. — Com. in Dig. *dammato* Dig. 1, 5.

2 Panormitano. — Com. in *Decret.* v. 1. De *Rescript.* c. *sup. literis* n. 3.

3 Cino. — Com. in Cod. *consequenter* Cod. 7, 45.

4 Cino. — Com. in Cod. *si legis* Cod. 3, 35.

5 Cino. — Com. in Cod. *quoniam* Cod. 6, 49.

6 Cino. — Com. in Cod. *hoc etiam* Cod. 2, 59, n. 2.

7 Cino. — Com. in Cod. *si certis* Cod. 2, 3.

8 Cino. — Com. in Cod. *edita* Cod. 2, 1.

di Innocenzo IV, (Innocentius) *qui licet fuerit pater veritatis, apud quosdam canonistas maxime apud marchianos, tamen in hoc fuit pater erroris.* ¹

Il Sinibaldi esamina ancora nelle sue opere i rapporti dell'Impero colle leggi, e coi poteri popolare ed individuale. Nega all'Imperatore di fare contro al diritto naturale, e di violare la legge divina; ma sebbene nel Medio Evo si ritenesse che questa proibisce l'interesse nei mutui, e benchè ciò fosse anche sanzionato dalle decisioni dei Concili Lateranensi II, III, e IV, dal parere di S. Tommaso e da una costituzione di Clemente V, ² Cino pensa ³ che l'Imperatore possa permettere il prestito a frutto, affinchè, non essendo tutti gli uomini caritatevoli, si eviti *magis iniquum*. L'Imperatore può mutare il diritto civile di cui è fonte principale, ma non può far contro al diritto

¹ Essendo giunti i decretalisti a dire che i canoni « sono fondamento della fede, » anche l'Alighieri (Monarchia 3. § III) li riprendeva con parole veementissime chiamandoli « Theologiae ac Philosophiae inscii. »

² Sclopis. — Storia della legislazione Italiana. Ediz. di Parigi. v. 2, 101.

S. Tommaso. — Summa theologiae. Ex secunda secundae.

³ Cino. — Com. in Cod. Aut. ad haec Cod. 4, 32. — Cino opponendosi alle teorie ecclesiastiche voleva evitare il male che poi avvenne realmente, dello sviluppo sfrenato della usura. Per tale causa i magistrati Fiorentini istituirono delle banche di prestito su pegno, e accordarono agli Ebrei il privilegio di prestare a interesse (Pöhlmann — Die wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance. Leipzig. 1878. c. V. 88).

delle genti, e però al diritto di proprietà che ne deriva. *Imperator est dominus totius mundi, eminent prerogativa privilegiorum*, ma il Ghibellino non estende tanto quella potenza fino a distruggere la libera evoluzione delle facoltà individuali; il principe è *dominus rerum singularum privatorum*, soltanto *quo ad iurisdictionem et gubernationem*, e non vi ha sopra un diritto più pieno come aveva ritenuto Martino. ¹

Quanto al popolo benchè il principe abbia per mezzo della *lex regia* ottenuto *omne suum imperium*, il popolo secondo Cino non gli ha trasferito *omne imperium*, e serba come conservò sotto la Roma imperiale parte del potere legislativo. Se non ammette il popolo a promulgare leggi generali nello stato, ² ciò che era grave questione fra i legisti e i politici di quel tempo, Cino riconosce che il popolo può introdurre leggi particolari, e consuetudini. ³ Non ostante l'idea del-

¹ Cino. — Com. in Cod. *bone a Zenone*. Cod. 7, 37.

² Cino. — Com. in Cod. *imperberem*. Cod. 8, 18.

³ Cino. — Com. in Cod. *si imperialis*. Cod. 1, 14. — *hoc edictum*. Dig. 2, 2.

Ci sembra che sarebbe assai interessante fare uno studio di confronto sopra l'importanza data al popolo dai diversi legisti e dai politici medioevali nella elezione, e nella deposizione del principe, e nel fare le leggi, perchè servirebbe a scoprire sempre più il progresso fatto dal pensiero politico. E sarebbero notevoli in proposito le differenze che sono fra il *Polyeraticus* di Giovanni Sarrisbery la *Summa* di S. Tommaso, il *De Regimine Principum* attribuitogli (lib. III c. 1, 2, 3. 10. 20. — lib. IV c. 1), il *De Monarchia* dell'Alighieri (lib. 1. § XIV. XVI), il *Defensor pacis* di Marsilio da Padova, e il trattato *de Guelfis et Gebellinis* (n° 9) del Bartolo

l'Impero universale così cercava di mantenere come l'Alighieri viva la fonte spontanea del diritto di ciascun popolo, e tentava di sciogliere il problema di un accordo fra l'Impero e la libertà, accordo non trovato mai in Roma dove la libertà aveva avuto vita più di diritto che di fatto.¹

Scrive il Salvi² che quanto agli eserciti il Sinibuldi pensava che si dovesse pagare il soldo ai *militi*, e che riuscì a porre in effetto il suo pensiero nel nostro Comune. Questa riforma parve anche al citato storico «rilevantissima, in quantochè serve a tenere valoroze ed affezionate le truppe,» e la loro condizione ai tempi di Cino secondo le sue parole era veramente indecorosa.³ Per intendere l'importanza della

¹ Per amore di brevità tralasciamo di accennare alcune altre questioni di diritto pubblico trattate da Cino e che potrebbero aver luogo qui, ma non vogliamo passare sotto silenzio che il nostro legista tentò di opporsi anche alle rappresaglie tanto usitate nel Medio Evo (Cino — Com. in Cod. habita. Cod. 4, 13).

² Salvi. — Storie di Pistoia v. 2. prin.

³ Cino. — Com. in Cod. quamvis. Cod. 1. 18. — *Quid de militibus nostri temporis? ... si enim sunt milites qui vacant armis, et qui parati stant per defensione Reipublicae, vel Civitatis, vel Regis, vel Domini sui, sicut sunt milites qui stant in Apulia, videntur posse àici quod privilegio militaria dicuntur habere. Quod raro de nostris militibus dici potest qui vacant mercaturis et negotiis privatorum, et multi reperiuntur qui nescirent se armare, et qui vilissimas artes exercuerunt, et demum vincuntur ense, balneantur aqua, et anteccedunt in potu, et in honore pellis varii, et deauratorum calcariam cum quadam prac-*

innovazione che Cino volle introdurre nelle milizie, è necessario ricordarsi che nel Medio-Evo si faceva distinzione fra *militi* e *soldati*, i primi dei quali erano i cittadini iscritti nell'esercito, non stipendiati dal Comune, mentre i secondi erano i *solidarii* o *soldanerii*, gli stranieri che si tenevano al soldo.¹ Coll' esortare a pagare i militi voleva forse Cino raggiungere lo scopo di diminuire così il numero degli stranieri tenuti a difesa delle nostre città, di affezionare i militi all'esercizio delle armi, e di rendere, per mezzo del compenso pecuniario dato per l'interruzione dei lavori, più facile al popolo l'ingresso negli eserciti, togliendone la prerogativa alla aristocrazia. Per un uomo del secolo XIV ci sembra tale proposta notevolissima, tanto più che svelava una delle vere piaghe dei Comuni, i quali scioltasi appena la lega Lombarda avevano trascurate le milizie, e lasciavano che la nobiltà a poco per volta colle truppe mercenarie dominasse le città. Dopo la calata di Arrigo VII per molto tempo si videro in Italia mercenari, che poi andarono formando le compagnie di ventura, ma intanto poco tempo dopo Cino, Pistoia² insieme con

rogatica reverentiae salutantur, et satis in hoc privilegio gaudent, de aliis privilegiis militaribus non sunt digni.

¹ Anche la Cronaca di Orvieto (Muratori. Diss. sopra le antic. Ital. Diss. XXVI) dice, « furono d'intorno a Parrano pur solo cittadini d'Orvieto 130 cavalieri e 3000 pedoni, che non ve ne fu nullo soldato. »

² Canestrini. — Documenti per servire alla Storia della milizia Italiana dal sec. XIII al XVI. (Archiv. stor. t. XV. anno 1851, pag. XXVI-XXVII e 89).

altre città Toscane, e insieme a Urbano V, prese parte alla lega Italiana contro le compagnie di ventura.

Risulendo ai due elementi principali da cui abbiamo veduto trarre origine la lotta fra Papato ed Impero, possiamo già concludere che Cino da Pistoia combattè l'influenza della teocrazia nella società medioevale, e cercò di rendere più completo il concetto dello stato. Il suo ideale era dunque l'esistenza dell'Impero da una parte, e della Chiesa dall'altra; di un Impero che avesse sede in Roma, sorto per volontà popolare nei comizi della plebe, promulgatore delle leggi, esteso universalmente su tutti i popoli, sacro come la Chiesa, e come lei sorto per divino volere. Tornava colla mente al concetto dello stato universale, eterno, ed assoluto che i Romani avevano tramandato, negandogli soltanto autorità in materia di religione. Il cittadino era così trascurato, e restava oppresso nella sua evoluzione dall'immenso organismo politico. È vero che secondo Cino lo stato non era più lo scopo supremo della collettività, e che doveva essere responsabile di fronte al popolo; è certo che per il nostro legista le varie genti avrebbero potuto governarsi con leggi differenti, ma l'Impero universale rimaneva sempre un potere universale, ed immenso, di fronte al quale non i singoli individui potevan valere, ma il loro insieme soltanto, la collettività. Non vi era ancora il concetto moderno dello stato, dove l'individuo rappresenta un grande valore, dove individuo e autorità non devono essere due termini d'antagonismo. Modificato così il concetto Romano dello stato, il

nostro legista combatteva quello che era sorto nel Medio Evo, lo stato teocratico nel quale il principe diveniva padrone dei popoli, e irresponsabile di fronte alla società: combatteva ciò che aveva introdotto l'elemento Germanico, il dominio temporale del Papato, e diminuiva l'importanza dell'ingerenza pontificia nella elezione degli Imperatori. — Tutti questi principi politici del Ghibellinismo raccolti da Cino trovano una larga spiegazione nelle condizioni civili e politiche del suo secolo. Contro la dominazione universale della Teocrazia, e contro il diritto pubblico ecclesiastico si cercava di elevare l'Impero universale e il diritto pubblico dei Romani; contro il frazionamento dei diritti della sovranità che distingueva l'epoca medioevale si credeva necessario l'unico Impero; contro la feudalità un Impero Romano e la tradizione latina; contro le guerre feroci e terribili dei vari Comuni, e delle fazioni nel Comune si credeva indispensabile l'Impero il quale padrone del mondo avrebbe dato la pace universale. Roma, l'eterna città, centro di tutte le tradizioni italiane era decaduta profondamente, e si cercava che il nuovo Impero si riannodasse a quello dei Cesari. Cino ¹ lamentando questa decadenza scriveva ai Romani « che giovamento ritraevano da tante leggi, dacche non correggevano più come prima il mondo, e dacchè ogni loro gloria era morta. » Gli avanzi di quella antica città, le sue grandiose rovine, le splendide tradizioni delle glorie dei Quiriti, che non erano morte nel cuore del popolo, e che per il lungo

¹ Cino. — Rime. Son. 94.

tempo avevano acquistato un carattere sacro, e quasi soprannaturale, dovevano commuovere quelle menti medioevali abituate ad una vita ristretta, ed alla sola vita pubblica del Comune. Esse dovevano essere potentemente attratte verso quel mondo tanto diverso da quello in cui vivevano. Di quì l'idea dell'Impero universale, che rivelava dei grandi bisogni della società. In un momento di commozione così profonda era naturale che più della ragione influisse il sentimento a creare il nuovo ideale politico, e che di fronte ad una infinita divisione di stati, la mente si elevasse ad una vasta concezione sintetica, e ad una grandiosa unità.

Resta ora da aggiungere qualche osservazione relativamente al secondo risultato che ebbe in Italia la grandiosa lotta fra Papato ed Impero, e rintracciare se il Sinibuldi vi rappresentò l'elemento nazionale Latino. Cino come abbiamo veduto per l'innanzi seguì la politica Ghibellina, fu ardente fautore dell'Impero, combattè il Papato anche quando morti i capi più potenti che in Italia aveva la causa imperiale, quel partito era ormai in decadenza assoluta. Non sappiamo, e non consta da alcun fatto, che il nostro legista come l'Alighieri nella prima giovinezza appartenesse al Guelfismo. Ma in ogni modo è importante a osservarsi che sebbene imperialista, si mostra dolente della divisione dei suoi concittadini Guelfi fino al punto di scrivere,¹

Non mi fora pesanza

Lo viver tanto, se gaia et allegra

¹ Cino. — Rime. Canz. 17.

Veless'io questa gente d'un cor piano:

Ma ella è Bianca e Negra

.

E chi l'ama non sente riposanza

Tanto n'ha coral duolo.

Dunque, ch'io son quel solo

Che l'amo, più languisco maggiormente.

Nel documento ¹ dal quale risulta che Cino fu nominato Gonfaloniere di Pistoia l'anno 1334, leggesi che tanto esso quanto gli Anziani nuovamente eletti dovranno giurare di essere *vere Guelphi, vere fideles sanctae Romanae matris ecclesiae*, e di fare *quae respiciant ad honorem partis Guelphae*: ma abbiamo veduto che non prestò questo giuramento, e non accettò l'ufficio ottenuto. — Resta peraltro da notarsi che secondo ogni probabilità ² in occasione della pace fra i Pistoiesi e i Fiorentini del 1329, Cino giurò obbedienza al Papa Giovanni XXII, e ribellione al *dapnatum Logdovicum Barariae*. Per questo documento si potrà lamentare una incostanza nel carattere del Sinibuldi? Avanti di potere negare per la prima volta la fermezza del carattere di Cino, bisogna penetrare più addentro delle parole del documento di cui parliamo, e ricordarsi che non è cosa rara vedere uomini deferenti ai Ghibellini e seguaci dell'Impero,

¹ Vedi il doc. di n. II riferito in Appendice alla prima parte.

² Vedi il documento di n° 9 riferito nella Appendice della prima parte.

Abbiamo anche per l'innanzi avvertito, che non possiamo con tutta certezza ritenere che questo documento si riferisca al nostro Cino.

mostrare qualche attaccamento al Guelfismo. Vi è un intero partito che sta di mezzo agli esagerati Ghibellini e Guelfi, i Ghibellini Bianchi a cui appartenevano Fazio degli Uberti, Iacopone da Todi, Sennuccio del Bene, Guido Cavalcanti, Cecco d'Ascoli, e tutti i principali letterati del secolo XIV che coll' Alighieri fanno parte per sè stessi. Essi rifuggono dall'orgoglio feudale dei Ghibellini disprezzatori delle leggi, come dalla democrazia sfrenata, e dalla soggezione del Guelfismo Nero al Papato; in gran parte ¹ sono vecchi Guelfi come Dante « fatti Ghibellini per forza » dopo essere stati esulati dal partito a cui appartenevano. Sono imperialisti che serbano le tradizioni Italiane dei Comuni, e che vi uniscono l' antica tradizione Romana dell' Impero. La ribellione al Bavaro non includeva in ogni caso una rivolta contro l' Impero ma era cagionata unicamente dagli abusi e dalla sfrenata ambizione dell' Imperatore, che non corrispondeva però all' ideale del Sinibuldi. Lodovico aveva eletto l' antipapa Niccola, era uscito dai limiti dell' ufficio che Cino gli assegnava; era entrato negli interessi spirituali e aveva generato uno scisma universale. Anche il Petrarca lamenta il « Bavario inganno: » anche il Villani disprezza questa usurpazione di potere, ² e ci avverte ³ che « molti per la detta cagione mai poi non gli furono fedeli

¹ Isidoro del Lungo. — Dino Compagni e la sua Cronica v. 2, p. 604.

² Gio. Villani. — Cronica. lib. 10, c. 71. — Petrarca. Rime. Canzone all' Italia.

³ Gio. Villani. — Cronica. lib. 10, c. 72.

come prima. » E non è da dimenticarsi che la ribellione contro il Bavaro era stata deliberata nel 1329, in occasione della tregua generale fra Pistoiesi e Fiorentini dello stesso anno, e nel medesimo tempo, secondo che narra il Villani, ¹ anche « i Ghibellini di Pistoia feciono ordine che s'abbattesse ogni insegna d'aguglia e di Bavaro e di Castruccio. » Quando anche peraltro si volesse ritenere che Cino cangiasse partito, bisogna sempre ricordarsi che colla vecchiezza doveva avere perduto il vigore dell'animo, e che la parte più importante della sua vita fu un apostolato ardente per il partito imperiale.

Anche il Sinibuldi ² come tanti altri, a proposito della questione già promossa da Federigo I ai legisti Bolognesi, ammette che l' *Imperator Alamanniae* sia il capo dell'Impero universale; ma non per questo infeuda l'Italia al Tedesco, perchè non vede nell'Impero la conquista Germanica. ³ Vuole che il principe qualunque sia, venga eletto dai Romani, e però doventi un principe nazionale; che ritenga per sua sede l'Italia, e la faccia grande sopra tutte l'altre nazioni. Anche l'Alighieri non si rivolse ad Alberto Tedesco, e non seguì forse Arrigo VII? Questo indirizzo politico era seguito da un intero partito, e però non è ammissibile che riveli una indecisione, o una flut-

¹ Gio. Villani. — Cronica. lib. 10, c. 128. Ciò viene confermato anche dall'Ammirato (Storie Fiorentine. Torino 1853. 46, 7, v. 2, 179).

² Cino. — Com. in Cod. *bene à Zenone*. Cod. 7, 37.

³ Tabarrini. — Saggi di critica storica. p. 304.

tuanza fra due opposti principî. L' unica mira di tale partito era l' attuazione nella società medioevale delle antiche tradizioni, onde crediamo che non sia erroneo considerare come rappresentanti veri e propri dell' elemento nazionale Latino questi seguaci dell' Impero Tedesco. Al tempo di Arrigo VII Cino aveva più da sperare per il risorgimento del popolo Latino nell' animo mansueto del Lussemburghese, che nel Papato ormai uscito da Roma, e unito colla casa di Francia. Darsi al Papato o all' Impero era darsi sempre in braccio a stranieri, ma l' Impero era foggiato alla Romana, accettava per sue le antiche leggi, e l' antica sede dello stato, e pareva più favorevole al risorgimento sperato dalla nazione Latina.

Ora che abbiamo così brevemente risposto ai principali quesiti che ci eravamo proposti in rapporto ai principî politici del Simibuldi, è necessario porre questi in relazione a quelli propugnati nella società medioevale da alcuni fra i suoi contemporanei.

L' Alighieri, il fiero Ghibellino più grandiosamente ci rivelava il suo alto concetto politico: esso non volgeva soltanto il pensiero allo stato, e al diritto nel libro *De Monarchia*, ma tentava ancora nel libro *De Vulgari Eloquentia* di unificare la lingua italiana facendola sgorgare dai vari dialetti, e si faceva giudice inesorabile dei partiti politici della società medioevale nel Divino Poema. ¹ L' Impero è necessario all' umanità, l' Impero

¹ Secondo Hettner (*Italienische Studien*. Braunschweig. 1879, 34). « Die Göttliche Comödie ist fast mehr noch als ein religiöses Gedicht ein politisches Gedicht. »

per diritto deve risiedere in Roma, e per sua natura e distinto dalla Chiesa: ecco i tre concetti fondamentali in cui si compendia il libro de Monarchia, e intorno ai quali si svolgono le teoriche dantesche. In questo libro l'Alighieri non fece soltanto una esposizione dei suoi principj, ma con mente superiore ai contemporanei comprendendo l'ampiezza del problema che andava svolgendo, cercò di avvalorarli con argomenti razionali, coll' autorità dei filosofi, e della Bibbia, e trasse dalla storia dell'Oriente, da quella del popolo Ebreo, e da quella dei Romani esempi, e conferme delle sue deduzioni. Esso aveva davanti a sè due modelli, la Politica di Aristotele e il suo empirismo, le opere dell'Aquinate e il suo razionalismo, e cercò di conciliare i due metodi nella trattazione della scienza politica. Ma profondamente riverente per la scolastica dei realisti, sentendo il bisogno di racchiudere l'ideale dell'unità del genere umano in una stretta realtà, proclamò l'Impero universale. Secondo il concetto della storia che l'Alighieri aveva, la storia della antichità non era terminata, doveva il popolo Latino tanto privilegiato da Dio, ¹ attuare di nuovo l'ideale del Romano Impero, e abbattere l'ordinamento feudale Germanico, ed era questo l'ideale supremo del libro De Monarchia. ² Scolpì il principio della divisione dei due poteri nella sua famosa definizione del diritto, ³ in cui l'ordine giuridico rappresentato dallo stato fu

¹ Alighieri — Monarchia. lib. 2.

² Alighieri. — Mon. lib. 2, § X.

³ Alighieri. — Mon. lib. 2, § V.

distinto dall'ordine etico e religioso, e proclamò l'eguaglianza dell'Impero e della Chiesa. Non giunse a paragonare il Papato alla luna e l'Impero al sole ¹ come il Sinibuldi, ma per compenso non essendo come i legisti costretto dalla lettera della legge, poté proclamare la completa abolizione dei privilegi ecclesiastici. Nonostante l'idea dell'Impero universale, cercò di mantenere l'indipendenza ai popoli lasciando a questi il potere di costituire le proprie leggi, ² e dichiarando che l'Imperatore « minister omnium procul dubio habendus est. » ³ La maggiore differenza fra il pensiero dell'Alighieri, e quello di Cino sta però nel metodo: quegli procede per via di speculazione filosofica, e di osservazioni storiche, e il legista nostro per mezzo della interpretazione sottile delle leggi Romane. Ma l'Alighieri fidava molto più nella speculazione, e però scriveva contro i legisti ⁴ « veggano ora i presuntuosi giureconsulti quanto siano inferiori allo specchio della ragione onde la mente umana specola questi principî, e tacciano o stieno contenti a dar consigli e giudizi secondo il senso delle leggi ». In conclusione l'Alighieri ha l'altissimo merito di essere stato il filosofo della

¹ Alighieri. — Mon. lib. 3. § IV. Non sappiamo se sia stato osservato, ma ci sembra degno di nota che mentre l'Alighieri nella Monarchia paragona l'Impero alla luna, e il Papato al sole, nella Divina Commedia (Purg. c. XVI) invece eguaglia le due autorità e le paragona a « due Soli. »

² Alighieri. — Mon. lib. 1. § XVI. — Lettera agli Italiani.

³ Alighieri. — Mon. lib. 1. § XIV.

⁴ Alighieri. — Mon. lib. 2. § X.

politica ghibellina, e di aver presentito sopra ogni altro il concetto della nazione italiana. ¹

Dopo il Sinibuldi, e l'Alighieri anche il cantore di Valehiusa ci lasciava traccia del suo pensiero politico; ma tracce in massima parte così indecise, e così indeterminate che hanno dato campo in molti punti alla discordia dei suoi interpreti. Il Petrarca è l'uomo delle contraddizioni, e delle incertezze, perchè ritiene dell'uomo antico e del nuovo; alcuni credono avesse cieca fede nell'Impero, ² altri nel solo valore del popolo Romano, ³ altri pone in rilievo la fluttuanza e la contraddizione continua a cui è in preda il suo pensiero politico. ⁴ Ma in fondo a tutto, ammesso che avesse sperato in Cola di Rienzo, in Roberto di Napoli, nel Colonna, e in Carlo IV, si scorge nel suo pensiero, come dice il Fiorentino, qualche cosa di fisso, e d'immutabile; la fiducia nell'intima virtù del popolo Romano e dell'Italia. Tutto muta, e tutto passa fuori che questo. Cola di Rienzo cade a mezzo dei suoi trionfi l'Impero Germanico tramonta con Lodovico di Baviera, e con Carlo IV, il Papato è divenuto Francese; non è possibile aver più fede nelle due istituzioni medio-

¹ Buekartd. — La civiltà del Rinascimento in Italia. Trad. Ital. v. 1. p. 173.

² Mézières. — Petrarque. Chap. V. p. 220 — Zumbini. — Studi sul Petrarca p. 180.

³ Fiorentino. — Francesco Petrarca parte 2^a (Negli scritti vari di letteratura, filosofia, e critica).

⁴ Bartoli. — Appunti per uno studio sulla politica del Petrarca. (Rivista Europea 1878. p. 298).

evali, il Papato e l'Impero,¹ e il Petrarca rinnuova l'antico pensiero politico perdendo in essi la fiducia, e tentando un intimo risveglio della coscienza popolare. Per il Petrarca niuna altra città *Romae similis fuit, nulla futura est*; esso sperava nella segreta forza delle tradizioni, e pensava

Che l'antico valore
Negli italici cor non è ancor morto.

e si adoperava presso le varie corti, e segnatamente presso ai Dogi di Venezia e di Genova onde cessassero le discordie che sopivano le gloriose tradizioni della unità Romana. Il Petrarca nemico della scolastica e del simbolismo medioevale rinunziò al concetto politico simbolico che quella aveva originato. Il suo fu un pensiero prodotto dai nuovi fatti storici che mostravano apertamente non potere un uomo solo dare una permanente grandezza ad una nazione.

Coll'esame già fatto dei principi politici professati dal Sinibuldi, dall'Alighieri, e dal Petrarca abbiamo posto in luce lo spirito della scuola politica Ghibellina. Il Ghibellinismo fu una scuola storica, che portò nella politica come elemento di risoluzione dei problemi sociali la storia del passato; il suo ideale fu meglio

¹ Al tempo del Petrarca i nomi di Guelfo e di Ghibellino non avevano più un vero significato politico, e difatti il Bartolo (De Guelphis et Gebellinis. n. 2) scriveva: « dico ergo quod hodie ille dicitur Guelphus qui adhaeret et affectat statum partis quae appellatur Guelpha..... et in hoc non habetur communiter respectus ad ecclesiam, vel Imperium sed solum ad illas partialitates quae in civitate vel provincia sunt »

determinato che quello del Guelfismo, ed ebbe per scopo di perfezionare il concetto dello stato, di produrre una fondamentale mutazione nell'ordine giuridico opponendosi al diritto canonico, e di trasformare l'infinita divisione degli stati in una forte unità. Fu una scuola di spiriti innovatori, che aveva in sè qualche cosa di moderno, e difatti segnò il passaggio dall'immobilità del mondo medioevale ad una mutevolezza maggiore nell'ordine politico, dalle dottrine di S. Tommaso, alle scuole politiche del nostro Rinascimento. Marsilio da Padova soltanto estese quella reazione ai principî religiosi, e filosofici, mentre gli altri la promuovevano nella questione sopra i diritti dello stato. Con tale scuola il pensiero aveva cominciata, benchè in parte, una lotta contro gli antichi principî, e questo indirizzo fu continuato più largamente dalla filosofia italiana del Rinascimento, e dopo non molto tempo dall'intera Europa colla Riforma religiosa del secolo decimosesto.

CAPITOLO II.

Il pensiero giuridico di Cino da Pistoia



Avanti di esaminare le opere giuridiche di Cino, è necessario mostrare almeno sommariamente quale era stato fino al secolo XIV l'indirizzo che avevano seguito gli studi del diritto Romano in Italia.

La tendenza agli studi scientifici del diritto cominciò ad essere generale nel secolo XI. In Pavia centro del diritto Longobardo si aveva in quella epoca assai conoscenza del diritto Romano, e di contro alla scuola Longobarda della Marca di Verona sorgeva già la scuola romanistica dei giuristi di Nonantula, che fedeli alle tradizioni della scuola di Pavia opponevano alla *Waleausina* la Vulgata sotto la nuova forma del manoscritto di *Polirone*, e mostravano colla *Expositio* una estesa conoscenza del diritto Romano. Gli studi su questa legislazione aumentarono nella scuola Ravennate, e cominciarono a far sentire ben presto la loro influenza nei tribunali dell'Impero. Dai contrasti fra la scuola Veronese e i legisti di Nonantula, e della tenace conservazione delle tradizioni Romane a Ravenna, derivò la grandezza della scuola Bolognese. I suoi legisti unirono alla conoscenza delle leggi Romane quella delle Longobarde, e influirono sulla vita

reale del diritto sostituendo i Longobardisti nei Tribunali della contessa Matilde, e dell'Impero.

La scuola Bolognese prese dalla Ravennate la materia, e dalla Veronese che studiava il diritto scendendo all'esame dei particolari, ereditò il metodo Longobardico, applicandolo allo studio del diritto Romano. La *Glossa* che era stata già usata nelle scuole di Pavia, e Verona, fu per Imerio e per la sua scuola il centro della attività scientifica; e da questa applicazione del metodo Longobardico presero origine inoltre molte altre forme di opere che incontriamo nel periodo Imeriano, come le *Distinctiones*, gli *Arbores Actionem*, le *Authenticae*, le *Dissensiones Dominorum*, e le *Summae*.¹ Il diritto Longobardo non aveva perduta tutta ad un tratto la sua influenza,² ma questa doveva ben presto cessare di fronte agli studi del diritto Romano; onde l'opera di Imerio ebbe importanza politica in quanto che fece risorgere le tradizioni giuridiche nazionali, secondò lo spirito romanistico dominante nell'epoca del risorgimento dei Comuni, e dette un carattere nazionale ai nuovi studi. Esso riuscì inoltre a dare alle ricerche sul diritto Romano il carattere di una scienza a se, coll'uso delle Glosse sostituendo ai vecchi formulari le indagini sulle vere fonti del diritto nazionale. Fra i suoi scolari il Bulgaro raccolse il primo *Apparato* o *Glossa*

¹ Ficker. — *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens*. Dritter Band. § 492.

² Merkel crede che nel secolo XII Bologna fosse il centro anche degli studi del diritto Longobardo.

completa al titolo *De regulis iuris*. Ugo scrisse un *Liber Distinctionum*, e il Rogerio una *Summa* al Codice primo lavoro veramente sistematico che comparve nella nuova giurisprudenza. ¹ Il Piacentino coll'opera *de Varietate actionum* tentò di svolgere il diritto Romano in un ordine diverso da quello dei testi, mentre Vacario cercò di raccogliere in un solo corpo il diritto del Codice e del Digesto. Alcuni dottori come il Bassiano, il Pillio, Iacopo di Ardizzone, e altri scrissero sul diritto feudale; molti legisti fra i quali Pillio, Cipriano, e il Bassiano si occuparono anche del diritto canonico non ostante che i civilisti e i canonisti fossero fra loro acerrimi rivali, e Carlo di Tocco fece la grande Glossa alla Lombarda sotto il titolo di *Apparatus*. ² Malgrado che i giureconsulti fossero spesso consultati dai principi, ³ e fossero spesso introdotti al governo delle città, fu dimenticato nelle scuole lo studio del diritto pubblico, forse perchè nella politica di quel tempo ebbe principale valore la consuetudine. ⁴ Il diritto Romano anche in questo

¹ Savigny. — Storia del diritto Romano nel Medio Evo v. 2.

² È eloquente il fatto di Roffredo che scrive sul diritto canonico (*Libelli de iure canonico*), ma rifiuta il titolo di canonista.

³ Sclopolis. — Histoire de la légist. Italienne v. 2. p. 68.

⁴ Caccialupo. — *Ad leg. imperium. Dig. de iuris omni. iudic.* — Qualche volta peraltro sono notevoli le decisioni dei legisti nelle questioni di diritto pubblico, perchè nell'esame delle istituzioni feudali spesso applicarono di preferenza il diritto civile Romano.

primo periodo acquistò pratica efficacia, tantochè mutaronsi le formule dei documenti giudiziari, e per le necessità giornaliere Irnerio scrisse il *Formula-rium tabellionum*, e Ugo da Bologna le *Rationes dietandi*; ma le opere pratiche e di procedura divennero più frequenti sul finire del periodo Irneriano, quando vivevano il Baldovini, il Bagarotto, e Roffredo. In alcuni trattati di questa epoca, e segnatamente in quelli del Piacentino, di Azzone, e di Ugolino si trovano delle citazioni di scrittori latini, che mostrano come cominciavano a risorgere gli studi classici, e come i legisti di questa epoca non avevano una cultura ristretta alla semplice conoscenza delle leggi. Sappiamo anzi che lo stesso Irnerio, il fondatore della scuola era detto *loicus et magister in artibus*, che molti legisti erano detti *scolastici* o *grammatici*; qualità queste che dovettero giovare ai glossatori per l'opera importantissima che avevano fino da principio iniziata, la recensione dei testi, e l'esame delle varianti contenute nei diversi manoscritti dei libri del diritto. Fu questo un periodo in cui prevalse da principio la parte esegetica, poi la dogmatica, con predominio della teorica sulla parte pratica del diritto; fu una età di studi eminentemente scientifici, e nella quale fiorì il diritto privato. Benchè senza cognizioni storiche, senza conoscenza del greco, e senza l'aiuto di molte fonti dell'antico diritto, i Glossatori con un felice intuito riuscirono quasi sempre ad afferrare il vero senso delle leggi. In quella epoca non ebbe valore il principio di autorità; ogni legista seppe portare nella giurisprudenza un nuovo elemento di sviluppo,

nè valse ad arrestarne il corso un' opera insigne o un nome famoso. Fu l'epoca dell' individualismo nello studio del diritto Romano. L'estensione che esso prese nel corso di pochi anni fu meravigliosa, e difatti in Italia sorsero numerose Università, e già in questo periodo delle origini andarono il Piacentino a rendere conto delle nuove ricerche nella Francia, e il legista Vacario in Inghilterra. Questa fecondità di studi, e l'ampiezza delle indagini non durarono a lungo; la ricerca diligente sui testi decadde anche avanti che apparisse la Glossa Ordinaria dell' Accursio, e Ugolino fu con ragione chiamato l'ultimo Glossatore. Sul finire del periodo le opinioni dei grandi dottori, come il Pillio, Azzone, e il Piacentino, cominciarono a venerarsi senza ombra di discussione, onde una opera grandiosa come quella dell' Accursio ben potè arrestare il movimento scientifico, e chiudere la gloriosa età dei Glossatori.

Già Azzone aveva dato l'esempio di raccogliere le somme, e le interpretazioni date alle leggi dagli altri dottori; ma i commenti erano molto aumentati, crescevano i bisogni del foro, immenso era il materiale scientifico, difficile era per gli studiosi di raccoglierlo all'uopo, e Accursio cercò di radunare le glosse degli anteriori legisti nella sua Glossa Ordinaria, il più grande apparato che fino allora fosse apparso nella giurisprudenza. Questo lavoro rispondeva alla tendenza generale di quella epoca di raccogliere in una opera colossale tutto il sapere: ed aveva il medesimo intento però delle opere di Vincenzo Bellovacense, di Guglielmo Durante, di Raimondo Lullo,

e di Rogero Bacone. L'opera dell'Accursio era come si scorge a prima giunta un'opera di scopo pratico, onde bene rappresentò il carattere di questo secondo periodo dello svolgimento del diritto. Essa conteneva molti difetti numerosi e grossolani, e però andò soggetta a delle critiche acerbe;¹ ma aveva richieste lunghe fatiche, era di molta utilità, di grande importanza storica, e per questo rispetto acquistò anche dei numerosi, e ardenti fautori. Dopo essa l'antico amore allo studio dei testi romani decadde; si smarrì la brevità, e la lucidità dei concetti che eran pregio dei Glossatori, e l'opera dell'Accursio invece delle leggi si applicò nei Tribunali, e fu commentata ampiamente nelle scuole. I nuovi trattatisti abbondarono più di citazioni che di novità, più di parole che di concetti, non sapendo elevarsi a questioni di massima, e a rintracciare l'organismo giuridico dei Romani. Sotto la nuova forma di trattazione dei *Casi* s'illustrarono i testi, di cui fecero applicazione Francesco d'Accorso al Digesto Nuovo, Guglielmo d'Accorso alle Istituzioni ed al Codice, Viviano Tosco al Digesto Vecchio, all'Inforziato, e al Codice, e Guglielmo Panzoni alle Novelle. Fu una nuova forma di interpretare i testi, ma una forma dannosa, che conveniva più alla scuola che alle opere scientifiche, che restringeva l'interpretazione a un caso speciale di diritto, e che non faceva conoscere agli studiosi la *vim et potestatem* delle leggi. La pratica così sviluppata in questa epoca forniva

¹ Terrasson. — Histoire de la jurisprudence Romaine, c. 4, p. 408.

materia assai larga in proposito, onde è che troviamo anche nelle età seguenti continuato questo metodo di spiegazione dei testi, che produsse soltanto un lieve vantaggio perchè pose in esame delle nuove forme giuridiche. Mentre in questo periodo lo studio del diritto perdeva di intensità, e di profondità, acquistò nella estensione, ma sempre a scapito delle ricerche sul diritto. Molti romanisti difatti come Francesco d' Accorso, Giovanni de Deo, Bonaguida d' Arezzo, il Durante, Raimondo Lullo, e altri scrissero delle opere importanti anche sul diritto canonico; Odofredo, Iacopo d' Arena, il Sillimano, Giovanni Fagioli, Iacopo da Ravanis, Oldrado da Ponte, e molti altri fecero studi sul diritto feudale, Guido da Suzara, e Alberto Gandini si occuparono degli Statuti, e perfino Andrea da Barletta scrisse sul diritto Longobardo. Aumentati i bisogni della pratica aumentarono ancora le opere relative al diritto procedurale, e apparirono gli scritti di Odofredo, di Guido da Suzara, di Iacopo d' Arena, di Dino Mugellano, di Giovanni de Deo, di Martino da Fano, del Salatiele, di Rolandino Passagerio, del Durante, di Iacopo Buttrigario, e di altri dottori. Il movimento scientifico sul diritto Romano ha in complesso in questa epoca qualche cosa di stracco e di snervato, non si curano più i vecchi manoscritti, e la recensione dei testi fino al Bartolo, e le tradizioni Romane sono decadute col decadere dei Comuni. Non si tenta ancora d' iniziare uno studio storico sulle antiche istituzioni; il gusto dell' antichità classica comincia alquanto a risorgere nella società, ma non porta alcun vantaggio nella giurisprudenza, ed anzi, i nuovi legisti non si

mostrano neppure più studiosi degli autori latini come alcuni del periodo Irneriano. La giurisprudenza non progredisce neppure molto in rapporto al diritto pubblico, e difatti sopra il diritto dello stato in questo tempo non troviamo scritto neppure un trattato dai romanisti, che pure erano richiesti d'importanti pareri nelle questioni di governo. La sola parte del diritto pubblico che comincia ad essere esaminata da qualche legista, è il diritto penale, su cui scrivono separatamente per primo Rolandino de Romanci, e poi Alberto da Gandino, Tommaso de Piperata, Iacopo da Belviso, e Guglielmo Durante nel suo *Speculum iudiciale*. Per opera di Iacopo da Ravanis comincia a penetrare nella giurisprudenza il nuovo elemento della dialettica, che aveva regnato fino ad allora sovrano nelle scuole filosofiche; ed esagerato dai legisti contribuisce a togliere la lucidità dei concetti, a far perdere sempre più di vista i testi, e a distruggerne l'intimo valore giuridico colle infinite distinzioni in cui si andavano intricando gli interpreti. Col progresso delle scienze filosofiche alcuni dottori tentarono anche di dare un movimento filosofico agli studî giuridici, e difatti troviamo che curarono principalmente la parte metodologica Martino da Fano nel suo trattato *de Modo studendi*, e Raimondo Lullo nelle sue opere; Vincenzo Bellovacense, spirito elevato, e comprensivo tentò di delineare un albero delle scienze, e nel suo *Speculum doctrinale, naturale, historiale, et morale*, volle assegnare alla giurisprudenza il posto che occupa fra le altre dottrine. Il movimento diffusivo degli studî del diritto non si arrestò, benchè la giurisprudenza non

fosse più in fiore: anzi in questo periodo sorsero più numerose le Università, maggior numero di legisti Italiani uscì dalla patria per andare *inter ultramontanos* ad insegnare il diritto, o richiesti da principi; e aumentò tanto il numero dei dottori Francesi, che venivano in Italia da potersi dire, come vedremo in seguito, già formata una scuola Francese per l'interpretazione del diritto Romano.

In questa epoca dello sviluppo della giurisprudenza sorse Cino a Pistoia, ed acquistò fama di insigne giureconsulto. Le sue opere di diritto non ebbero tutte la stessa fama, e la stessa importanza. Nei manoscritti dei libri del diritto non si conservano *Glosse* di Cino, ma apparisce che ne avesse scritte in gioventù;¹ e gli si attribuisce con assai sicurezzza un breve trattato sulle *Successioni ab intestato*,² che ha molta analogia con quello che aveva scritto il suo maestro Dino. Secondo il ricordo conservatoci da vari antichi scrittori Cino scrisse anche una lettura, non citata neppure dal Savigny, sopra la questione della decadenza di rè Roberto dal trono proclamata da Arrigo VII. Il Bartolo, il Baldo, e il Diplovataccio³ ci danno notizie di

¹ In un luogo delle opere di Cino (Com. in Cod. *cum te* Cod. 2, 20) è scritto, « *sic ego sub Dyno interlineavi tractum.* » e il Baldo alla legge *si infanti* Cod. *de iure delib.* porge una conferma alla nostra opinione dicendo, « *Cynus ponit hic glossam in legem haereditatem in legem Fulvidiam.* »

² *Thesaurus universi iuris* v. 8, p. 319.

³ Vedi alla fine della prima parte riferiti i passi del Baldo e del Diplovataccio che confermano le nostre asser-

un'altra sua opera, *i Consilia*, che se non fu scritta interamente, almeno fu compiuta durante la sua dimora in Firenze, ma per quanto sappiamo non se ne conoscono neppure dei frammenti. Sono perdute ancora le *Additiones* alla Glossa ricordate da diversi legisti, ¹ e non sappiamo con certezza se fossero estese a tutte le Pandette come credè il Savigny, oppure se si limitassero all'Inforziato e a pochi altri del Digesto, come aveva ritenuto l'Ughelli. ² Le opere peraltro che dettero maggior nome al legista Pistoiese furono i *Commentaria in Digestum vetus* e i *Commentaria o Lectura in Collicem*. È incerto quale estensione ebbe il commentario al Digesto, ma benchè oggi non restino che i commenti sul primo libro, sui primi nove titoli del secondo, e sul primo del dodicesimo, è cosa quasi sicura che compresero almeno tutto il Digesto vecchio. E difatti il Diplovataccio ³ quasi

zioni. Dei *Consilia Cini* danno molte notizie nelle loro opere tanto il Bartolo (Com. in Dig. *hæres* Dig. 4. *de iudiciis*), che il Baldo (Com. in Cod. *quicumque*. Cod. 6. *de servis fug.* — *uxor*. Cod. 3. *fam. exercisc.*).

¹ Baldo. — Com. in Cod. *frater* 3. Comm. divid. — *interdum*. Dig. 5. *si pars hered. pet.*

² Ughelli. — Italia sacra. *De Episc. Pist.* Proemio.

³ Diplovataccio. — *De præstantia doctorum* vol. 1. lib. 3, § 80. f. — Vol. 2, lib. 4, § 121. k. — Questo autore a modo d'esempio cita da un MS. il seguente passo del commento di Cino alla legge *nam et Demosthenes*, che non si trova più nelle edizioni «... *ille qui fecit interpretationes fuit quidam de civitate pistoria, nomine Bergolinus, qui verba graeca in libris nostris civilibus inserta transtulit in latinum etc.* » Il Savigny (Op. cit. Vita di Cino)

sempre esatto nelle sue affermazioni, dice che l'opera di Cino era un commento a tutto il *Digestum Vetus*, cita le prime parole di quel commento, e alcuni passi che mancano nelle edizioni, e sappiamo perfino che il manoscritto Viennese contiene una *ripetitio inedita* sulla legge *Gallus Dig. de liberis et posthumis* che fa parte dell' *Imfortiatum*. Inoltre è ricordato dal giureconsulto Claro ¹ il commento di Cino alla legge *filio praeterito* Dig. 28, 3 scrivendo « *hanc opinionem dixit tenere Doctores omnes Cynus in d. l. filio praeterito. ff. de iniust. nupt. Sed in hoc Cyn. verum non dixit ut affirmat Bal. in d. l. filio praeterito post. num. 2 quem refert, et sequitur Imol. in eadem lege.* » Peraltro il Caccialupo ² legista del secolo XV dice che il Sinibuldi commentò la prima parte del *Digestum vetus*, e nella seconda *super aliquis parvam additionem scripsit*. Questa opera fu composta certamente assai dopo l'esilio dell'anno 1307,³ e dopo la *Lectura in Codicem*; ⁴ da vari passi apparisce che fu scritta in Bologna, e difatti vi troviamo usata l'espressione *veni Bononiam*, e ricordato nel fare delle

crede che Cino avesse fatto sopra il *Digestum Vetus* un corso più completo, e che il Diplovataccio lo avesse veduto.

¹ Claro. — *Sententiarum liber III § testamentum. Quest. 52. n° 2.*

² Caccialupo. — *De modo studendi in utroque iure. Doc. V.*

³ Cino. Com. in Dig. *quae acta gesta. Dig. 1, 19.*

⁴ Cino. — (*Com. in Dig. de quibus Dig. 1, 3.*) scrive. « *venimus ad materiam consuetudinis tractandam per quaestiones plures principales et accessorias; quas dic per ordinem. ut scripsi Cod. quae sit lon. cons. l. 2.* »

esemplificazioni agli scolari il fiume che scorre accanto a quella città. ¹ È un'opera certamente di minore valore che il Commento al Codice, e difatti vi appare minore la conoscenza degli autori che avevano trattata la materia, e vi mancano le applicazioni dei casi pratici che Cino aveva adoperate frequentemente nella *Lectura in Codicem*. — Questa si estende soltanto alle leggi di maggiore importanza contenute nei primi nove libri del Codice Giustiniano, e in essa raramente viene citata qualche costituzione degli ultimi tre libri. ² Cino ³ scrive, e con lui lo hanno ripetuto tutti i suoi biografi, che tale opera fu compiuta in due anni, dal 1312 al 1314; ma è supponibile che da qualche tempo innanzi avesse incominciato a accumulare i materiali per così ampio lavoro, perchè il legista dopo avere detto che terminò in due anni questo commento, soggiunge *post revoluta scripta multorum doctrinam meam prœdicavi, hoc est, ante faciem omnium posui laboris mei fructum*.⁴ E Cino ci dà una

¹ Cino. — Comm. in Dig. *arethusa*. Dig. 1, 5. — *quæ acta gesta*. Dig. 1, 19.

² Cino — Com. in Cod. in fine. Il nostro legista non scrisse un commento agli ultimi tre libri del Codice. forse perchè come gli antichi legisti attribuiva loro poco valore.

³ Cino. — Com. in Cod. in fine.

⁴ Quantunque avanti il 1314 Cino non avesse ottenuto il dottorato, e la *Lectura in Codicem* si creda la sua prima opera di diritto, pure doveva anche per l'innanzi aver dato saggio di sè negli studi giuridici, perchè lamenta in vari luoghi (Com. in Cod. *ea quidem*. Cod. 4, 23. — Com. in Cod. in fine) che molti invidiosi volevano distruggergli il nome che si era acquistato.

chiara conferma di questa nostra ipotesi, e difatti scrive che professava allora nello studio Padovano Riccardo Malombra ¹ il quale vi stette secondo il Savigny dal 1295 al 1310: rammenta ² come emanata *hodie* una decretale di Papa Bonifazio morto nel 1303, e ricorda ³ il *bellum hostile quod facit Imperator Henricus Florentinis* che avvenne nel 1310. Questa opera dunque richiese un lavoro immenso, ed appartiene ai primi anni del secolo XIV. Quanto al luogo dove fu composta, anche innanzi un esame attento della medesima, pensando al lungo tempo che richiese, e alle molte vicende che corse Cino, è facile supporre che non potesse essere dettata interamente in un sol luogo; e difatti troviamo argomento per concludere che parte fosse scritta in Bologna, ⁴ e parte in altre città. ⁵ Così rispondiamo al Savigny, il quale ammettendo che questa opera fosse composta in Pistoia, o in Napoli, nega recisamente che lo potesse essere durante la sua dimora in Bologna. Essendo questa il lavoro più originale del nostro legista, vi fermeremo principalmente l'attenzione, per fare comprendere meglio il pensiero del Pistoiese giureconsulto.

¹ Cino. — Com. in Cod. *si viva*. Cod. 6, 59. — *nisi rogati*. Cod. 6, 48.

² Cino. — Com. in Cod. *id quod pauperibus* n° 16, Cod. 1, 3.

³ Cino. — Com. in Cod. *et nomen*. Cod. 6, 50.

⁴ Cino. — Com. in Cod. *in minorum*. Cod. 2, 41. *Ex Placito* Cod. 4, 64. — *cunctos* n° 7 Cod. 1, 1.

⁵ Cino. — Com. in Cod. *certum*, Cod. 3, 32.

Il principale intendimento che l'autore ha avuto nel comporre quest'opera, è espresso da lui medesimo nel seguente passo della introduzione, « *quia omnia nova placent, potissima quae sunt utilitate decora, bellissime visum est mihi Cino Pistoriensi propter novitates modernorum doctorum super Codicem, breviter utilia scribere, multis superfluis rescatis.* » E questa che si proponeva era una opera vasta, e ardua dopo lo sviluppo che gli studi del diritto Romano avevano acquistato nel suo tempo, tanto più che moltissimi giureconsulti contemporanei come Iacopo da Ravanis, Pietro da Bellapertica, Guglielmo da Cuneo, Giovanni Fabro, Riccardo Malombra, Oldrado da Ponte, e Iacopo Buttrigario, si erano dedicati principalmente all'interpretazione del Codice. A questo lavoro era necessaria una sintesi che riunisse il frutto di tanti studi, e a questo bisogno mi sembra che rispondesse l'opera di Cino, come per l'epoca Irneriana rispose l'opera di Azone. Nè il trattato del nostro legista fu una semplice raccolta come quella dell'Accursio, ma fu una opera sintetica d'indole critica, in cui fu discussa e valutata l'opera interpretativa dei giureconsulti.¹ Essa per ciò ha valore scientifico; ha importanza pratica come raccolta di decisioni, e per noi ha anche una vera importanza storica.

Nei suoi commentari Cino non tratta soltanto argomenti di diritto Romano, ma si estende a parlare delle questioni che noi riferiremmo al diritto internazionale

¹ Romagnosi. — Saggio sulla istruzione politico-legale c. XVII.

privato, suscitata dall'esistenza di molteplici Statuti, ¹ tratta del diritto penale, ² delle questioni che andavano sorgendo nella vita universitaria, ed esamina le relazioni fra le consuetudini, gli Statuti, ³ il diritto civile Romano, e il diritto Canonico. Si oppone, come abbiamo veduto, a che questo ultimo prevalga sul diritto Romano, ma nonostante le accuse contro di lui lanciate dai canonisti, è certo che ebbe vaste cognizioni sul loro diritto, e che si estese ad esaminare anche alcuni istituti giuridici introdotti esclusivamente dal gius canonico, come per esempio la precaria. ⁴ Quanto ai rapporti fra le leggi Romane, e gli Statuti, riteneva che questi fossero le leggi particolari da applicarsi a ciascun popolo che gli andava formando, e le leggi Romane

¹ Cino — Com. in Cod. *cunctos* Cod. 1. 1. n° 9, 10. — *præesse*. Cod. 8, 53. n° 10, 11. — *consuetudinis* Cod. 8, 53. n° 28. *cum in longi*. Cod. 7, 36. n° 6. — *etiam* Cod. 5. 12. n° 3.

² Cino. — Com. in Cod. *si in cursu*. Cod. 4. 34, n° 2. — *si te expilasse*. Cod. 2, 12. — *si servus*. Cod. 1, 12. Vedi anche i commenti ai titoli *de furtis*, *de crim. stellionatus*, *de iniuriis*, *de crim. expil. cred. etc.* del libro 9°. La scienza del diritto penale al tempo di Cino era appena sorta, e però troviamo nelle sue opere qualche principio rigettato dalla scienza moderna, quale sarebbe fra gli altri quello che la moglie non può al pari del marito dar querela d'adulterio. (Cino. — Com. in Cod. publico. Cod. 9. 9). Per l'esame di alcuni canoni di diritto penale propugnati dal Sinibuldi in rapporto alla giurisprudenza del suo tempo si può consultare il Pertile. Storia del diritto Italiano v. 5. p. 90, 92, 117, 191.

³ Cino. — Com. in Cod. *si servus*. Cod. 1, 12, n° 2.

⁴ Cino. — Com. in Cod. *ius* Cod. 4, 66, n° 14.

fossero l' *ius commune* a cui tutte le genti dovessero ricorrere. ¹ Il diritto Romano doveva applicarsi in difetto di disposizione da parte degli Statuti, e le regole di questi non dovevano estendersi ad *similia* ² quando fossero state contrarie al diritto Romano. Così Cino dette l' esempio poi seguito anche dal Baldo, ³ di mantenere la varietà delle legislazioni per ciascun popolo, e in pari tempo cercò di conservare sempre viva l' influenza del Diritto Romano, che come osservava il Petrarca, ⁴ continuamente andava decadendo. Quanto ai rapporti fra le consuetudini e le leggi, tanto generali come l' *ius civile Romanum*, quanto speciali come gli Statuti, il nostro giuriconsulto riconosce che per regola generale il gius consuetudinario come gius non scritto deve osservarsi quando manchino i precetti legislativi, e decide ⁵ mosso sem-

¹ Cino. — Com. in Cod. *cunctos*. Cod. 1. 1, n° 9.

² Cino. — Com. in Cod. *praeses provinciae* Cod. 8. 53. n° 7. e 8.

³ Baldo. — Ad leg. 7. Dig. *de iust. et iure*.

⁴ Petrarca. — Epistola 1^a delle senili diretta a Francesco da Carrara. — È notevole che Cino dopo avere posta la regola che lo Statuto deve applicarsi a preferenza anche del diritto Romano. cerca in vari luoghi di dare una interpretazione correttiva agli Statuti, e di modificarli così secondo quel diritto, e stabilisce il principio « *iura communia determinant, et suppleant iura municipalia.* » (Cino Com. in Cod. *sacimus*. Cod. 5. 4). Questa tendenza divenne poi generale fra i legisti, e il diritto comune fu considerato come uno dei mezzi principali per interpretare gli Statuti, tanto dal Bartolo come dal Baldo.

⁵ Cino. — Com. in Dig. *de quibus*. Dig. 1. 3, n° 5.

pre dal principio della superiorità che il Romano ha sopra tutti i popoli della terra, che allorchè manchi ogni altra fonte di diritto si debba applicare in pratica la *consuetudo civitatis Romanae*. Come già i Glossatori, egli si propone ancora di conciliare la legge 2, Cod. 8, 53, che non attribuiva alla consuetudine la potenza di vincere la legge, e un testo contrario contenuto nel Digesto. ¹ Cerca quale sia la natura, e il valore della consuetudine; ² espone lo stato della giurisprudenza al tempo suo, e le discordanti opinioni, ³ ammettendo che in certi casi la consuetudine posteriore possa avere l'effetto di distruggere, ed in altri soltanto di derogare al precetto legislativo.

Del diritto Germanico Cino ⁴ raramente tiene parola, e soltanto possiamo osservare, come nota anche lo Sclopis, ⁵ che fa menzione della *saisina* Germanica ricordata soltanto da Paolo de Castro e da pochi altri

¹ L. 32. Dig. 1. 3. — Cino. Com. in Cod. *consuetudinis* Cod. 8, 53. n° 2 e 25.

² Pare che questa materia del diritto consuetudinario si considerasse come trattata maestrevolmente da Cino al suo tempo. perchè Giovanni d' Andrea non ostante la sua qualità di canonista dice espressamente di riferire le teorie di Cino a preferenza di quelle degli altri legisti. (Giov. d' Andrea. Com. in prim. Decret. — *de consuetudine c. hunc*).

³ Archivio giuridico. Vol. XXII, fasc. 2 e 3, p. 269.

⁴ Cino. — Com. in Cod. *si utrummissus* Cod. 6, 8. — *quisquis* Cod. 1, 3, n° 2. — *inter aequitatem*. Cod. 1, 14, n° 3. — *bene*. Cod. 7, 37.

⁵ Sclopis — *Hist. de la législation Italienne*. Paris. v. 1. p. 277.

legisti Italiani. Quanto al diritto feudale, benchè al suo tempo si agitasse gravemente la questione se gli *usus feudorum* fossero *leges scriptae vel essent consuetudines*, insieme a Iacopo da Ravanis e ad altri dottori ritenne che fossero veri *iura imperatoris*,¹ ammettendo la loro efficacia anche di fronte al diritto Romano.² Ma nonostante quel principio nella pratica applicazione preferiva senza alcuna esitazione *l'ius commune*, che tentò di adoperare anche in qualche questione di diritto pubblico in confronto del diritto feudale. E difatti abbiamo già osservato che trattandosi dell'assunzione al trono di Napoli di re Roberto in confronto di Canroberto figlio del premorto primogenito Carlo Martello, in conformità della decisione data dal Papa Clemente VI dichiarò valida quella elezione,³ rigettando le massime del diritto feudale sulla preferenza nella successione della linea del primogenito invocate *ex adverso* anche dal Baldo. — Oltre a tutti gli argomenti a cui abbiamo già accennato, il nostro legista si estese in alcune parti delle sue opere a parlare del diritto procedurale,⁴ tanto sviluppato dagli scrittori dell'epoca Accursiana, ed hanno importanza anche questi commentari, in cui potè fare sfoggio della pratica del foro che aveva acquistata

¹ Cino. — Com. in Col. *consuetudinis*. Cod. 8, 53, n° 4. — Com. in Dig. *de quibus* Dig. 1, 3, n° 7.

² Cino. — Com. in Cod. *consuetudinis*. Cod. 3, 53.

³ Cino. — Com. in Cod. *si viva*. Cod. 6, 59.

⁴ Cino. — Com. in Cod. *edita*. Cod. 2, 1 — *confesses* Cod. 7, 79.

coll' esercizio della professione di giudice, e di causidico.

Le censure mosse dagli scrittori contro le opere giuridiche di Cino sono rarissime, e più che altro riguardano i rapporti che egli stabilì fra l' Impero e Papato, il diritto civile e il canonico. Sopra ciò abbiamo già ricordato le acerbe critiche del Panormitano, e dell' Alexandro; e inoltre ne potremmo trovare molto facilmente delle gravissime, anche nelle opere dello stesso Bartolo e del Gravina.¹ Rimanendo nel campo del diritto civile, il Baldo lo riprese nel commento alla legge 1, Cod. 6, 43.² per avere attribuito ai legatari il diritto di potere ottenere la cosa legata col mezzo del concorso delle azioni, usando dopo l' azione personale *la rei vindicatio, si ex iure speciali* loro spetta la cosa. La risoluzione di Cino peraltro era fedele al principio Romano, *nunquam actiones de eadem re concurrentes, alia aliam consumit*,³ e tendeva a distruggere il broccardo dei Glossatori, *electa una via, non datur recursus ad alteram*, seguito dalla Glossa, e dai legisti Francesi Iacopo da Ravanis, e Pietro da Bellapertica. Ma la decisione di Cino trovò fautori nel Castrense, in Pietro Filippo Corneo⁴ ed in altri giureconsulti.

¹ Elogi degli illustri Toscani. Vol. 2. Vita di Cino scritta dal Rosati.

² Cino. — Com. in Cod. cum. Cod. 6, 43, n^o 7.

³ 130. Dig. 50, 17.

⁴ Corneo. — In leg. 1. Cod. 6, 43

Era questione fra gli antichi dottori se dovesse avere efficacia il matrimonio proibito fra alcune persone per diritto civile, ed ammesso per diritto canonico, e riguardo ai figli che potevano nascere da tale unione, si disputava quale delle due legislazioni si dovesse applicare nella successione ereditaria. Il nostro giureconsulto ¹ pensò che se sul matrimonio avevano valore i canoni, lo stesso non avveniva per la successione che ne derivava, e che le si dovevano applicare le regole del gius imperiale: *quicquid dicant*, egli scrisse, *alii Doctores, quantum ad successionem tenebitur ius nostrum*. Ciò era una legittima deduzione dei suoi principî, onde la sua teorica ebbe pratico valore nei tribunali dell'Impero. Ma Baldo si oppose a tale dottrina, e passando i termini della convenienza, scrisse aver Cino *sonniato e fantasticato come faceva nel suo Parnaso*.

Il Cisner ² afferma che il Baldo fra i civilisti è forse quello che più acerbamente censurò il nostro legista; ma non ostante le critiche talvolta fattegli ³ professò alta stima per il Sinibuldi, e a modo d' esempio scrisse alla legge *quod tempore*, Col. 2, *de rest. milit. istam theoricam tradidit hic Cynus, et Bartolus dicit quod est fundamentum in ista materia*, e al

¹ Cino. — Com. in Cod. ult. Cod. 5, 6.

² Cisner. — Prefazione alle opere giuridiche di Cino. Francoforte 1578.

³ Baldo. — *In leg. habeat* Cod. de sacr. Eccle. — in leg. fin. Cod. de usufr. — *si quis*. Cod. 4, de suffragio

titolo *de litis contestatione* del Codice scrisse, *Cynus disputat hic multum de hoc eleganter et late.* ¹

Lo Zasio, il Forster, ed il Rotgersio ² accusano Cino d'essere stato *sibi contrarius*, nel trattare la questione già discussa dai legisti fino da Azone e Accursio, relativa al modo di succedere dei figli dei fratelli bilaterali nella eredità degli zii. Il Sinibuldi se ne occupò in tre luoghi distinti; nel commento alla *aut. cessante*. Cod. 6, 58, nel trattato delle successioni, e come riferisce il Baldo, ³ anche nelle *Additiones*. Nelle prime due opere il nostro legista dette certamente la stessa soluzione al caso, ritenendo che debba operarsi la successione per stirpi; quanto poi alle *Additiones* secondo che scrive il Baldo per Cino la questione era *dubia et dum esset de facto transactum fuisse inter partes*. Ma qui si trattava di un caso pratico, a cui forse dovevano applicarsi leggi speciali, e ben poteva essere dubbia la soluzione ri-

¹ Il Baldo scrive alla legge *cunctis*. Cod. 3. *fn regund.* « *Cynus hic quasi format omnes praedictas questiones,* » e alla legge *cum et*. Cod. 4, *ut act. ab haere. et contra etc.* « *ista quaestio est de apicibus iuris, quam disputat Cynus quoniam ignorantes reputent eam legem, et licet disputatio Cyni sit pulchra, non est tantum plena.* » E per non andare più in lungo basta riferire ciò che dice il Baldo in un luogo delle sue opere (*in leg. licet*. Cod. 6, *de iur. delib.*) « *hoc tenent multum notabiliter hic Petrus et Cynus. Tene ergo menti ista dicta quae sunt multum memoriae commendanda.* »

² Zasio. — *De feud.* p. 8, n^o 18. — Forster. *De hereditate* p. 547. — Rotgersio. *Apodicticæ demonstrationes* v. 1, c. 12.

³ Baldo. — *Com. in leg. 1, ult. Dig. 5, 4.*

spetto alla pratica contemporanea, restando sempre secondo Cino valida la prima decisione di fronte alle leggi Romane; ¹ e a schiarimento possiamo ricordare come nella pratica di quel tempo fu quasi generalmente adottata la teorica di Azone. L'opinione accolta dal nostro giureconsulto fu poi praticamente usata dai Senati di Savoia, e di Parigi, ² e sostenuta specialmente nelle scuole.

Del nostro legista viene ricordata l'interpettazione che dette alla Autentica *habita*, riguardante il privilegio del foro concesso agli scolari delle Università medioevali. Gli interpreti avevano ritenuto che lo scolare convenuto aveva la scelta di tre giudici distinti, il vescovo, il proprio professore, o il giudice ordinario della città, ma si disputava se ciò dovesse applicarsi tanto in materia civile che nelle cause penali. La questione era di grande importanza in quell'epoca in cui gli scolari rappresentavano una casta unita e potente, e i privilegi cominciavano a sparire dalla legislazione. I Dottori Bolognesi credettero di dovervi comprendere anche la giurisdizione penale; ma in seguito di tempo, verso la fine del secolo XIII, come notano gli antichi scrittori, ³ gli scolari e i professori di Bologna vi rinunziarono. Gli interpreti sentenziarono che tale fatto non poteva pregiudicare agli studenti delle altre città, e poco dopo come dice Odofredo

¹ Novelle 118. 127.

² Fabro. — Cod. *sc. fore. de legit. hered.* def. 1.

³ Odofredo. — Ad Cod. Aut. *habita* cf. ad Dig. *ret. Const. omnem. i. f.* — Accursio — Ad Aut. *habita* v. *si litem ad Coll.* 3, tit. 4. (Nov. 17) c. 5, int. v. *uti innocentes.*

si tornò all'antico sistema. Cino alieno dai privilegi per primo cominciò a distinguere i delitti atrocissimi dai meno gravi, riserbando i primi alla cognizione delle autorità ordinarie, distinzione questa che fu accolta dalla consuetudine.¹ Ma il Baldo rigettò ogni altra opinione e la sua dottrina venne applicata nello Statuto di Perugia.²

Il Fierli³ riferisce come opinione originale di Cino quella espressa nel commento alla legge 19 Cod. 6, 49. Esso in opposizione al Bellapertica pensò « *quod haeres sive simplex, sive beneficiatus, sive pupillus, qui ad solutionem debiti haereditarii se obstrinxit sub certo modo diverso ab illo, quo defunctus tenebatur, conscri debeat obligatus nomine haereditario, non autem proprio, ita ut quasi nulla facta fuerit novatio, ipse haeres non teneatur solvere de suo, si bona haereditaria non sufficiant.* » Il legista Angiolo ritenne l'opinione contraria, e la giurisprudenza in seguito fu concorde nel conciliare le due teoriche opposte, avendo riguardo alla circostanza che l'erede si avvantaggiasse dalla eredità conseguita.

Il Forti⁴ ricorda fra le importanti teoriche del nostro legista, quella relativa alla revoca della donazione, nel caso che il donatario si sia reso ingrato negando gli

¹ Angelo. — In Cod. Venet. 1569, p. 77. — Rebuffio. *De priv. scholarium* (Tract. com. 18, c. 46).

² Padelletti. — Documenti inediti per servire alla storia delle Università Italiane (Archivio giuridico v. 6, p. 97).

³ Fierli. — *Celebriores doctorum theoricae* Firenze, 1816, v. 4, p. 108.

⁴ Forti. — Istituzioni civili v. 2, p. 483.

alimenti al donante; teorica questa seguita dal Bartolo, dal Saliceto, e secondo che dice il Forti accettata dai giureconsulti moderni. Esso riconosce dietro la critica che ne fece il Donello ¹ che non è fondata a rigore di ragione civile, ma scrive che va applaudita l'equità sua, e riconosce che fu un nobile sforzo tentato per rendere più equo e più perfetto il diritto.

È notevole ancora il commento di Cino alla *Autentica sacramenta puberum* sancita da Federigo I. Si era disputato fra Bulgaro e Martino di fronte alla legge 1, Cod. 2, 28, se il giuramento prestato da un minore in conferma di una obbligazione rendendo non impugnabile un contratto valido *ipso iure* da lui concluso, potesse sanare anche i contratti nulli, e Martino aveva ritenuto che per mezzo del giuramento fosse resa valida ogni convenzione. Federigo pubblicò la sopra ricordata autentica, e generalmente fu creduto che avesse seguita l'opinione di Martino. Ma il Sinibuldi ² insofferente dell'autorità, e mosso da un lodevole spirito di equità per primo pare che si elevasse a sostenere che tale non era stata la volontà dell'Imperatore, e scrisse che se il contrario lo ritiene la Glossa, pure *totus mundus errat cum ea. Sed non placuit Deo quod Federicus de opinione Martini aliquid senserit, et quod recitatur est fabula*. Egli considerava che l'autentica si riferisce come dice il testo *super contractibus non retractandis*, e però ai contratti aventi un vero valore giuridico di per se;

¹ Donello. — Com. *iur. civ.* lib. 14. c. 27. not. 9.

² Cino. — Com. in Cod. *sacramenta* Cod. 2, 28. n° 4.

vedeva per l'interpettazione opposta continuamente prodursi gravi danni nelle famiglie, e appoggiato ai testi, e all'equità tentava di fare uscire la giurisprudenza dalla via intrapresa. *Quicquid sit iure de consuetudine sententia Martini approbata est, licet erronea, quae multos misit ad inferos. et multa patrimonialia inique, cranivicit atque destruxit. Et ut iniquitatem iniquitati adderent Canonistae, ultra statuerunt, quod idem esset in muliere iurante super contractum rei dotalis. Idem in filio iurante super hereditatem futuram quod est peius. Non possum aliud tacere, tamen nequeo quin adversus has iniquitates clamem licet perperam.* Il Savigny in proposito scrive che questa legge — *a comodo di causa feudale Sinibuldi dichiarata favolosa* — e non sappiamo con quanta ragione, perchè Cino qualificò come favoloso non il testo legislativo di Federigo, ma il racconto che egli avesse voluto approvare con esso l'opinione di Martino. E non è neppure ammissibile che Cino scrivesse ciò a comodo di causa mentre trattava una questione scientifica davanti a scolari, e non una lite di fronte ai tribunali, e a dei contraddittori; esso parlava dalla cattedra, e difatti scriveva alla fine, *haec pro una lectione sufficiant.* La pratica intendendo questi giusti reclami corresse in gran parte la opinione di Martino, e rese più rara l'applicazione della legge di Federigo ¹ nei tempi susseguenti.

Con tutti gli esempi fin qui riferiti abbiamo indicata qualcheuna fra le tante teoriche originali del nostro

¹ Fierli. — *Celebriores doctorum theoricae*, 1, 234.

giureconsulto; ¹ ma per stabilire con sicurezza la novità dei suoi principi sarebbe stato necessario pos-

¹ Facendo un esame ampio ed esteso si troverebbe che molti principi adottati da Cino sono stati accolti poi anche dalla giurisprudenza. Attribuì per diritto Romano al marito la proprietà della dote (Cino. — Com. in Cod. *in rebus* Cod. 5, 12). e non riferì alla *querela inofficiosae donationis* l'effetto della rescissione della intera donazione (Cino. — Com. in Cod. *si ut*. Cod. 3, 29). Rispondendo a un principio di equità e di giustizia seguito poi dal Baldo, e dalla pratica forense nella successione relativa ai diritti enfiteutici interpretò l'ordinaria espressione discendenti maschi a favore anche dei maschi discendenti dalle femmine (Gravina — *De ortu et progr. iur.* p. 85. — Paolo de Castro Com. in Dig. *Gallus Dig. de lib. et post.*); ed è strano che quel principio sia stato generalmente attribuito al Fulgoso (Borsari. — *Enfiteusi* 1, 145). Considerò la donazione come un vero e proprio contratto (Cino. — Com. in Cod. *si donationes* Cod. 2, 20), e fra i primi interpretò la legge *hac edictali* nel senso che per determinare la quota spettante al coninge superstite nella eredità del binubo in rapporto alla parte lasciata al figlio meno favorito, non si debba prelevare la legittima di questo (Archivio giuridico diretto dal Prof. Serafini v. XXIV fasc. 5, p. 465). Accanto a questi e ad altri giusti principi si trovano anche delle erronee interpretazioni dei testi nelle opere di Cino; ma spesso sono cagionate dalla insufficienza di cognizioni storiche, o dalla mancanza di alcune fonti del diritto Romano che oggi possediamo. Così per esempio il nostro autore intende troppo rigorosamente il principio — *nemo sibi causam possessionis mutare potest*, — ma non bisogna dimenticarsi che quella regola, come dice il Savigny (*Del diritto di possesso.* 63. — Gaio. — *Inst.* 2, 52, 61. — Arndts-Serafini. *Trattato delle Pandette.* 1, 268), è divenuta chiara soltanto dopo scoperte le Istituzioni di Gaio.

sedere l'opera che Antonio Minucci da Pratovecchio scrisse nel secolo XV, intitolata *Singularia Domini Cini*.¹ la quale avrebbe potuto metterci bene al corrente degli studi compiuti dai legisti anteriori al nostro. Invece di estenderci quì a fare un' arida enumerazione di erronee o di sane interpretazioni di testi, sarà più utile ricavare i caratteri generali della trattazione scientifica di Cino dalla immensa mole delle millecinquecento quarantaquattro pagine in folio in cui è contenuta la *Lectura in Codicem*.

Mentre l' arte sul cominciare del secolo XIV si muoveva liberamente, e trovava sempre nuove forme rappresentative corrispondenti ai nuovi ideali, il pensiero scientifico invece procedeva ancora impacciato e uniforme. L' autorità di Aristotele dominava nella speculazione; accanto al dogma religioso si formava il dogma scientifico, e la dialettica e il principio d' autorità impedivano il movimento originale del pensiero. Anche gli studi del diritto trovarono in questa epoca, i medesimi ostacoli per un ulteriore sviluppo. Abbiamo già osservato che sul finire del periodo Irneriano cominciava ad introdursi l' abuso del principio d' autorità nella scienza del diritto, e prova ne sono la venerazione in cui si tennero le opere di Azone, e il detto proverbiale di quel tempo « chi non ha Azo, non vada a palazzo; » ma abbiamo anche notato come la decadenza degli studi giuridici, la mancanza del movimento originale del pensiero si accrebbero quando

¹ Maccioni. — Vita di Antonio Minucci — Antonio da Pratovecchio. *In Cod. Consil.* 3.

apparve la Glossa Ordinaria dell' Accursio. Si legge in un manoscritto del secolo XV ricordato dal Sarti: *Scribunt nostri doctores moderni, lecturas novas in quibus non glossant glossas, sed glossarum glossas. Et hodie in lecturis suis transponuntur iam dicta. Quod enim unus in una lege posuit, alius ponit in alia per eadem verba, vel parvulo distantia.* Lo stesso Baldo scriveva, *adhuc eas curacio veritatis idest glossatori, et in perpetuum non errabis*, e altrove, *adhuc eas glossis ordinariis sicut Bononienses adhaerent curacio, et sicut inducens navem adhaeret timoni.* Fra gli altri lo Statuto dell' Università di Perugia imponeva ai professori di esporre le glosse subito dopo aver letto la legge, e comminava una multa di soldi cinque a chi avesse trascurata una delle obiezioni contenute nella Glossa medesima.¹ In opposizione a una riverenza tanto sifrenata rimpetto alla autorità dell' Accursio, per primo l' Odofredo disse che quello scrittore *nihil de suo posuit in glossa.* Ma facilmente ciò dovette essere cagionato dalla rivalità sorta fra questi due giureconsulti, cessata la quale non si peritò l' Odofredo a commentare ampiamente la Glossa nelle scuole.

¹ Padelletti. — Docum. inediti per servire alla storia delle Università Italiane. (Archivio giuridico v. 8). Fu tanta la venerazione che si ebbe per questo legista, che mentre per l' innanzi si conservavano le abitazioni di qualche gran santo, nel secolo XIV a Bagnolo presso Firenze si indicava ancora un vecchio edificio come lo stulio dell' Accursio.

Sembra invece che il Bellapertica ¹ cominciasse alla fine a protestare contro il predominio dell'Accursio, ma è un fatto che più arditamente Cino da Pistoia tentò di scuotere il vecchio giogo mostrando gli errori, la mancanza di novità, e l'insufficienza della Glossa Ordinaria. A complemento di quell'imperfetto lavoro scrisse le *Additiones in Glossam*, e nei commentari criticando la varietà e discordanza delle opinioni contenute nell'opera Accursiana si espresse dicendo, ² *ille qui ordinavit apparatus, posuit Glossae, ut invenit, quia quae fuerant diversorum, habent diversas et contrarias adprobationes*. Altrove scrisse *glossae quandoque vacillant*; accusò il suo compilatore di non essere stato completo, d'aver trascurato insigni opere di antichi legisti, ³ e di avere *erronee traditus* il trattato della *Bonorum possessio*. ⁴ Non soffre che ad occhi chiusi il giureconsulto accetti quella autorità, ed esclama, ⁵ *si tu teneas illam solutionem Glossae, sicut faciunt quidam qui a Glossis non discedunt etiam propter textum, exclusus erit dominus a re sua etc.*; e altrove ⁶ non manca di scrivere, *ita dixerunt doctores et Glossa, et idem Roffredus, et quotquot fuerint etiamsi mille hoc dixissent, omnes erraverunt*,

¹ Bellapertica. — Com. in Dig. leg. 4, 16. Dig. 44. 4. — Terrasson. — *Hist. de la jurispr. Romaine* p. 447-456. — Varenkoenig. — *Com. iur. priv. Rom.* Introduz. 1, 87.

² Cino. — Com. in Cod. *sin autem*. Cod. 3, 1.

³ Cino. — Com. in Cod. *ad haec*. Cod. 7, 40.

⁴ Cino. — Com. in Cod. *certum*. Cod. 6, 15.

⁵ Cino. — Com. in Cod. *ad haec*. Cod. 7, 40.

⁶ Cino. — Com. in Cod. *certum*. Cod. 6, 15.

non fondandosi come molti suoi contemporanei sulla quantità numerica dei dottori seguaci di una teorica di diritto. ¹ *Hæc opinio mihi satis videtur æqua.* scrive in un suo commento, *sed multi et quasi omnes nesciunt discedere a Glossa:* ² *Glossa non intelligit istum articulum, et ideo ipsa et omnes sui æquales errant;* ³ e altrove dice, *ista sunt verba glossæ, quæ difficilis est et obscura, et magis indiget glossis quam litera: glossa illa est diabolica et non vera.* Ma troppo lungo sarebbe riportare per disteso altri frammenti per mostrare la opposizione di Cino contro l'autorità dell'Accursio, ⁴ e per rivelare l'indipendenza e la libertà del suo pensiero. Vogliamo peraltro riferire un passo molto importante del Fulgoso che dipinge questo misero stato in cui era la scienza del diritto. *Nostis quanta sit auctoritas glossatoris. Nam heri dixit Cynus glossam timendam propter præscriptam idolatriam per advocatos significans quod, sicut antiqui adorabant idola pro diis, ita advocati adorent glossatores pro evangelistis. Volo enim pro me potius glossatorem quam textum. Nam si allego textum dicunt advocati adversariæ*

¹ Sculpis. Hist. de la legist. Ital. v. 2. p. 41.

² Cino — Com. in Cod. edicto divi. Cod. 6. 33. n.º 14.

³ Cino — Com. in Cod. quoniam arsus. Cod. 8. 45.

⁴ Cino — Com. in Cod. edita actio. Cod. 2. 1. n.º 19 — *filium quem.* Cod. 3. 36 — *si ex cautione* Cod. 4. 30, n.º 7 — *ex placito* Cod. 4. 64 — *cum post.* Cod. 7. 23 — *male agitur.* Cod. 7. 39 — Il Baldo (*ex eo. Super Fudis an apud iudicem*) fa fede pure che non di rado « *Cynus deridet glossas Accursii.* »

partis et etiam iudex: credis tu quod glossa non ita viderit textum sicut tu, et non ita bene intellexit sicut tu? L'autorità dell' Accursio era così straordinaria che lo stesso Pietro Crinito era costretto a scrivere, ¹ « *sed retineri tamen eius (Accursii) nugas, et hac actate a nostris iurconsultis defendi, qua literae omnes ac honestiores disciplinae permultum incrementi acceperint, id ego vix ferendum existimo.* » Alla insopportabile servilità dei legisti in vari luoghi Cino riferisce la bassezza in cui era caduta la scienza del diritto Romano nelle Università, ² e lamentandosene esclama, *o quotquot sunt illi qui contrarium iuri respondent.* Esso disprezzava l'indirizzo generale che avevano preso gli studi, e mantenendosi alla altezza dell'uomo di scienza, derideva molti dei suoi contemporanei che si perdevano in frivole questioni; e udito ³ che la Glossa e alcuni dottori affermavano non aver valore la sentenza pronunziata dal giudice che sia seduto, quasi sdegnato esclama, *si non valet pro Glossa, pro Deo quare non valet si iudex bene deliberavit? Nescio cur non valeat.* E altrove trattando alcune questioni di poco valore scrive: *ista sunt de apicibus iuris et novitatis Modernis, et novit Deus quotquot transeunt ignorantes;* ciò era un degradare la scienza, e Cino generalmente ne rifuggiva. Ma

¹ Pietro Crinito. *De honesta disciplina*, lib. XVII, c. 8.

² Per questa servilità dei legisti però ha qualificato il Malombra *pedagogum Iacobi di Arena*. (Cino. Com. in Cod. *cum quidam*. Cod. 4, 21.

³ Cino. — Com. in Cod. *arbitri*. Cod. 7, 44.

qualche volta anche esso dovè seguire l'indirizzo del tempo, e perdersi in vane discussioni, e prova n'è il seguente passo tratto dalle opere del Bartolo al commento della legge *iudicentis*. Dig. 2, 1. « *Quaero quare dicit (Jurisconsultus) latissimum et non longissimum (officium iudicis)? Respondet Petrus quia sapientia consistit in latitudine et non in longitudine. Nam raro longus invenitur sapiens. Sed haec solutio displicebat Cyno quia ipse multum longus erat, et ideo dicit Cynus quod ideo sic dicit, quia sibi placuit.* » Il nostro legista manifesta il suo spirito critico e insofferente del principio di autorità anche contro i *doctores moderni*, contro i Glossatori, e i suoi maestri. *Salva reverentia domini sui* rifiuta le opinioni di Dino suo venerato maestro, e giunge a scrivere in un commento, ¹ *totus mundus est in eodem errore cum Martino Gosiano.*

È notevole ancora la sua tendenza a liberare la giurisprudenza dai broccardi, ² da quelle regole che in forma troppo generale gli antichi legisti avevano ricavate dai testi Romani, e che fissate una volta erano state da tutti accettate come norme invariabili, benchè d'altra parte i giureconsulti dovessero usare uno stuolo di eccezioni e di sofismi per porle d'accordo colle leggi. Usati fino dagli antichi dottori, ³ furono i

¹ Cino — Com. in Cod. *non dubium* Cod. 1. 14. n.º 12.

² Cino — Com. in Cod. *omnes*. Cod. 7, 39 — *venditioni*. Cod. 7, 26.

³ Baldo — *Ususfeud.* 1. 14. — Forti — Istituzioni civili v. 1, p. 325.

broccardi per la prima volta rigettati da Cino, come osserva anche Savigny,¹ essendo spesso anche fra loro contraddittori.² E per raggiungere questo scopo il legista Pistoiese espose continuamente le eccezioni che di fronte a questi principî si potevano elevare, opponendosi a quella tendenza che conduceva i primi dottori a generalizzare, e a pronunziare dei principî colla scorta di poche osservazioni.³ *Via est brocardica, et ideo semper dubia: ista quaestio cadit in vias brocardicas quae semper sunt plenae sensibus, et ideo evitandae per Doctores quantum possunt, sed hic oportet ineculare per medium ipsarum:*⁴ *istud est Brocardicum quod hic non prosequor,*⁵ scrisse in diversi luoghi. Tutto rivela insomma la tendenza di Cino a ricondurre all'esame diretto delle fonti; tendenza questa che ci è manifestata anche dal fatto, che il nostro legista, come abbiamo già dimostrato, continuò a usare l'antico metodo di scrivere Glosse ai testi del diritto. Questo spirito libero, e critico di Cino era di una grande importanza e di una grande novità nella scienza del suo tempo; ma appunto perchè insolito, e perchè richiedeva una straordinaria potenza di mente non fu seguito nel secolo suo. Ed avvenne che le opere dello stesso Cino, del Bartolo, e del Baldo in cui si esortava lo studioso alla libertà

¹ Savigny — Op. cit. v. 2.

² Cino — Com. in Cod. *conditioni*. Cod. 7, 26.

³ Cino — Com. in Cod. *res inter*. Col. 7, 56.

⁴ Cino — Com. in Cod. *ad comparandas*. Cod. 4, 35.

⁵ Cino — Com. in Cod. *conditionis*. Cod. 2, 3. n.º 4.

del pensiero scientifico furono tenute come testi, ed autorità indiscutibili. ¹

Ma oltre al merito della indipendenza del pensiero di fronte all'autorità dell'Accursio, il nostro legista ha quello di avere esposte, come egli dice, le novità dei dottori contemporanei, e specialmente di avere rivelato in Italia il nuovo movimento giuridico che si era ridestato in Francia. Dopo la potente iniziativa di Irnerio anche Ivone di Chartes cominciò a occuparsi delle leggi Romane, ² e non tardò la nazione Francese a seguirlo. Accorsero numerosi fra gli altri stranieri i Francesi alle scuole di Bologna, e il Piacentino alla fine del secolo XII per due volte andò a commentare il diritto Romano nella Università di Montpellier. Benchè osteggiato questo studio, benchè proibito per tutti gli scolari o per i soli ecclesiastici nell'Università Parigina dopo la decretale di Onorio III *super specula* del 1220, penetrò nelle Università di Tolosa (1228), di Orleans (1236), di Avignone (1303), di Cahors (1332), e di Orange (1365), ove accanto al diritto Canonico si insegnò

¹ Per comprendere come fortemente era penetrato nella giurisprudenza il principio di autorità, basta leggere il seguente passo del De-Luca (*De succ. ab int. dis. XXXII*) tanto posteriore a Cino. « *Dum versabamur in Curia, dicebam quod opus non erat examinare quaestionem per rationes ac principia, et quoniam opinio probabilior esset in puncto iuris, cum id contineret inanem, ac superfluum laborem, a Romanae Curiae commendabili stilo aborritum, dum cum ista opinione passim proceditur.* »

² Histoire littéraire de la France v. 10 p. 123-128.

il diritto Romano. Francesco d'Accorso chiamato a Tolosa dal 1273 al 1281 vi spiegò l'opera immensa del padre, e l'affluenza dei dottori alla corte pontificia in Avignone rese più facile la diffusione del diritto Romano Giustiniano. Questo cominciò a penetrare nella giurisprudenza tanto al mezzodì della Loire ove era un *coutume* generale informato al diritto Teodosiano, che al nord della Loire ove si applicava una molteplicità di *coutumes*, come lo mostrano il Desfontaines e il Beaumanoir. ¹ Luigi IX fece tradurre in Francese il Codice, e il Digesto; permise che nel caso di silenzio dei *coutumes* si applicasse il diritto Romano, e nei suoi Establissemens (1270) cercò di fonderlo col diritto *coutumier*. Così fu allora possibile che si formasse una vera scuola Francese di diritto, e la storia ci ha conservato i nomi dei suoi principali legisti, fra i quali Matteo Andegavense (1176), Giovanni da Blanosco, Nipote da Montalbano, Pietro Desfontaines (1289), Guglielmo Durante, Filippo da Beaumanoir (1289), Giovanni Faber, Odone di Sens, Pietro d'Aurillac (1311), Giovanni da Parigi, Stefano de Tournay, Guglielmo le Normand, Guglielmo da Cuneo (o Cugnaux), Iacopo da Ravanis, e Pietro da Bellapertica (1300). Qualche novità nello studio del diritto fra Accursio e Cino ci venne dalla scuola Francese, che aumentò il movimento pratico, il quale fu rappresentato, come dice il Laferriere, ² dai due legisti

¹ Histoire litteraire de la France v. 16 p. 80. 81.

² Laferriere — Histoire du droit Français t. 4 lib. V. c. V sez. 2. — Montesquieu — Esprit des lois. 1870 v. 2 p. 206.

Pietro Desfontaines, e Filippo da Beaumanoir, e anche in parte dal Faber. Nello *speculum doctrinale* Vincenzo da Beauvais trattò anche della politica, e anzi in essa comprese la giurisprudenza, ed è quasi certo che Iacopo da Ravanis, e non il Bartolo come affermò il Berriat S. Prix, introdusse nello studio del diritto l'elemento della dialettica.¹ L'autorità dell'Accursio aveva pure da principio invase le scuole di Francia, tantochè il Faber e il Bartolo rimproverarono ai dottori dell'Università d'Orleans di non rispettare i testi, e di distruggerli colla Glossa, ma intanto riuscirono Iacopo da Ravanis e il Bellapertica a scemare quell'abuso, e a dare un impulso abbastanza nuovo agli studi del diritto.² In Italia era poco nota questa scuola formata all'estero, perchè pochi erano i dottori Francesi che venivano a professare nelle nostre Università, ed era però necessario un uomo che di fronte alla vecchia scuola Accursiana svelasse i pregi della nuova che si era istituita. Cino da Pistoia soddisfece a questo generale bisogno,³ e si occupò in

¹ Caccialupo — *De modo studendi in utroque iure*. Doc. V. — *Histoire litter. de la France* v. 16 p. 78.

² Cino scrive in un luogo della *Lectura in Codicem* — *Glossa per praedictam rationem non potest sustineri, nec potuit eam defendere Franciscus Accursii, dum legeret hanc legem ultra montes, dum fuit cum Rege Angliae, et Iacobus praedictus in forma discipuli opponeret sibi, nimium non erat in mundo adversarius durior nec subtilior.*

³ Anche ai tempi del Bartolo e del Baldo erano poco conosciute le opere di quei Francesi, tanto è vero che le loro teoriche sono riportate dal Bartolo e dal Baldo colle parole *ut refert Cynus*.

special modo di far conoscere le nuove teoriche di diritto che si professavano oltremonte. Però è facile comprendere come i Francesi abbiano apprezzato molto una opera come quella di Cino che si riferiva a studi di legisti del loro paese, coi quali l'autore probabilmente aveva avute relazioni; ed è facile spiegare perchè la maggior parte dei manoscritti che ancora si conservano delle opere giuridiche del nostro giureconsulto si trova nelle biblioteche pubbliche della Francia. I capi di questa nuova scuola furono Iacopo da Ravanis, e il suo scolare ¹ Pietro da Bellapertica, e delle loro teoriche principalmente tenne conto Cino. Non è facile che il nostro legista avesse conosciuto Iacopo, ma oltre le di lui opere generalmente note ebbe fra mano anche una *quaedam lectura sub eius aulitorio collecta*; ² del Bellapertica udì la lezione che nell'anno 1300 fece in Bologna, ed è probabile che fosse stretto con lui in amicizia.

Ma forse perchè Cino dette notizie molto estese degli studi dei legisti Francesi, e specialmente di Pietro da Bellapertica, si potrà credere che il Sinibuldi sia stato di lui un pallido copiatore? Forse una tale opinione potrà trovare una conferma nell'aver scritto il Baldo, ed il Bartolo ³ in due questioni speciali, « *Cinus non fuit ausus loqui contra Petrum?* » Noi abbiamo già veduto per lo svolgimento

¹ Cino — Com. in Cod. *cum quis* Cod. 1. 18.

² Cino — Com. in Cod. *conditionis* Cod. 2. 3 n^o 8.

³ Baldo — Com. in Cod. *supervacuum*. Cod. 6 *de fidei com.* — Bartolo — Com. in Dig. *solutam*. Dig. 13 *de pignor act.*

naturale delle nostre ricerche come carattere principale della mente del Sinibuldi fu la indipendenza del pensiero; abbiamo veduto quanto osteggiò i canonisti, e l'autorità dell'Accursio, sappiamo che nella poesia rappresentò un indirizzo dell'arte contrario a quello per molto tempo seguito dai trovatori,¹ e però anche a prima vista quella accusa apparisce ingiusta, perchè non corrisponde all'indole del legista Pistoiese. Nè i dubbi della originalità nella sua *Lectura in Codicem* possono trovare un fondamento nell'opinione generalmente diffusa che Cino componesse soltanto in due anni quel vasto lavoro, perchè abbiamo già mostrato come ciò pecca d'inesattezza. Anche il Savigny ritiene che Cino non possa essere giudicato seguace della scuola Francese, e scopre nelle di lui opere una assoluta indipendenza di pensiero. Se è certo che cita spesso l'autorità del Bellapertica, è certo ancora che ne discute e ne rifiuta le opinioni, e dove se le appropriava non ne fa mistero al lettore. Però in un commento scrive,² *quia invenio Petrum melius hunc tractatum tetigisse ideo cum sequar*; mentre come dice il Forti,³ e come ognuno può osservare anche con un rapido esame di qualche vecchia opera di giurisprudenza, al suo tempo era vizio generale di ripetere le cose scritte dai predecessori senza neppure ricordarli.⁴ Nel commento alla

¹ Perrens — Histoire de Florence 3, 437.

² Cino — Com. in Cod. *consuetudinis*. Cod. 8, 53 n° 2.

³ Forti — Istit. civili 1, 326.

⁴ Roffredo. *Quaestiones Proemio*.

legge, 2 Cod. 8, 45, Cino corregge ciò che *intricate et non recte* avevano esposto la Glossa, e il Bellapertica: accusa questo ultimo spesso di non essere *multum clarus*, e scrive di una sua opinione ¹ *hoc mihi videtur derisorium et puerile, et est divinare*. In conclusione da un esame comparativo delle opere di questi due legisti si deduce, ² che la somiglianza che talvolta è nei loro commenti, dipende più che dal valore intrinseco della materia, piuttosto dall'uniforme ordine distributivo. — La medesima indipendenza di pensiero è serbata da Cino anche di fronte agli altri legisti Francesi, e difatti in rapporto ad una questione risolta a Bologna secondo il parere di Iacopo da Ravanis scrive, *sic est soluta quaestio et pessime terminata*. Mentre lo *Speculum* del Durante aveva riportata molta fama nelle scuole, Cino se ne fa cen-sore dicendo, *Speculator tractavit de hoc more suo nihil approbando et ponendo*, ³ e altrove (*de hoc*) *tractatur bene et optime per Ioannem Faciolium de Pisis dictum, cuius tractatum de verbo ad verbum transcripsit Speculator in Speculo suo*. ⁴

Per mezzo di Francesco d'Accorso che aveva già professato nelle Università Francesi, e forse anche con un viaggio in Francia, il legista Pistoiese probabilmente conobbe la nuova scuola che vi era sorta.

¹ Cino — Com. in Cod. *cunctos*. Cod. 1, 1, n^o 5.

² Bellapertica e Cino — Comm. in Cod. *si quis*. Cod. 8 4. — *Cum*. Cod. 6. 38. — *Cum quaestio*. Cod. 6, 37. — *Precibus* Cod. 6, 26 etc. etc.

³ Cino — Com. in Cod. *iudices* Cod. 1, 1 n^o 9.

⁴ Cino — Com. in Cod. *iudices* Cod. 3. 1.

Da essa dovette ritrarre l'indirizzo dialettico di cui fanno fede le sue opere, e forse dai legisti Francesi che più degli Italiani in generale si occupavano del diritto canonico, imparò a tenere conto del movimento del diritto ecclesiastico. Questa scuola Francese che Cino cercò di far conoscere all'Italia, preparò il terreno a quella più feconda fondata dal nostro Alciato due secoli dopo in Francia. Sarà vero secondo che scrive il Savigny che fra l'una e l'altra non vi fu uno stretto legame, ma è un fatto che d'allora in poi molti giuristi come Basin Tommaso, Aimaro du Rivail, Claudio da Seyssel di Aix, ed altri continuarono a mantenere in Francia lo studio delle leggi Romane fino alla nuova scuola dell'Alciato.

Nella *Lectura in Codicem* Cino comincia a porre le questioni di massima, e introduce una larga esposizione, ed analisi delle opinioni dei dottori. Mostra di conoscere un numero sterminato di opere tanto sul diritto canonico quanto sul diritto civile; si occupa di numerosi scrittori i cui nomi furono già raccolti dal Ciampi e dal Witte, e ne valuta con imparzialità le decisioni. La sua critica è severa ma dignitosa, e per questo carattere si discosta molto da quella degli scrittori contemporanei. Basti per tutti un solo esempio. Mentre Azone e Giovanni nel commento alla legge 11, Cod. 3, 31 avevano deriso il Piacentino per alcune sue massime, *propter quod si alius dixisset involvi como dignus esset*, e questi alla sua volta gli aveva apostrofati colle parole *insanientes et desipientes*, Cino ¹ invece volendo serbata la dignità

¹ Cino — Com. in Cod. *cogi.* Cod. 3, 31.

della scienza scrive, *non obbrobriis sed legibus est certandum, unde sunt videndae rationes eorum*. Questo nuovo elemento di una larga analisi critica introdotto nello studio del diritto, serviva a rendere più completa la trattazione, e segnava un più libero indirizzo della scienza permettendo agli studiosi di non giurare più in verba magistri; porgeva una storia critica del progresso scientifico, e soltanto un ingegno che conosceva di portare delle novità, poteva usare questo metodo che non permetteva il plagio. ¹ Veduta l'importanza di questo elemento giunsero i giureconsulti

¹ Per questa ragione Cino ha potuto conservarci dei ricordi di antiche opere sfuggite all'Accursio (Cino — Com. in Cod. *ad hacc.* Cod. 7, 40), e giovare a una più estesa conoscenza della storia del diritto medioevale. Fra le altre citazioni che potrei allegare, ricordiamo come il Savigny si è giovato delle opere di Cino per provare contro l'opinione del Sarti che esistè il dottore Ugolino Fontana (Cino — Com. in Cod. *transigere* Cod. 2, 4, n.º 4), per porre in dubbio che debbano attribuirsi alcune *additiones* a Dino (Cino — Com. in Cod. *non est.* Cod. 2, 57), e per attribuire a Bandino Pisano invece che a Bulgaro una teorica di diritto. Le opere di Cino servirono a scoprire che un luogo posto da Accorso nella sua Glossa era stato tolto dalle opere di Odofredo (Cino — Com. in Cod. *si quis non.* Cod. 1, 3), posero in chiaro che Francesco d'Accorso fece alcune *Additiones* alla Glossa del padre (Cino — Com. in Cod. *si pacto.* Cod. 2, 3 n.º 7 — *si uteris* Cod. 4, 31 — *Aut, praesente* Cod. 8, 41, n.º 5), conservarono il ricordo delle *Quaestiones Sabbatinae* di Guglielmo da Cabriano ora perdute, (Cino — Com. in Cod. *si pacto* Cod. 2, 3 n.º 7 — *imo* Cod. 4, 10 — *tutori* Cod. 2, 19 — *omnes* Cod. 1, 22), insieme a molte altre importanti notizie.

dell'epoca Bartoliana fino ad abusarne, e a rendere così eccessivamente lunghi i commenti alle leggi.

Oltre alla conoscenza dei trattatisti, il nostro giureconsulto mostra anche di avere una estesa cognizione degli Statuti, e delle Consuetudini d'Italia, ¹ di Francia, ² e d'Inghilterra, ³ che dovette acquistare coi viaggi, e colle sue numerose relazioni. Per primo, come afferma il Savigny, fa tesoro dei giudicati dei tribunali Italiani, ⁴ e Francesi, ⁵ dei casi occorsigli come giudice e come causidico, ⁶ e riferisce un infinito numero di questioni di diritto civile, e canonico presentatesi ai suoi tempi. ⁷

¹ Cino — Com. in Cod. *cunctos* Cod. 1, 1 — *ad officium* Cod. 3, 37 — *sancimus*. Cod. 5, 4 — *etiam* Cod. 5, 12 — *illud etiam* Cod. 5, 13 — *ut liberis* Cod. 6, 20 — *neque per* Cod. 6, 24 — *post fratres* Cod. 6, 57 — *confessos* Cod. 7, 59 — *præses* Cod. 8, 53 — *qui sepulcra* Cod. 9, 19 — *Aut. qui semel* Cod. 7, 43 — *confessos* Cod. 7, 59 — *qui* Cod. 7, 71.

² Cino — Com. in Cod. *ea lege* Cod. 4, 6 — *in minorum* Cod. 2, 41.

³ Cino — Com. in Cod. 1, 1 — *rescripta* Cod. 1, 19, n.^o 11.

⁴ Cino — Com. in Cod. *in rem actio* Cod. 3, 19 — *non ignorabit* Cod. 3, 42 — *instrumenta* Cod. 4, 19.

⁵ Cino — Com. in Cod. *sed neque* Cod. 1, 3.

⁶ Cino — Com. in Cod. *quotiens* Cod. 1, 19 — *si vero* Cod. 3, 1.

⁷ Cino. Com. in Cod. *reum* Cod. 2, 13 — *contra impubes* Cod. 2, 19 — *cum te* Cod. 2, 20 n.^o 2 — *si contra* Cod. 3, 14 — *non modus* Cod. 3, 34 — *si plures* Cod. 6, 46. Alberigo da Rosciate seguì l'esempio di Cino facendo numerose citazioni di casi pratici di diritto.

È notevole che nella *Lectura in Codicem* sono citati dei passi delle Istituzioni di Gaio relativi alla emancipazione, e alla cessione, riportati dalle opere di Iacopo da Ravanis, il quale secondo Cino *dicit se vidisse in libro institutionum Cai.* ¹ Il Savigny dubita che ciò sia possibile, e crede che il legista Francese li abbia estratti invece dalle opere di Boezio, nelle quali sono contenuti quei medesimi frammenti. L'opinione contraria è stata sostenuta da Meermanu e da Byskershoeck, e l'Ortolan ² ha ereditato di potere affermare che il Medio Evo aveva possedute le Istituzioni di Gaio. È certo che il fatto della perdita di un testo non sarebbe nuovo per quella epoca, perchè nella Glossa inedita di un canonista si trovano citate le *Regolae* d'Ulpiano, ³ e ad esse pure si riferisce uno scritto, *De Verbis quidem legalibus*, che sta nel f. 95 MS. n.º 19 della Biblioteca di Torino. In pieno Rinascimento andarono perdute le opere di Menandro raccolte nella Biblioteca di Urbino da Federigo da Montefeltro, ⁴ e fu smarrito lo scritto

¹ Cino — Com. in Cod. *proemio* Cod. 7, 31 Gaio — Inst. I, 119 — II, 24.

² Ortolan — *Explication historique des Instituts de Justinien*. Secondo Cino erano stati consultati da Iacopo da Ravanis anche altri antichi libri di diritto (Cino — Com. in Cod. *nemo* Cod. I. 4 n.º 3).

³ Bickell — Annali di Schunck. Vol 12 *Erlangen* 1829, p. 233.

Savigny — Storia del diritto Romano nel Medio Evo c. XXII.

⁴ Burkhardt — La civiltà nel secolo del Rinascimento in Italia v. I, p. 258.

De Gloria di Cicerone che il Petrarca possedeva.

Ma da un diligente paragone dei passi di Cino, di Boezio, e di Gaio nella edizione dello Studemund ¹ risulta che quei frammenti di Gaio devono essere stati ricavati da Boezio. E ciò tanto più riesce evidente pensando che Papias, Alberigo, e una glossa riportata in proposito dal Savigny, che pure riferiscono i frammenti di Gaio, non danno indizio di una conoscenza diretta di quella fonte del diritto. È vero che in alcune parti i frammenti di Gaio sono trascritti più esattamente in Cino che in Boezio, ² ma non deve dimenticarsi che il più delle volte il nostro legista usa le locuzioni adoperate da Boezio e non da Gaio, ed è probabile che Iacopo da Ravenna avesse consultato un manoscritto dell'opera di Boezio più completo di quelli che attualmente possediamo. ³

Un altro carattere della trattazione di Cino che lo

¹ Boezio. *In Topica Ciceronis*. lib. III.

Gaio. *Inst. Ediz. Studemund*. p. 31 e 59.

² Il Savigny scrive che Cino riferisce due frammenti di Gaio, ma osservando completamente i testi si ricava che il Sinibuldi dà notizia anche di un terzo brano di Gaio, e precisamente del § 41, lib. II: ciò peraltro non muta la questione, perchè questo frammento è contenuto anche in Boezio. Soltanto è da notarsi che Cino più esattamente di questo autore attribuisce questo luogo a Gaio.

³ Ciò resta ancor più credibile osservando che nel passo di Boezio che unisce i due frammenti di Gaio vi è più continuità di pensiero secondo la lezione di Cino, che secondo quella delle edizioni che possediamo di Boezio, come nota anche lo Schulting. (*Jurisp. vetus Ante — Inst. Lipsia* 1737, p. 54 e 619).

stacca dal suo tempo, e lo riconnette ai Glossatori è la brevità; egli vuole scrivere *breviter, et multis superfluis reseratis*,¹ protestando contro la vuota aridità degli Accursiani. *Quidam hic adduxerant peregrinos tractatus, ego quia nolo verbosos comentarios facere, breviter prosequar*, scrive in un commento, e altrove,² *possemus ulterius dilatare fimbrias, et quaerere de his quae examinantur. Sed non patitur tempus et labor*.³ In generale esprimeva il pensiero giuridico con forma arida, e sillogistica; voleva elevare i discepoli all'altezza dei suoi forti studi, ma spesso riusciva oscuro. Benchè ammirasse l'eleganza, *verba elegantia* di Imerio anche esso letterato,⁴ non risentiva dell'amenità che lo studio delle lettere suole indurre negli ingegni,⁵ onde nelle sue opere sono rari gli esempi di una elegante esposizione.⁶ Ma questo era un difetto generale dei legisti della età sua, tantochè Lorenzo Valla⁷ scriveva anche del Bartolo, del Baldo, dell'Accursio, di Dino, e di altri, *id genus hominum..... non romana lingua loquuntur. sed barbara*.

¹ Cino — Com. in Cod. *in principio*

² Cino — Com. in Cod. *per iniquum*, Cod. 3, 13.

³ In un luogo delle sue opere il Baldo scrive, « *glossa hic multa dicit inordinate, sed Odfredus multa dicit, et Cynus in brevi* (Com. in Cod. *cum iure*, Cod 8, *ered. eciet. pign.*)

⁴ Cino — Com. in Cod. *non videtur* Cod. 2, 22.

⁵ Buonamici. Poliziano giureconsulto. p. 43.

⁶ Cino — Com. in Cod. *un.* Cod. 2, 55.

⁷ Valla — Opera omnia. *Epistola in Bartholi etc. Basileae. 1510* p. 633.

Nel commento al Codice è ammirabile la potenza analitica del nostro legista, che sa mirabilmente dalla sintesi della legge cavar fuori i casi che vi sono compresi. Esige che ogni commentatore stia attaccato al testo senza fare divagazioni, senza ripetere i luoghi comuni, o le regole già note sull'argomento. Ciò l'esprime in vari passi, ¹ fra i quali anche nel commento alla legge 1, Cod. 1, 18 scrivendo, *doctores quidam alii quaerunt hinc quae extra declarationem huius legis, et ideo ea duri merito dimittenda*, e pare che quello fosse un difetto generale nei giuriconsulti dell'età sua. Cino voleva novità nella trattazione; *duas leges sequentes non prosequor, quia nihil novi dicitur super eis*, scrive in un luogo ² ed altrove, ³ *circa legem istam posset fieri sermo longus, quia fuit revolutam satis ab doctoribus antiquis et modernis, ergo breviter pertransco, aliquas novitates tangendo*. Cercava inoltre di dare ampiezza alla esposizione e difatti scriveva, ⁴ *ego autem latius prosequar, miscendo membra omnium in quantum potero*.

Esaminati i caratteri ed il valore intrinseco delle opere giuridiche di Cino, resta ora a valutare l'influenza esercitata sul suo spirito scientifico dalle scienze filosofiche e dal senso classico che cominciava a risorgere nel secolo XIV. All'epoca del Sinibuldi le ricerche filosofiche non avevano ottenuta grande influ-

¹ Cino — Com. in Cod. *certum* Cod. 6, 15.

² Cino — Com. in Cod. *improbum*, Cod. 2, 12

³ Cino — Com. in Cod. *cum proponas* Cod. 7, 72.

⁴ Cino — Com. in Cod. *si quis non dicam* Cod. 1, 3 n^o 4.

enza sulle scuole giuridiche, ¹ e non avevano prodotto altro effetto che di volgere le menti alle dispute dialettiche, e alle questioni di forma. I legisti medioevali veri uomini pratici e sforniti di un ingegno speculativo rassomigliavano però ai giureconsulti Romani. Erano avvezzi a un lavoro minuto, e analitico di interpretazione che male si accordava a uno studio sintetico e filosofico sopra gli istituti giuridici, e però tutto il sistema del diritto in quel tempo doveva trovare soltanto nel diritto Romano la sua spiegazione. Avevano anche i Glossatori discusso sopra il fondamento dell' *ius successionis*, ma la questione era stata trattata di fronte ai testi Romani, e razionalmente non aveva fatto un passo. ² Quei giureconsulti scolastici non concepivano l'idea di un diritto indipendentemente dalla volontà di un superiore, o dalla legge, e però l'Alighieri ³ dopo aver colla sua definizione del diritto affermata la di lui preesistenza alla legge, e la indipendenza dall'ordine etico e religioso, scriveva « *illa Digestorum descriptio non dicit quod quid est iuris, sed describit illud per notitiam utendi illo,* » e proclamava ⁴ i legisti inferiori « *ab specula rationis.* » Dante tentava di dare così anche alle scienze giuridiche il movimento speculativo, sorpassando i giureconsulti avvezzi alla semplice interpretazione dei testi. ⁵ Anche

¹ Forti — Ist. civ. 1. 326.

² Gabba — *La véritable origin du droit de succession.*

³ Alighieri — Monarchia lib. 2, § V.

⁴ Alighieri — Monarchia lib. 2, § X.

⁵ Stahl — Storia della filosofia del diritto. lib. 2. sez. 2.
Anche S. Tommaso col suo trattato *De legibus* in cui scrisse

Cino non si emancipò molto sotto questo punto di vista dalle consuetudini della scuola, nonostante che indagasse il fondamento di alcuni istituti di diritto,¹ e che conoscesse le teorie filosofiche del suo tempo come si ricava specialmente dal commento al Digesto.² Il diritto Romano perfino gli serve talvolta a giustificare alcuni principi che erano propri della società feudale. Nelle sue opere si trova sempre confuso l'ordine etico col giuridico; vi si discute se si incorre nella scomunica battendo un chericò, se sia peccato stuprare con violenza,³ e si cerca perfino in alcuni luoghi di levare di mezzo i conflitti fra la Bibbia, e il diritto Romano. Si ferma a esaminare se lo Spirito Santo procede dal solo Padre come sembra che si esprima un testo contenuto nel Codice Giustiniano, o se anche dal Figlio;⁴ ricorda l'autorità di un predicatore che rigettò come erronea quella legge, e appena riesce a soggiungere che è questo il campo proprio dei teologi, e non dei giureconsulti. Ma non

sui rapporti fra la *lex aeterna*, la *lex naturalis*, e la *lex humana* aveva iniziati gli studi speculativi del diritto, ma i legisti fatalmente rimasero estranei per qualche tempo a quelle ricerche.

¹ Cino — Com. in Dig. *ex hoc iure* Dig. 1. 1

² Nel Commento al Digesto propone il quesito sui rapporti della filosofia *et ista scientia digestorum*, e ci duole che Cino non si sia esteso a trattare questo argomento *Multa possent dici. Tamen Doct. communiter dicunt quod subalternatur ethice.* (Proemio al Dig. Vet.)

³ Cino — Com. in Cod. *foedissimam* Cod. 9. 9.

⁴ Cino — Com. in Cod. *nullus* Cod. 1. 1.

ostante queste imperfezioni è notevole come Cino, ossequioso ma non servo dell'Impero, negò che a questi dovesse riferirsi la proprietà individuale, attribuendo al principe soltanto l'alto dominio. Il Gosia, ed altri dottori avevano invece ritenuta la opposta opinione, e lo stesso Bartolo giunse perfino a chiamare eretico chi credeva il contrario. Altrove ¹ ravvicinando la legge 1, Cod. 6, 18, e il titolo 62 del libro 6 del Codice fa prevalere la moglie nella successione del proprio marito alle persone riconosciute come successori nel titolo 62 del libro 6, *quia maior est societas inter virum et uxorem, quam inter illos cum sit societas divinae et humanae domus. et unius carnis communio. Ergo ius suum est potentior.* Ove è da notare la giustizia della decisione specialmente dopo che molti scrittori si erano pronunziati per l'opinione la più sfavorevole al coniuge anche di fronte al tit. 62 del lib. 6, ² e l'aver fondato il diritto successorio, non sulla comproprietà familiare come si poteva ritenere per le leggi Romane, ³ ma sul legame familiare degli affetti. In un luogo della *Lectura in Codicem* il nostro legista mostra anche di sapersi distaccare dal diritto Romano, e ritenendo in opposizione a molte scuole che il possesso è un *ius quoddam rem sibi*

¹ Cino — Com. in Cod. *maritus*. Cod. 6, 18.

² Le leggi romane, e le leggi barbariche eccetto la Longobarda e la Bavara, le leggi feudali, e quasi tutti i dottori avevano concessi pochi diritti al coniuge superstite nella successione ereditaria.

³ L. 11. Dig. 28, 2.

retinendi, giunge a scrivere *et si non esset aliqua lex quae hoc diceret, tamen per rationem probaretur quod esset ius.* ¹

La principale influenza che gli studi filosofici avevano esercitata nel campo della giurisprudenza si manifestava nella tendenza dei legisti del secolo XIV alle discussioni dialettiche, ed era dovuta alla autorità di Aristotele che dominava la scienza del Medio Evo. Le sue dottrine avevano ricevute le più disparate ed erronee interpretazioni, e nominalisti e realisti pretendevano rispettivamente che egli stesse a capo delle loro scuole. Lo Stagirita aveva fissate le regole della logica, e indagate le leggi del pensiero umano, e i filosofi invece incepparono le ricerche con vane quisquiglie di forma. La scolastica era un prodotto nordico che scese a offuscare la splendidezza del pensiero Italiano; nella Università di Parigi sviluppò il male, e sembra che un legista Francese, Iacopo da Ravanis lo diffondesse nella giurisprudenza. ² I legisti renunziarono allora ai concetti sintetici, le soluzioni dei casi divennero minuziose, e interminabili le sottili distinzioni che fecero perdere sempre più di vista i testi. Anche Cino era *fortis in loica o in artibus* come allora si diceva, e questo vizio del tempo, non deturpò le sue opere soltanto per la forma, che spesso è sillogistica e geometrica, ma anche ne vizìò il contenuto scientifico. E difatti il nostro legista formula il principio ³ *ad omnia contraria distinguo*,

¹ Cino — Com. in Cod. *licet* Cod. 7, 32.

² *Histoire littéraire de la France*, v. 16 p. 78.

³ Cino — Com. in Cod. *cum asseveras* Cod. 7, 39.

cerca ¹ di provare per esempio che in un testo l'Imperatore fece un sillogismo perfetto, immiserisce il principio generale con troppe distinzioni, ² e si occupa in un luogo ³ diffusamente dell'argomento a contrariis. Però il poeta Pippo Sacchetti da Firenze conoscendo il suo valore nella dialettica gli scrisse in una poesia, che è pubblicata fra mezzo alle rime di Cino, ⁴

Ritorna a tua scienza poetica.

E'nsegna a'tuoi scolari dialettica.

Ma peraltro questo difetto non è sempre persistente nelle sue opere, e anzi ci pare di scorgervi in vari luoghi una tendenza derivata dal suo spirito pratico, diretta a diminuirne l'abuso, e a rigettare, come egli stesso dice, le distinzioni per la regola generale. E difatti troviamo che in un commento scrive, ⁵ *ad solutionem plenissimam quidam hic excitant populum (ut ita dixerim) fornicarum, distinguendo sic..... Quae si vellem prosequi, non sufficeret tempus in scholis et scribere mihi videretur supervacuum et taedium.*

Sicchè ci sembra che non può essere intieramente

¹ Cino — Com. in Cod. *ingressi* Cod. 1. 2. *Dicit Iacobus de Ravanis quod Imperator in hoc Auth. fecit unum Entymema. i. e. unum syllogismum imperfectum..... Petrus dicit quod immo sit hic syllogismus perfectus..... maior probatur hic, minor probatur ff.....*

² Cino — Com. in Cod. *praescriptioe* Col. 1. 22. — cogi, Cod. 3. 31.

³ Cino — Com. in Cod. *conventuali*, Col. 1. 3.

⁴ Cino — Rime, p. 406.

⁵ Cino — Com. in Cod. *ancillae*, Cod. 6. 2.

confuso con coloro che seguivano le tradizioni della scuola, e le minuzie dell'Odofredo; ma che piuttosto talvolta segua Riccardo Malombra derisore del metodo dialettico, e si accosti alla semplicità del Bellapertica.¹ Anche il Baldo,² e il Bartolo stesso, che aveva opposto il principio *qui bene distinguit bene docet*, all'altro *qui distinguit bene docet*, non seppero talvolta liberarsi completamente dall'abuso delle forme dialettiche e delle questioni scolastiche, non ostante che il Petrarca avesse già mostrato il danno che questo indirizzo del pensiero recava agli studi del diritto.³

Benchè alcuni scrittori considerino Cino da Pistoia come precursore del Poliziano nell'applicazione dei metodi storico e filologico alla giurisprudenza, pure ci sembra che un esame attento delle sue opere giuridiche non confermi questa opinione. Per adottare quei metodi nello studio del diritto, oltre alla necessità di avere una profonda conoscenza della storia della antichità classica, bisognava comprendere la solidarietà che collega tutte le manifestazioni della vita intellettuale di un popolo. Questi concetti che non erano profondamente compresi neppure dagli umanisti, non si potevano avere all'epoca di Cino in cui la scienza era sempre nel ciclo medioevale: gli studi sopra

¹ Forti — Istit. civ. v. 1, 327. — Bellapertica — Com. in Cod. *edicto* Col. 6, 33.

² Baldo — Com. in Cod. *actor* Cod. 4, 19.

³ Uno dei primi libri che fu scritto allo scopo di liberare la giurisprudenza dalle pastoie scolastiche fu la *Topica. s. de Locis Legalibus* di Niccolò di Everardo, che appartiene al secolo XV.

L'antichità classica sorsero con Petrarca, e Boccaccio nella splendida età del Rinascimento, e allora il diritto Romano non si considerò più soltanto come scienza a sè, o come legislazione di applicazione giornaliera, ma anche come un mezzo potente per poter meglio indagare la vita intima del popolo Romano. I rari tentativi di spiegazione storica delle leggi che si trovano nelle opere di Cino, mostrano veramente la mancanza del senso storico, e la povertà delle cognizioni che si avevano in quel tempo sopra l'antichità. E difatti riguardo ai patres non sa (*nescio*),¹ *quare dicantur conscripti*; confonde la *lex Ortensia* colla *lex Regia* attribuendo alla prima l'effetto del conferimento dei poteri all'Imperatore,² e afferma che i decemviri dei Municipi non ebbero mai alcuna giurisdizione.³ Puerile è la ricerca sull'origine del nome della legge Falcidia,⁴ che attribuisce a un immaginario console Falcidio, mentre è noto che fu promulgata sotto l'impero per mezzo di un plebiscito del 714 di Roma.⁵ Fa alcune ricerche sull'origine delle *res municipi*,⁶ sui poteri del senato romano,⁷ ricerca la forma dell'antico libello giudiziario, e non ostante diverse opinioni espresse dai dottori attribuisce la *lex Iulia* a Giulio

¹ Cino — Com. in Cod. *et nomen* Cod. 6, 50 n° 7.

² Walter — Storia del diritto Romano, lib. 1. c. 1, § 67.

³ Cino — Com. in Cod. *si lex* Cod. 8, 49, n° 4.

⁴ Cino — Com. in Cod. *proemio* Cod. 6, 49.

⁵ Padelletti — Storia del diritto Romano, p. 326.

⁶ Cino — Com. in Cod. *proemio* Cod. 7, 31.

⁷ Cino — Com. in Cod. *cum hereditatis*, Cod. 3, 31.

Cesare.¹ Contro la primitiva opinione d'Inferio ritiene giustamente il nostro legista che il libro delle Autentiche si debba riferire a Giustiniano,² e anche per questo lato risulta che accettava come stabilita definitivamente la composizione del *Corpus iuris* data dall'Accursio. Nei commentari di Cino si trovano alcune osservazioni filologiche,³ ma sono di poca importanza, e non vi è fondato sopra un nuovo principio d'interpretazione. Se il nostro legista cerca in alcuni luoghi di migliorare la lezione dei testi, non lo fa paragonando la lezione Fiorentina alla lezione Bolognese, e coll'esame dei manoscritti, come avevano fatto per l'innanzi i glossatori. Cita in vari luoghi dei frammenti di molti autori

¹ Cino — Com. in Cod. *principio* Cod. 9, 9. — Il Sini-
buldi scrive, « *Vos debetis scire quod Iulius Caesar fuit
primus imperator.... Octavianus imperator fuit eius nepos
et fuit dictus Augustus.... Quare ergo vocata est lex Iulia?...
dicunt quidam quod denominatur a primo auctore, licet
eam perfecit, et sic perfectam tulerit Augustus. Vel eam
invenit et tulit Augustus, sed voluit eam nominare nomine
arunculi sui C. Jul. Caesaris. Alii dicunt quod Octavianus
non tulit eam aliquo modo, sed Caesar tantum.... quidam
alii dicunt quod lata fuit ab Octaviano Augusto, sed in
desuetudinem abiit, et postea fuit reparata per quemdam
qui vocatus fuit Iulius. Ego credo quod fuit composita
per Iulium Caesarem.* » Invece di indagini, e di notizie⁴
storiche sul diritto Romano potrebbero con utilità racco-
gliersi nelle opere di Cino molte notizie importanti per
la storia del diritto medioevale.

² Cino — Com. in Cod. *humanum*, Cod. 1, 14.

Caccialupo — *Compilatio iuris civilis*.

³ Cino — Com. in Cod. *neminem*, Cod. 1, 2, n° 2. —
actione, Cod. 2, 4. — *sacramenta* Cod. 2, 28, n° 5.

latini fra i quali principalmente, Virgilio, Cicerone, Salustio, Ovidio, Seneca, Lucano, Valerio Massimo, Giovenale, Cassiodoro, Boezio e Orosio: ¹ ma non trae profitto di quelle sue cognizioni per la interpretazione dei testi. Non apparisce che Cino conoscesse il Greco, nè il contrario si può desumere dalla spiegazione che dà di qualche parola di quella lingua contenuta nelle fonti del diritto, ² perchè tutti quei passi erano stati già tradotti da Burgundio Pisano. ³ Non si può tenere molto conto in proposito di alcune citazioni che fa dalle opere di Aristotele, ⁴ perchè al tempo

--- ---
¹ Cino — Com. in Cod. *nullus* Cod. 1, 1 — *inter acquiritatem*, Cod. 1, 14 n.º 9 — *providendum* Cod. 2, 6 — *invitus* Cod. 2, 13 n.º 22. — *procurio* Cod. 2, 14. — *sancimus*, Cod. 3, 1 — *qui exportamus* Cod. 4, 55 — *consensu* Cod. 5, 17 — *et nomen*, Cod. 6, 50 — *propter* Cod. 9, 1 — *quisquis* Cod. 9, 8 — *ex hoc iure*, Dig. 1, 1 — *cum asseveras* Cod. 7, 39 — *quicumque*, Cod. 6, 1. — Cino (Com. in Cod. *et nomen* Cod. 6, 50 n.º 7) ha attribuiti i primi versi della Farsaglia di Lucano a Seneca, scrivendo « *et propterea Seneca sic exorditus est in principio Lucani — Bella per aemathios plus quam civilia campos.* » Ma da ciò non se ne può dedurre che fosse un conoscitore critico dei classici, perchè questa era una opinione accreditata nel Medio Evo, e nata da una falsa interpretazione dello Scoliate di Lucano. (Teuffel. Storia della lett. latina. Padova, 1874, p. 119).

² Cino — Com. in Cod. *scripturas* Cod. 8, 18.

³ Odofredo — Dig. vet. 2 *de legibus* — 29 eod. — 60, 4. Mandati.

⁴ Cino — Com. in Cod. *curatorem* Cod. 5, 6 — *edita* Cod. 2, 1, n.º 1 — *multo magis* Cod. 1, 2.

del Sinibuldi erano state già tradotte in latino, ¹ nè si può far calcolo di una citazione della Odissea, perchè anche ammesso che la prima traduzione si deve al Boccaccio, ² è certo che la citazione di Cino non fa supporre in verun modo una conoscenza diretta di quel poema.

Questo difetto dell'applicazione della filosofia, della storia, e della filologia all'interpettazione delle leggi Romane non fa proprio di Cino ma anche dei contemporanei, e perfino di qualche posteriore giureconsulto: e difatti è certo che Francesco Accolti, e il Minucci da Pratovecchio legisti e umanisti fra i più insigni del secolo XV si attenero all'antico metodo interpretativo dei testi. E ciò non dipendeva per parte di Cino e dei suoi predecessori da mancanza assoluta di cognizioni sulla filosofia, sulla letteratura latina, e sulla storia antica ³ che anzi perfino molti dei dottori più antichi si trovano nominati coi titoli di *sapientes rerum*, di *scolastici*, e di *grammatici*, ⁴ e mentre

¹ Muratori — Dissert. sopra l'antichità Italiane Dissert. 44. — Burekardt. La civiltà del rinascimento in Italia. I. 334 È ormai certo che se questa traduzione non era stata già fatta sotto Carlo Magno, lo fu certamente sotto Federigo II.

² Cino — Com. in Cod. *transigere* Cod. 2. 4 — Burekardt Op. cit. I. 254.

³ L'Hettner scrive (*Italienische studien* 32), « *An dem Studium des römischen Rechts wuchs und erstarkte das Studium der römischen Literatur und Geschichte.* »

⁴ Anche il Ficker (*Forsch. zur Reichs — und Rechtsgesch. Italiens. b. III. 106*) riguardo agli studi degli antichi legisti fa le seguenti osservazioni « *in jener*

sappiamo che il Petrarca conservò una copia dell'Iliade senza poterla intendere, pare che Accursio, e Burgundio da Pisa avessero cognizione del Greco. ¹ Quel difetto dipendeva dal non avere compreso la necessità di riunire tutte le scienze ad uno scopo comune, onde ne derivò che Raimondo Lullo, il Durante, e Vincenzo da Beauvais colle loro colossali enciclopedie in cui scrissero di diritto, di filosofia, di storia, e di altre dottrine, tentarono piuttosto di riassumere in un solo corpo la scienza medioevale, che d'iniziare un nuovo metodo di trattare la giurisprudenza. Però non è a maravigliarsi se Cino, benchè fornito di una mente ardita, e di una estesa cultura, non potè precorrere di un secolo il movimento degli studi, e iniziare la scuola dei culti. La vasta cultura del Sinibuldi peraltro fu una eccezione fra i giureconsulti suoi contemporanei, perchè al suo tempo i legisti cominciarono a rimanere divisi dal movimento generale del pensiero. Però nella età del Rinascimento della cultura Italiana furono soggetti alle acerbe censure del Valla, del Poliziano, di Pietro Crinito, e di molti altri umanisti, che

Zeit eine schärfere Scheidung zwischen juristischen und grammatischen Studien nicht bestand. die Rechtskunde überhaupt der wichtigste Zweig weltlicher Gelehrsamkeit war, an den sich andere Studien näher anknüpften, die dann auch vorzugsweise von solchen betrieben scheinen, welche zunächst Rechtskündige waren. »

¹ Malagola — Vita e scritti di Antonio Ureco Codro, 25 — Muratori, Dissert. sopra l'antichità Italiane. 7, 161. Burekardt — La civiltà del Rinascimento in Italia, 1, 254.

allargarono le ricerche filologiche e storiche nel campo della giurisprudenza. ¹

Per la mancanza di applicazione alla giurisprudenza delle cognizioni che Cino aveva sulla letteratura latina, alcuni, che hanno creduto di scorgere nelle rime del Sinibuldi molto gusto classico, hanno pensato, come riferisce il Savigny, ² che Cino legista e Cino poeta

¹ È già nota l'avversione che il Petrarca ebbe allo studio del diritto, derivata forse dal modo arido e gretto con cui s'interpetravano i testi Romani nelle scuole. È notevole peraltro che esso cominciò a dare quei canoni, e quei principî per l'indirizzo degli studi giuridici, che poi furono proclamati dai posteriori umanisti. Il Petrarca fu il primo e il più grande umanista, e mi sembra che precorresse tutti gli altri anche nel voler dare alla scienza del diritto un metodo nuovo, meno arido, e meno ristretto di quello che si adoprava allora nelle scuole. Ciò non credo sia stato ancora osservato, e mi sembra che sarebbe un soggetto meritevole di una illustrazione storica. Mi basta di fare osservare in questo proposito quale lotta sostenne il Petrarca contro la dialettica dei Legisti, (Petrarca, Lettere familiari, ediz. del Fracassetti, lib. 18 lett. 2 — lib. 20 lett. 4), e quanto combattè la vana dottrina che si nascondeva sotto l'intreccio delle forme logiche, e di riferire il seguente passo tratto dalle sue lettere. « La maggior parte dei nostri legisti poco o nulla curando il conoscersi delle origini del diritto, e dei primi padri della giurisprudenza, nè ad altro fine mirando che a trar guadagno dal suo mestiere, stassi contenta ad apparare quello che dei contratti, dei giudizi, dei testamenti nella legge sta scritto, e non pensa che il conoscersi delle arti, e i primordi e gli autori è di aiuto grandissimo all'uso pratico delle medesime. » (Petrarca, Lettere, lib. 20, lett. 4).

² Savigny — Op. cit. 2, 671. — Il Baldo invece ricorda nelle sue opere il Sinibuldi come legista e come poeta.

fossero due persone del tutto distinte, e che portassero accidentalmente il medesimo nome; ma non siamo riusciti a conoscere quali sieno gli autori che ricorsero a così strana ipotesi. A questa ipotesi peraltro fanno contro diverse poesie in cui Cino si mostra cultore della scienza del diritto,¹ e tutte le osservazioni fin qui fatte che spiegano come Cino non potè acquistare il criterio storico, e applicarlo alla giurisprudenza. Nè è poi vero che nelle poesie Cino faccia sentire una cultura classica più raffinata che non nelle sue opere giuridiche, e difatti quella leggiadria, e quella squisitezza di forma che talvolta troviamo nella sua lirica sono dovute in ispeciale modo alla grazia spontanea e nativa di una letteratura nascente, e riguardo al contenuto non è possibile di trovare nelle rime di Cino molte reminiscenze di antichi autori. Nelle poesie del Petrarca troviamo forse in eguale grado impressa quella tendenza classica, che è uno dei caratteri principali delle opere che appartengono alla sua età

¹ Cino — Rime. Son. 94, 99. Oltre a questi Sonetti da cui apparisce che Cino era studioso dei libri di Gualtieri (Irnerio), ve ne sono altri in cui trattando pure di argomenti amorosi, il Sinibuldi si palesa vero giureconsulto. In essi ricorda la *corte d'amore*, i *suoï messaggi*, i *suoï giudizi*, le *sue sentenze*, i *furti amorosi*, e le *sottili questioni* che vuol proporre avanti al tribunale di Amore (Son. 2, 10, 33, 35, 37, 74, 113, 128, Canz. 29, etc.). E talvolta non manca nella lirica di Cino quell'aspra dialettica da uomini del foro, che dalla Università Bolognese *magistra legum*, penetrò nella nuova scuola poetica che ebbe per antesignani Onesto Bolognese, e il Guinicelli, e colla quale Cino ebbe stretti rapporti.

più avanzata? Infine l'ipotesi sopraccennata non trova alcun fondamento nei documenti storici che si riferiscono al nostro grande concittadino.

Per compire i nostri studi sarebbe necessario dopo l'esame dell'influenza scientifica delle opere giuridiche di Cino da Pistoia, valutare anche la loro influenza sulla vita reale del diritto nella loro epoca. Ma quantunque si possa supporre che il nostro legista, come giudice, come causidico, e come professore esercitasse sul diritto pratica influenza, pure questa non si può valutare mancandoci parte delle sue opere, e fra queste quella che sarebbe ora più importante di tutte i *Consilia*, ove erano raccolti i pareri dati dai Sinibuldi nei singoli casi giuridici che gli si erano presentati. Per non trascurare affatto questo argomento riferiamo peraltro in appendice due pareri dati nella Università di Perugia da Cino e da altri legisti nell'anno 1326. L'esame della reciproca influenza fra gli studi scientifici del diritto, e il movimento pratico di questo non è stato fatto neppure dal Savigny, ¹ certamente per la mancanza delle

¹ Il Fieker. (*Forsch. zur Reichs — und Rechtsgeschichte Italiens. Erster band. Einleitung*) scrive dell'opera grandiosa del Savigny, « so blieb die Untersuchung der Rückwirkung der gelehrten Bearbeitung des römischen Rechtes auf das thatsächliche Rechtsleben, des umgestaltenden Einflusses, den die erneuerte wissenschaftliche Beschäftigung mit dem römischen Rechte auf dieses in den verschiedensten Richtungen ausübte, und umgekehrt die Untersuchung der Einwirkung des in Italien thatsächlich geltenden Rechtes auf die Auffassung der gelehrten Romanisten, vom Plane ausgeschlossen. »

cognizioni sopra le varie legislazioni dei Comuni Italiani, e nel nostro caso questa indagine sarebbe più difficile perchè quì non si tratterebbe di studiare l'influenza di una scuola, ma di un solo giureconsulto.

Riassumendo, vediamo che non senza fondamento fu detto avere Cino da Pistoia tentato qualche cosa di nuovo nella giurisprudenza: e questa novità l'abbiamo trovata principalmente nella indipendenza del suo pensiero, e nell' avere esso abbandonate molte vecchie tradizioni della scuola. Col Sinibuldi cominciò nella giurisprudenza un periodo di critica e di libero esame, e però fu possibile che il Bartolo, il Poliziano, e l'Alciato e il Cuiacio dessero un più largo e un nuovo indirizzo agli studi del Diritto Romano. E questa libertà del pensiero scientifico era allora tanto più necessaria, in quanto chè oltre l'autorità dei grandi dottori, faceva ostacolo alla libera evoluzione degli studi l'autorità dei Comuni, che cominciando per la prima volta a esercitare in questo campo una dannosa tutela, negli Statuti si occupava del movimento scientifico, entrando anche nei minuti dettagli della vita universitaria. Dell'opera cominciata dal Sinibuldi si giovò il Bartolo, il quale riconoscendo confessò avergli il maestro informato l'ingegno; il Bartolo lo sopravanzò, ma Cino aveva tentato di riformare la giurisprudenza, e nel Rinascimento degli studi non venne dimenticato fra i minori giureconsulti.

La fama che le sue opere ottennero fu immensa, tantochè dagli antichi cronisti Cino fu nominato con maggior lode come legista che come poeta: si citavano

le sue opere con autorità quasi eguale a quelle del Bartolo e del Baldo, e valgano a riprova di ciò alcuni fatti che in proposito abbiamo potuti raccogliere. Lo Statuto di Modena del 1420 ordinava agli Stazionari di tenere sempre in vendita i testi del diritto Romano e Canonico, la *Summa Notaria*, lo *Speculum*, e le *Lecturae* di Cino, e d'Innocenzo; gli Statuti dell'Università di Perugia, ¹ che si possono riferire alla seconda metà del secolo XIV, ordinavano pure agli Stazionari di tenere sempre pronta la *Lectura Cyni super Codicem*. Negli Statuti della Università Bolognese del 1432 si trova sempre determinata la tassa di affitto delle opere giuridiche del Sinibuldi. ² E tanta era stata la diffusione della sua *Lectura in Codicem* che nell'anno 1337, l'anno stesso della morte di Cino, in Avignone un procuratore del Consiglio Amburghese ne comprò una copia per il prezzo di fiorini trentuno. Fra i pochi libri di diritto che il giureconsulto Palermitano Tommaso di Carbonito richiede a Masino Tusco in Bologna si trova già nell'anno 1327 la *lectura Cyni*. ³ Nè questa celebrità si limitò al suo secolo; ⁴ anzi tanto fu esagerata nel secolo XV a scapito

¹ Padelletti — *Docum. ined.*, per servire alla storia delle Univer. Ital. (Archivio giuridico v. 8).

² Savigny — Storia del D. rom. nel Medio Evo. Estratto dagli Statuti dell'Univ. di Bologna. c. 7.

³ Giornale storico degli Archivi Toscani anno 1860, Aprile — Giugno. Doc. 2.

⁴ In un Codice Vaticano in cui contengonsi rime di antichi poeti, e di Cino, parlandosi anche della sua *Lectura in Codicem*, leggesi quanto segue: « E questa fu quella

dell'esame dei testi romani, che Maffeo Vegio scrisse, *non possum sine dolore magno dicere eo deventum esse, ut plus fidei adhibeatur Cyno, vel Bartholo quam Scervolae aut Papiniano*. Nello stesso secolo XV ¹ Antonio Minucci da Pratovecchio, come aveva scritto i *Singularia Bartholi*, così scrisse i *Singularia Cyni*, opera che per disavventura è andata perduta; e nel secolo XVI ² fece le *Additiones* al commento di Cino il giureconsulto Napoletano Pompei-Battaglini. ³

lettura che affinò lo ingegno del Bartolo. Di quì nacque tanta luce, come dice lo stesso Bartolo al titolo *Si fuerit controversia inter dominum et vassallum*, che aperse la via agli studiosi della ragion civile, perchè, morto Dino, non fu uomo che più di lui desse luce alla civil giurisprudenza. »

¹ Antonio da Pratovecchio. In cod. *Consil.* 3.

² Battaglini — Pompei. — *Ad Cinum Pistoriensem additiones*. Neapoli. Apud. Dom. Tubanellum, 1611.

³ Sappiamo per un antico ricordo già pubblicato dal Ciampi di quali opere legali si componeva la biblioteca di Cino al tempo della sua morte. Essa conteneva il *Decreto*, due copie delle *Decretali*, due esemplari del *Digestum vetus* e del *Codice* sui quali testi aveva fatto i suoi studi più profondi; conteneva ancora l'*Infortiatum*, il *Volumen* (ossia le Istituzioni, le nove collezioni dell'*Autentica*, le raccolte del *diritto feudale*, la decima collezione delle *leggi feudali*, e gli ultimi tre libri del *Codice*), due esemplari del *Sesto*, la *Lectura Cyni*, lo *Speculum* del Durante una delle principali opere di quella scuola Francese che aveva fatta conoscere in Italia, e la *Somma* di Azo che nel periodo Irneriano aveva soddisfatto agli stessi bisogni che l'opera di Cino nel proprio tempo. Il Sinibuldi aveva posseduti anche altri libri, che, come abbiamo già

Col nostro legista, come abbiamo veduto, cominciò un periodo di rinascimento degli studi del diritto Romano: ma poichè l'opera individuale non va osservata astraendo dall'azione sociale che le dà una larga preparazione, devonsi accennare benchè brevemente le cause che poterono favorire il nuovo sviluppo della giurisprudenza. Questo rinascimento era forse dovuto alle lotte fra canonisti e civilisti? Forse alla nuova scuola Francese? Piuttosto ci sembra da considerare, che col crescere dei bisogni, e della cultura l'opera dell'Accursio potè più facilmente mostrarsi insufficiente, e imperfetta, e però dovette almeno per qualche tempo risorgere l'attività scientifica dei giuristi. Inoltre la legislazione Romana continuava ad acquistare sempre più valore pratico nella giurisprudenza: cresceva il culto delle cose antiche, e cresceva insieme l'importanza delle leggi Romane. Ma vi è anche, un fatto più grandioso che richiama a sè tutta l'attenzione. Nel secolo XII col sorgere dei Comuni, dell'elemento popolare nazionale a scapito dell'Impero Germanico, risorse anche il diritto dell'antica Roma: ma ben presto l'elemento popolare nei Comuni decadde, e i nobili vecchi feudatari ne ripresero il comando. Acquistando nuova forza lo spirito aristocratico risorsero

veduto nella parte I^a di queste nostre ricerche, dovette vendere onde poter tornare in patria dopo l'esilio: ma anche la biblioteca rimastagli era assai importante per il suo tempo. come si può vedere paragonando le raccolte di libri lasciate da Alberto di Odofredo, dal Solimano, e dal Bartolo (Savigny — Storia del D. Ro. c. XXV).

i vecchi privilegi, e cominciarono con Ezzelino a imporsi le tirannidi: perdevano di forza gli ideali Romani dell'Impero e del Comune nel secolo XIII, e lo studio del diritto Romano decadde, tanto più che l'autorità politica e religiosa cominciavano a occuparsi del movimento giuridico delle scuole. Sul cominciare del XIV l'elemento popolare dei Comuni peraltro riprese il sopravvento, e dette vigore in Firenze ai famosi Ordinamenti di Giustizia (1293). In questo secolo XIV aumentò il numero degli Statuti raccolti dai legisti; alcuni dottori, come Cino e Bartolo, presero larga parte negli avvenimenti politici del loro tempo, spesso furono richiesti di parere per gli interessi dei Comuni, e dell'Impero, aumentò il movimento economico delle città, e la grande influenza della pratica fu un rimedio allo sviluppo del formalismo dialettico. Forse avranno contribuito al risorgimento degli studi del diritto Romano in Italia altre cause oltre quelle fin qui accennate, e che ci saranno sfuggite per la complessità di questo avvenimento storico, ma ci sembra degno di speciale osservazione il fatto che nella epoca dei Comuni il diritto Romano subì le medesime fasi dell'elemento democratico nazionale.

PARTE TERZA.

Conclusione.



Esaminando gli elementi da cui risulta la figura di Cino abbiamo compiuto un lavoro di analisi; abbiamo veduto che all'ingegno poetico unì lo studio della giurisprudenza, e che splendidamente si liberò dall'accusa che il Boccaccio faceva ai legisti, ¹ di considerare come inutile la poesia perchè non dà un guadagno materiale. Cino prese parte ancora nello svoglimento del pensiero politico nel secolo XIV, e ciò come vedemmo trova la sua spiegazione nella importanza che avevano acquistata i giuristi nelle questioni che interessavano Impero e Papato. Ma nel Sinibuldi vi sono altri due elementi da ravvicinare fra loro, il poeta e il giureconsulto, e le sue opere giuridiche e le sue rime, a chi le esamini superficialmente presentano in qualche loro carattere delle antinomie. Il gentile ed elegante poeta, è divenuto un legista arido, e sottile dialettico; avviluppato nella scolastica ha perduto la

¹ Boccaccio — *De genealogia Deorum*, lib. XIV, cap. 4. Hortis — Studi sulle Opere latine del Boccaccio, Trieste, 1879, p. 176 e seg.

naturalezza della forma, e mentre la sua poesia nella maggior parte non è riflessiva nè artificiosa, ma sorge spontanea dal sentimento, ed ha forme quasi popolari, il suo pensiero scientifico è colmo di erudizione. È stato detto da qualche scrittore che Cino poeta e Cino giureconsulto non si somigliano, e taluno è corso ad affermare che fossero due persone distinte che portassero accidentalmente il medesimo nome. ¹ Abbiamo già mostrato come è inverosimile questa duplicità, ma come si può spiegare questa differenza nel pensiero del Sinibuldi? Come si possono ravvicinare queste due attività, poetica e giuridica? Donde nasce l'unità delle due parallele tendenze? Le differenze che si trovano talvolta tra le opere giuridiche e le rime di Cino riguardano specialmente la forma, ma per il loro contenuto si trova un nesso intimo che non si può dimenticare, e che consiste nella tendenza al reale, e al concreto. Nelle rime Cino non studia come i trovatori ed altri poeti il *concetto dell'amore* quale astrazione filosofica, ma le *condizioni dell'amore* analizzando il fatto psicologico. Nelle giuridiche rifuggendo il principio di autorità torna all'esame diretto delle leggi Romane, che interpreta ponendole in rapporto ai molteplici casi che gli si erano presentati nella sua vita avventurosa, e non tratta le questioni politiche razionalmente, ma, di fronte ai testi del diritto. — Questo problema del trovare la fonte comune dell'indirizzo poetico e scientifico si trova

¹ Savigny — Storia del Diritto Romano nel Medio-evo. c. XLVII.

anche nella storia de' Alighieri, del Petrarca, e del Boccaccio, ¹ uomini tutti d'ingegno multilatero che si occuparono della poesia e della scienza. E nel medesimo modo che per essi troviamo la spiegazione nel fatto che al periodo della poesia succede quello della scienza, come alla giovinezza succede la virilità, così riguardo a Cino oltre le osservazioni fatte superiormente troviamo la spiegazione anche nei diversi periodi in cui abbiamo distinta la di lui vita. Le sue rime difatti nella maggior parte appartengono al secolo XII, al primo periodo della giovinezza e dell'amore, quando la sua mente non ancora penetrata negli studi dialettici è dominata dalla fantasia e dal sentimento. Cino diviene giureconsulto più tardi; termina la sua massima opera di diritto nel 1314, si addottora nel 1315 presso a poco a 45 anni, e comincia a insegnare nel 1318. In questa epoca per lui sono già spariti l'amore e la giovinezza, i suoi antichi ideali sono tramontati, e nella sua mente predomina una seria riflessione destata dai forti studi, e dai disinganni della vita.

Con queste nostre ricerche abbiamo analizzati specialmente gli ultimi periodi della vita del Sinibuldi, i quali benchè trascurati in generale perchè meno attraenti, pure hanno una importanza eguale al primo. Da tutto l'insieme possiamo peraltro far risultare una osservazione fondamentale, ed è che la figura di Cino ha una grande importanza per la virilità, e la

¹ Hettner. — *Italienische studien.* — *Petrarca und Boccaccio.*

fortezza del carattere. Nella società del secolo XIV dove non si svelava intero l'individuo, in cui fino allora non vi era stata che storia di caste, cominciarono a poco per volta a disegnarsi, e a staccarsi da un fondo triste e monotono delle figure con un atteggiamento proprio, e una delle prime fra queste fu Cino da Pistoia. Esso a differenza del Petrarca mostrò un forte carattere nella vita pratica; fu innovatore nella poesia; insofferente del giogo di una autorità eccessiva mal comportò l'autorità della Glossa, la preponderanza della Teocrazia, e negò all'Imperatore cui era tanto affezionato diritti e poteri che universalmente gli erano attribuiti.

La figura di Cino ben la possiamo rassomigliare a quella dell'Alighieri, ma non già al Petrarca, e tanto meno al Boccaccio. Dante e Cino non videro come questi due ultimi decadere l'Impero, il Papato, e il popolo Romano col Rienzi, e però benchè fossero due spiriti innovatori che lottarono contro certi principî del Medio Evo, non riuscirono a liberarsi completamente dal ciclo delle idee del loro tempo. In loro non troviamo il senso classico, e l'intimità del pensiero come nei due fondatori dell'umanismo italiano. Dante e Cino iniziarono e chiusero grandiosamente il periodo più splendido dell'epoca Medioevale, mentre il Petrarca, e il Boccaccio spirarono i primi aliti del Rinascimento.



MANOSCRITTI

DELLE OPERE GIURIDICHE DI CINO.



Contengono la *Lectura in codicem* i seguenti manoscritti

1° — Manoscritto della Biblioteca nazionale di Firenze. Classe 29. Cod. 169. Già Stroziano 80.

2° — Manoscritto della Biblioteca di Torino. Codice membranaceo, di pagine 358; è di carattere semigotico, appartiene al secolo XV. Fu posseduto dalla casa Della Rovere.

3° — Manoscritto Vaticano, n.º 2592 (Merkel).

4° — Manoscritto della Biblioteca pubblica di Chartres. Il signore H. de Mianville presidente dei conservatori di quella biblioteca mi ha gentilmente trasmesse le seguenti notizie, « *Ce volume grand in-fº sur parchemin, portant le titre de. Lectura Cini de Pistorio super Codicem, est du XIV siecle, et ne contient pas d'autre ouvrage du servant jurisconsulte Italien que son commentaire sur le code. Ce magnifique manuscrit présente des lacunes dans quelques endroits du texte, par suite de l'enlèvement par une main criminelle, de diverses enluminures qui devaient être très belles si l'on en juge par celles qui restent.* »

4° — Altro Manoscritto di Chartres — Appartiene al secolo XV ed è ricordato nella *Themis du jurisconsulte*, (Tomo V, p. 410), e dall'Hänel.

5° — Due manoscritti di Cambrai. (Ricordati dall'Hänel).

6° — Manoscritto di Lione (Ricordato dall'Hänel).

7° — Manoscritto di Tours. È ricordato dall'Hänel, e dal Doublet de Boisthibault (*Themis du jurisc*, t. 8, p. 1, 1826) pag. 98): appartiene al secolo XIV, ed è intitolato,

Lectura domini Cyni de Pistois super Codicem. Probabilmente deve essere lo stesso manoscritto ricordato dal Montfaucon (*Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum*) come esistente nella Chiesa di S. Martino a Tours ora abbattuta.

8º — Manoscritto di Toledo (Ricordato da Hänel).

9º — Manoscritto dell'Escorial (Ricordato da Hänel).

10º — Manoscritto di Napoli. Di questo ha parlato il Montfaucon come esistente in Napoli, ma non fu più ricordato neppure dal Savigny. Questo manoscritto già posseduto dal Valletta celebre giureconsulto Napoletano, è contenuto nella Biblioteca dei Padri dell'Oratorio di Napoli oggi dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel Catalogo è così registrato « *Cinus Pistoriensis — In Codicem in C. P. — XVIII — XV — N° attuale 226.* » È mancante del frontespizio; è in pergamena, di carattere semigotico piccolo con lettere iniziali colorate, ed alcune miniate. È in foglio senza numerazione, e può assegnarglisi l'epoca alla seconda metà del secolo XV. Nel margine si leggono delle annotazioni in latino.

11º — Due manoscritti dell'Ambrosiana di Milano, non conosciuti nè dal Ciampi nè dal Savigny: il primo di essi segnato B. 38, Inf. è membranaceo, e appartiene al secolo XIV, e il secondo segnato A 274, Inf. è cartaceo, appartiene al secolo XV, ma è incompleto in quanto che termina col commentario sul titolo secondo del libro quarto.

Il Montfaucon nella sua *Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova* stampata nel 1759 cita anche il seguente manoscritto delle opere legali di Cino, che ignoro se esista sempre.

Manoscritto della Biblioteca di S. Vittore di Parigi, intitolato *Cini Pistoriensis quaedam.*

Si riferisce all'opere di Cino un Manoscritto intitolato, *Repertorium super lecturam Cini secundum ordinem alphabeticum.* Biblioteca Vaticana, 2660 in-fol. p. 192-233.

La lectura Cini in Digestum vetus è contenuta in un Manoscritto di Vienna. Collezione Eugenia, n° 159, f° 1-48.

EDIZIONI DELLA LECTURA IN CODICEM.

- S. I et. a. in-fol. Strasburgo, Eggestejn.
1483. — Papiae, per Franc. Girardengum, in-fol.
1493. — Venet. per Andr. de Thoresanis de Asula, in-fol.
1517. — Lugd. per Iac. Sacon. in-fol.
1528. — Cynus super *Codicem et Dig...* 1528 cura ac arte
Io. Moylin al. de Cambray, nec non imp. Vincentii de
portunariis, in-fol. (Biblioteca di Breslavia. In questo
esemplare peraltro trovasi soltanto il Codice).
1547. — Lugd. ex off. Thomae Bertheau in-fol.
1578. — Francofurti. imp. Sig. Feyerabendt colla dedica-
toria del Cisner.


EDIZIONI DELLA LECTURA IN DIGESTUM VETUS.

- 1527 } Lugd. in 4^o typis. Ioh. Moylin imp. Guill. Boulle, in
1547 } seguito alle suddescritte edizioni della *Lectura*
1578 } *in Codicem.*

EDIZIONI DEL TRATTATO DE SUCCESSIONIBUS.

1549. — Tract. Lugd. in-fol. T. 7, p. 253.
1569. — Selecti tract. de success. Colon. in-fol. p. 652.
1580. — Selecti tract. de success. Venet. in-fol. p. 652.
1584. — Tract. univ. iur. Venet. in-fol. vol. 8, p. 319.
1590. — Tract. de success. Colon. in 8^o p. 735.
1670. — Selecti tractatus de successionibus in-fol. Venet.





APPENDICI.

—

N. I.

Dal Bibliotecario della Casanatense di Roma ho avuta cortesemente la copia del seguente sonetto di m. Guelfo Taviani, che credo inedito, scritto in risposta a quello di Cino da Pistoia che comincia « Al mio parer non è ch' in Pisa porti. »

Molto li tuoi pensier mi paion torti
Per ciò che la tua mente n'è soccinta
Tanto in selvaggia 'n sin hora l'hai spinta,
Et mo al Cavalier gitti le sorti:
Par che ti nutrigassi lungo gli horti,
Voler portar di duo la cera tinta
Contra ragion d'amor, che non ha 'nfinta
La 'ntenza tua, et dratti desii corti.
Com'a ciascun, che 'n tal guisa si 'ntreccia
In sua corte, et non puote dimorarve
Per bella gioia alcuna mai pigliarve,
Et dico più, che se ne lassa entrarve
Ch'amor incontra à ta la nera ¹ arreccia,
Et ben discerne lo gran da la veccia.

Questo sonetto è contenuto in un manoscritto del secolo XVI insieme ad altre antiche poesie, e si con-

¹ Suppongo che quì siavi incorso un errore del trascrittore del Sonetto, e si debba leggere invece — la cera arreccia. —

serva nella Casanatense; peraltro non sono più esatte, secondo l'ordine con cui sono stati disposti oggi i manoscritti di quella Biblioteca, le indicazioni di questo sonetto che avevo già date a pagina 35. Il sonetto surriferito del Taviani se fa evidentemente contro alla opinione già da noi espressa che il sonetto 110 di Cino si riferisce a Selvaggia, conferma peraltro la nostra ipotesi che il Sinibuldi paragonò una sua donna piena di alterigia ad un bel cavaliere, imitando così la maniera di Rambaldo de Vaquieras. La poesia del Taviani così ci fa scoprire un nuovo amore di Cino, forse con una Pisana, e ci rivela un nuovo poeta che si unisce all'Alighieri, e al Petrarca nel riprendere il Sinibuldi delle sue nuove e numerose passioni. Il D'Ancona (Studi di critica e storia letteraria, 1880 p. 138), chiama questo Guelfo Taviani « *poeta finora ignoto* » e ristampa l'unico sonetto che di lui si conosceva, scritto a Cecco Angiolieri in difesa di Dante. Il Taviani amico dell'Alighieri, e di Cino da Pistoia però dovette essere un uomo distinto, e un dotto del suo tempo.

N. II.

Da nuove ricerche fatte nell'Archivio del Comune di Pistoia ci è risultato che il documento di cui abbiamo parlato a p. 40 in nota non si riferisce a Focaccia Cancellieri, ma ad un altro Vanni della stessa famiglia. Il Focaccia essendo stato posto nella

Caina dall'Alighieri doveva in realtà essere morto, o nei primi mesi del 1300, o poco innanzi, e però si può concludere che Selvaggia già vedova, e tornata nella casa paterna seguì il padre nell'assedio del castello della Sambuca.

N. III.

Debbo alla cortesia del Sig. Gaetano Milanesi l'aver potuta esuninare la raccolta dei documenti per la storia della Università di Perugia pubblicata dal Rossi, dalla quale ho potuto estrarne i due seguenti documenti riguardanti due consigli legali che Cino da Pistoia con altri legisti dette durante la sua dimora in Perugia (Giornale di erudizione artistica, v. V, 121, 122, 123).

1326. 29 Novembre.

Cum in adunantia Camerariorum et rectorum artium reformatum fuerit — quod pro eadem proposita uel pro eodem negotio pro qua uel pro quo semel scriptum fuerit domino pape uel alicui ex dominis Cardinalibus per comune perusij iterum per ipsum comune scribi non debeat nec eis aliqua lictera destinari nisi ad duos annos proxime venturos pena ij.º lib. den. etc. et pro parte comunis perusij anno proxime preterito de mense Novembris. M.º ij.º XXV scriptum fuerit domino nostro summo pontifici quatenus dignaretur fratrem Munaldum ordinis minorum ciuem honorabilem perusinum gratia comunis perusij ad aliquam promouere honorabilem dignitatem. Et idem dominus noster summus pontifex nuper dignatus sit promouere et promouerit dictum fratrem Monaldum ad Episcopatum Mel-

fiensem. Et nunc reuocatur in dubium vtrum licere reingratiatorie de promotione predicta possint dicto domino nostro summo pontifici per comune perusij destinari libere licite et impune non obstante dicto ordine. Ideirco domini priores artium perusij — commiserunt consulendum infrascriptis doctoribus comunis perusij et iuris peritis quid iuris sit super predictis et vtrum dicte licere reingratiatorie possint libere licite et impune destinari dicto nostro summo pontifici per comune perusij non obstante ordine seu reformatione predicta, quorum doctorum nomina sunt hec.

d. ^{us} Paulus de Aczaris	} doctores	} quorum		
d. ^{us} Recuperus de s. Miniato			} decretorum	} consilii tenor
d. ^{us} Cinus de pistorio doctor legum				

In Xi nomine Amen. Eodem die in dicto palatio presentibus etc.

Super eo quod dubitatur vtrum licere de referendis gratijs domino nostro summo pontifici quod preces porrectas pro promotione fratris Munalidi de quibus etc. effectui demandari possint impune et sine offensa dicti ordinis transmitti per comune perusij eidem domino nostro summo pontifici Consilium dominorum Pauli de Azaris Recuperi de s. Miniato decretorum doctorum et Cini de pistorio doctoris legum regentium nunc in studio perusino tale est quod viso dicto ordine et considerato quod facere non debet qui beneficium acceperit secundum senecam et quod Apostolus ait grati estote et quia leges naturaliter acceptorem beneficij dicunt obligatum esse, consulendo dixerunt predictas literas posse destinari libere licite et impune sine offensa dicti ordinis.

(An. Xv. c. 229 t.).

1326, 6 Dicembre.

Domini priores artium Ciuitatis perusij — commiserunt infrascriptis doctoribus comunis perusij consulendum de iure vtrum domini Iohannes et Franciscus Cintij et alij eorum fratres et filij de monte melino possint Castrum siue podium Montis Gualandri vendere et transferre comuni et in comune perusij tanquam domini et jus habentes


in dicto podio et suis pertinentijs ratione domini et possessus et vtrum comune perusij jus habeat in dicto Castro podio et pertinentijs suis ex forma quorumcunque statutorum sententiarum confiscationis uel alterius juris comunis perusij. qui doctores in concordia super predictis consuluerunt et consilium tulerunt sub hac forma et eorum consilium tale fuit Super eo quod queritur a dominis prioribus artium super commissione predicta et super contentis in eo. viso et considerato quodam statuto antiquissimo comunis perusij loquente de publicatione et confiscatione bonorum dominorum Ranerij Andree et Auultroni filiorum olim d. Andree Iacobi quod quidem statutum postea extitit cancellatum in libro antiquo statutorum et in nouo non repertum nec renouatum. Et visis dicto statuto et eius cancellatione ac quibusdam instrumentis facientibus pro iure predictorum nobilium in quibus inter cetera continetur quod post sententiam latam contra ipsum comune et eius syndicum Auctoritate Apostolica ipsum comune et eius syndicus restituit predictum podium et eius curiam et districtum filijs et heredibus d. Iacobi d. Andree siue alterius R. pro eis. Et quod predicti uel eorum heredes vendiderint dictum podium cum sua curia predictis Nobilibus de montemelino seu eorum antecessoribus in eius possessu fuerint et steterint predicti iam est tempus longissimum. consulendo dixerunt quod nobiles predicti possint licite et legitime transferre et alienare in dictum comune et eius Syndicum predictum podium cum eius curia et districtu et comune prefatum et eius Syndicus legitime emere accipere a predictis cum ipso podio curia et districtu ipsum comune perusij nullum habeat dominium uigore confiscationis et statuti predicti quorum doctorum nomina sunt hec.

D. Cinus de pistorio. d. Ricobardus. d. Leonardus. d. Paulus de Azaris. d. Recouerus de s. Miniato.

Latum fuit dictum consilium per predictos doctores in dicto palatio presentibus etc.

(An. Xv. c. 233).

FINE.



INDICE

—

PREFAZIONE	PAG.	3
INTRODUZIONE. — Il risorgimento del diritto Romano nel periodo dei Comuni. Pistoia nel movimento giuridico e letterario dei secoli XIII, e XIV	»	5

PARTE PRIMA.

VITA DI CINO DA PISTOIA	»	20
Documenti Inediti	»	83


PARTE SECONDA.

ESAME DELLE OPERE GIURIDICHE DI CINO — Divisione della materia	»	105
CAP. I. — ESAME DEL PENSIERO POLITICO DI CINO — (La lotta fra Papato e Impero. — Il concetto del- l'Impero secondo Cino. — Rapporti fra il potere civile ed ecclesiastico. — Una disputa sostenuta da Cino in Siena sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa. — I privilegi ecclesiastici. — Rapporti di Cino coi canonisti. — I poteri del popolo. — Le milizie. — Considerazioni generali. — Il con- cetto politico di Cino paragonato alle teorie dell'Alighieri e del Petrarca. — Significato sto- rico della scuola politica Ghibellina)	»	107
CAP. II. — IL PENSIERO GIURIDICO DI CINO. — (Gli studi del diritto Romano avanti Cino da Pi- stoia. — Opere giuridiche del Sinibuldi. — Carat- tere generale della <i>Lectura in Codicem</i> , e suo contenuto. — Censure fatte da alcuni legisti alle opere di Cino. — Alcune importanti decisioni		

del legista Pistoiese. — Difetti delle sue opere. — Sua indipendenza di fronte all'autorità dell'Accursio. — Rapporti di Cino coi giureconsulti Francesi. — Originalità della trattazione di Cino. — Sua estesa conoscenza della letteratura giuridica, delle legislazioni, e dei giudicati — Alcuni frammenti di Gaio riferiti dal Sinibuldi — Influenza delle scuole filosofiche nelle sue opere, e l'uso della dialettica. — Cino è un precursore del Poliziano nell'interpettazione storica, e filologica dei testi? — Strana ipotesi di alcuni scrittori. — Influenza pratica delle opere di Cino. — Riassunto. — La fama di Cino nello svolgimento storico della giurisprudenza. — Alcune cause del risorgimento degli studi del diritto Romano nel secolo XIV) PAG. 160

PARTE TERZA.

CONCLUSIONE	» 225
Manoscritti delle opere giuridiche di Cino	» 229
Edizioni delle opere giuridiche di Cino	» 231
APPENDICI:	
I. Un sonetto inedito di Guelfo Taviani al Sinibuldi	» 233
II. Una aggiunta	» 234
III. Due pareri dati da Cino in Perugia	» 235



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
